


DISPOSIZIONI
per l'applicazione del
Regolamento (CEE) N. 2078/92
in Emilia-Romagna
ANNATA AGRARIA 1996/97

27370

12 SET. 1996

Il Direttore Generale
(Dott. Dario Manghi)



INDICE

1.) <u>INTRODUZIONE</u>	pag. 1
2.) <u>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</u>	pag. 1
3.) <u>TRASFERIMENTO DI UN IMPEGNO</u>	pag. 2
4.) <u>INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE</u>	pag. 3
4.1.) <u>CODICE DELLE ZONE OMOGENEE</u>	pag. 4
5.) <u>AREE PREFERENZIALI</u>	pag. 4
I	
5.bis) <u>CODICE AREE PREFERENZIALI E CODICE DELLE AREE ORDINARIE</u>	pag. 5
6.) <u>BENEFICIARI</u>	pag. 5
7.) <u>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</u>	pag. 6
7.1.) <u>DOCUMENTAZIONE DI BASE</u>	pag. 7
8.) <u>REGIME DI AIUTO E DI IMPEGNO DI CUI AL AL REG. (CEE) 2078/92 E COLTURE CHE BENEFICIANO DEGLI AIUTI COMPENSATIVI DI CUI AL REG. (CEE) N. 1765.</u>	pag. 8
8.bis) <u>REGIME DI AIUTO E DI IMPEGNO DI CUI AL TITOLO VII° DEL REG. (CEE) 2328/91 E REG. (CEE) N. 2078/92.</u>	pag. 8
8.ter.) <u>REGIME DI AIUTI DI CUI AL REG. (CEE) 2078/92 E REG. (CEE) N. 2079/92.</u>	pag. 9
9.) <u>DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI E DELLE AZIONI ATTIVATE.</u>	pag. 9
9.1.) Impegno a)	pag. 9
9.1.1) AZIONE A1 "Agricoltura integrata".	pag. 10
9.1.1.1) CONDIZIONI	pag. 10
9.1.1.1.1) ZONE DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE A1	pag. 10
9.1.1.1.2) INTERVENTI DI DIFESA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VEGETALI	pag. 10
9.1.1.1.2.1) DEROGHE ALLE PRATICHE FITOSANITARIE E DI CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI	pag. 11
9.1.1.1.3) INTERVENTI DI FERTILIZZAZIONE	pag. 12
9.1.1.1.4) ROTAZIONI	pag. 14
9.1.1.1.5) DEROGHE ALLE PRATICHE DI FERTILIZZAZIONE	pag. 14
9.1.1.2) SCHEDE DI AUTOCERTIFICAZIONE	pag. 15
9.1.1.2.1.) PIANO DI ROTAZIONE	pag. 16
9.1.1.2.2.) ALTRA DOCUMENTAZIONE	pag. 16

9.1.1.2.3.) LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	pag. 17
9.1.1.3) IMPORTI DEGLI AIUTI PREVISTI	pag. 17
9.1.1.4) SUPERFICI INTERESSATE DALL'AZIONE A1 NON OGGETTO DI AIUTO	pag. 18
9.1.2) AZIONE A2 "Agricoltura biologica"	pag. 20
9.1.2.1) ZONE DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE A2	pag. 20
9.1.2.2) CONDIZIONI	pag. 20
9.1.2.2.1.) TECNICHE DI CONDUZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA.	pag. 20
9.1.2.2.2.) AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALL'AZIONE A2 ED OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE D1.	pag. 21
9.1.2.2.3.) AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALL'AZIONE A2 SITUATE NELLE ZONE OMOGENEE DI COLLINA-MONTAGNA ED OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE D1	pag. 21
9.1.2.2.4.) ROTAZIONI.	pag. 21
9.1.2.3.) CRITERI	pag. 22
9.1.2.4.) IMPORTO DEGLI AIUTI PREVISTI	pag. 23
9.1.2.5) SUPERFICI INTERESSATE DALL'AZIONE A2 NON OGGETTO DI AIUTO	pag. 23
9.2.) Impegno b)	pag. 25
9.2.1.) AZIONE B1 "pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura ed in collina"	pag. 25
9.2.1.1) CONDIZIONI	pag. 25
9.2.1.2.) CRITERI	pag. 27
9.2.1.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 28
9.2.2.) AZIONE B2 "Gestione dei terreni con regime sodivo"	pag. 28
9.2.2.1) CONDIZIONI	pag. 29
9.2.2.2.) CRITERI	pag. 30
9.2.2.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 30
9.2.3) AZIONE B3 "Estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna"	pag. 31
9.2.3.1.) CONDIZIONI	pag. 31
9.2.3.2) CRITERI	pag. 31
9.2.3.3) IMPORTO DEGLI AIUTI PREVISTI	pag. 32
9.2.3.4) SUPERFICI NON OGGETTO DI AIUTO	pag. 32

9.3) Impegno c)	pag. 33
9.3.1) AZIONE C1 "Riduzione, in pianura, della densità del patrimonio bovino ed ovino per unità di superficie foraggiera."	pag. 33
9.3.1.1.) CONDIZIONI	pag. 33
9.3.2.) AZIONE C2 "Riduzione, in collina e montagna, della densità del patrimonio bovino ed ovino per unità di superficie foraggiera."	pag. 34
9.3.2.1.) CONDIZIONI	pag. 34
9.3.3.) AZIONI C1 e C2: Informazioni congiunte relativamente alle condizioni ed ai criteri.	pag. 34
9.3.3.1) CRITERI	pag. 35
9.3.4) IMPORTO DEGLI AIUTI PREVISTI	pag. 36
9.4.) Impegno d)	pag. 37
9.4.1.) AZIONE D1 "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario"	pag. 37
9.4.1.1.) CONDIZIONI	pag. 37
9.4.1.1.1.) piantate ecc..	pag. 37
9.4.1.1.2.) maceri ecc..	pag. 38
9.4.1.1.3.) eventuali altre peculiarità	pag. 39
9.4.1.2.) CRITERI	pag. 39
9.4.1.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 40
9.4.2.) AZIONE D2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica".	pag. 41
9.4.2.1.) CONDIZIONI	pag. 41
9.4.2.2.) CRITERI	pag. 41
9.4.2.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 42
9.4.3.) AZIONE D4 "Realizzazione di colture intercalari che consentono il mantenimento della copertura vegetale".	pag. 42
9.4.3.1.) CONDIZIONI	pag. 42
9.4.3.2.) CRITERI	pag. 43
9.4.3.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 43
9.4.4.) AZIONE D 5 "Specie animali locali minacciate di estinzione".	pag. 44
9.4.4.1.) CONDIZIONI	pag. 44
9.4.4.2.) CRITERI	pag. 44

9.4.4.3.)	IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 45
9.5.)	Impegno e)	pag. 45
9.5.1.)	AZIONE E1 "Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione".	pag. 46
9.5.1.1.)	CONDIZIONI	pag. 46
9.5.1.2.)	CRITERI	pag. 46
9.5.1.3.)	IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 47
9.5.2.)	AZIONE E 2 "Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna".	pag. 47
9.5.2.1.)	CONDIZIONI	pag. 47
9.5.2.2.)	CRITERI	pag. 48
9.5.2.3.)	IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 48
9.6.)	Impegno f)	pag. 49
9.6.1.)	AZIONE F1 "Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica".	pag. 49
9.6.1.1.)	CONDIZIONI	pag. 49
9.6.2.)	AZIONE F2 "Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico".	pag. 51
9.6.2.1.)	CONDIZIONI	pag. 51
9.6.3.)	AZIONE F3 "Realizzazione di ambienti idonei a contribuire alla salvaguardia dei sistemi idrologici".	pag. 52
9.6.3.1.)	CONDIZIONI	pag. 52
9.6.4)	CRITERI	pag. 53
9.6.5.)	IMPORTO DEGLI AIUTI	pag. 54
9.7)	Impegno g)	pag. 55
9.7.1.)	CRITERI	pag. 55
10.)	<u>PROCEDURE</u>	pag. 57
10.1)	<u>INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE</u>	pag. 57
11.)	<u>CONTROLLI</u>	pag. 58
	ELENCO DEGLI ALLEGATI	pag. 59

- Amministrazioni Prov.li
Assessorato Agricoltura
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali Agricoltura

e, p.c. - Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Politiche
Comunitarie ed Internazionali
Ufficio Strutture
00187
ROMA (RM)

- A.I.M.A.
Divisione XVIII Via Palestro 81
00185
ROMA (RM)

- Assessorato Regionale
Programmazione, Pianificazione e
Ambiente

- Organizzazioni Regionali
Cooperative, Professionali e
Sindacali

- Coordinamento Regionale del Corpo
Forestale dello Stato

- Ordini Professionali Dottori
Agronomi e Forestali

- Collegi dei Periti Agrari ed Agrotecnici
- Organismi di Controllo dell'Agricoltura Biologica
- Associazione Italiana Allevatori
- Associazione Nazionale Allevatori Bovini da carne
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano a tiro pesante rapido
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Bardigiano
- Associazione Nazionale della Pastorizia
- Associazione Regionale Allevatori
- Associazioni Provinciali Allevatori
- Enti di Gestione Parchi
- A.N.B.I. - Unione regionale Bonifiche Emilia-Romagna

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione per l'annata agraria 1996-97 delle azioni dei programmi zionali pluriennali agro-ambientali in Emilia Romagna relativi a pianura, collina e montagna, elaborati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale).

1) INTRODUZIONE

Il Regolamento in oggetto fa parte delle misure di accompagnamento alla riforma della Politica Agricola Comune (P.A.C.). Tale Regolamento è finalizzato a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio.

L'attuazione degli interventi è prevista attraverso l'attivazione di specifici **Programmi zionali agroambientali** predisposti dalla Regione Emilia-Romagna per zone omogenee, in conformità all'art. 3 del Regolamento ed approvati dalla Commissione Europea.

Per la realizzazione dei Programmi sono previsti aiuti diretti agli **imprenditori agricoli**, sotto forma di compensi erogati annualmente sulla base di impegni almeno quinquennali assunti da parte dei beneficiari; per ogni impegno sono previste azioni differenziate in funzione degli obiettivi specifici perseguiti dal Programma zonale agroambientale per ciascuna delle zone omogenee del territorio regionale.

I Programmi zionali agroambientali pluriennali sono stati predisposti da questa Regione per le zone omogenee di Pianura, Collina e Montagna.

Le aziende che già hanno presentato o che presenteranno domanda di adesione e di aiuto al regime previsto in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2078/92 sono tenute a rispettare quanto disposto dalla presente circolare.

Si ribadisce che per quanto attiene alla completa e puntuale informazione per l'applicazione degli interventi descritti è necessaria la consultazione complementare della presente circolare, del Reg. (CEE) n. 2078/92, dei Programmi zionali agroambientali e dei relativi allegati tecnici.

Gli aiuti annuali di cui ai Programmi zionali agro-ambientali pluriennali della Regione Emilia-Romagna, sono espressi in ECU, secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione del 30 novembre 1995, recepito con delibera della Giunta Regionale n. 1531 del 3 luglio 1996.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto per l'annata agraria 1996/97, redatte sul modello stampato A.I.M.A., complete della documentazione di base e specifica per ogni **AZIONE** devono pervenire agli Enti Delegati competenti per territorio entro il termine improrogabile **del 31 ottobre**.

Le domande che perverranno dopo tale termine non saranno accettate e saranno restituite agli interessati.

Le domande dovranno essere corredate di un elenco della documentazione presentata; quelle incomplete relativamente alla documentazione necessaria per le **AZIONI** richieste, potranno essere ugualmente accolte a condizione che il richiedente **provveda ad inviare i documenti mancanti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda**, in caso contrario la domanda non sarà accolta e sarà restituita al richiedente a cura del Servizio Provinciale Agricoltura competente.

I beneficiari che hanno presentato domanda nelle annate precedenti, devono presentare una domanda sullo stampato AIMA di :

- aggiornamento qualora siano previste variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente indipendentemente dal premio corrisposto.
Alla domanda di aggiornamento dovranno essere allegati il modello P2 se variato, i modelli P1 variati e una dichiarazione che individua quelli invariati e una planimetria aziendale aggiornata con il nuovo ordinamento colturale evidenziato;
- ampliamento qualora il beneficiario intenda procedere ad un ampliamento dell'AZIONE già attivata o all'assunzione di una nuova AZIONE compatibile con quella già attivata.
Alla domanda di ampliamento è necessario allegare il nuovo modello P2 i modelli P1 variati e una dichiarazione che individua quelli invariati e una planimetria aziendale aggiornata con il nuovo ordinamento colturale evidenziato.

Nelle domande di aggiornamento e di ampliamento dovranno essere riportate tutte le AZIONI, con i relativi periodi di impegno, che il beneficiario si è assunto a partire dalla domanda iniziale.

I beneficiari che hanno presentato domanda nelle annate precedenti (1993/94, 94/95, 95/96) che non hanno variazioni rispetto alla domanda iniziale devono presentare, entro il termine sopraindicato - 31 ottobre 1996 - una domanda annuale di conferma impegno iniziale (modello AIMA) di richiesta del pagamento dell'aiuto.

3) TRASFERIMENTO DI UN IMPEGNO

Nel corso del periodo di impegno, può essere autorizzato il trasferimento da una AZIONE ad un'altra per i seguenti casi:

- Trasferimenti dall'AZIONE A1:
all'AZIONE A2;
all'AZIONE B2;
all'AZIONE D1;
all'AZIONE D2;
alle AZIONI DI CUI all'impegno f);
alle AZIONI DI CUI all'impegno g);
- Trasferimenti dall'AZIONE A2:
all'AZIONE B2;
all'AZIONE D1;
all'AZIONE D2;
alle AZIONI DI CUI all'impegno f);
alle AZIONI DI CUI all'impegno g);
- Trasferimenti dall'AZIONE B1:
all'AZIONE A1;
all'AZIONE A2;
all'AZIONE B2;
all'AZIONE D1;
all'AZIONE D2;
alle AZIONI DI CUI all'impegno f);
alle AZIONI DI CUI all'impegno g);
- Trasferimenti dall'AZIONE B2:
all'AZIONE D1;

- all'AZIONE D2;
- alle AZIONI DI CUI all'impegno f);
- alle AZIONI DI CUI all'impegno g);
- Trasferimenti dall'AZIONE B3:
 - all'AZIONE A1;
 - all'AZIONE A2;
 - all'AZIONE D1;
 - alle AZIONI DI CUI all'impegno f);
 - alle AZIONI DI CUI all'impegno g);
- Trasferimenti dall'AZIONE D2:
 - all'AZIONE D1;
 - alle AZIONI DI CUI all'impegno f);
- alle AZIONI DI CUI all'impegno g);

I suindicati trasferimenti accrescono significativamente gli impegni precedentemente assunti, determinando l'adozione di tecniche di coltivazione a minore impatto ambientale (minor uso di concimi e/o fitofarmaci) e ritiri dalla produzione di superfici agrarie e pertanto consentono vantaggi certi dal punto di vista ambientale.

In ogni caso il beneficiario per poter trasferire un'AZIONE ad un'altra nel corso del periodo di impegno, dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- portare a termine l'impegno, assunto precedentemente alla richiesta di trasferimento, nell'annata agraria per la quale è stata richiesta l'adesione all'impegno stesso;
- presentare domanda di trasferimento nei termini e con modalità di tempi indicati al punto 2) - 31 ottobre 1996.

L'Ente delegato, su parere tecnico del Servizio Provinciale Agricoltura provvederà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ad autorizzare il trasferimento richiesto.

Resta inteso, che in caso di richiesta di trasferimento parziale dell'AZIONE devono comunque essere rispettati i requisiti minimi di ogni singola AZIONE.

Con le stesse modalità può essere autorizzato il trasferimento di un impegno nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 2078/92 in impegno di imboscamento nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 2080/92.

In questo caso l'impegno sul Regolamento (CEE) n. 2078/92 cessa senza che venga richiesto alcun rimborso.

4) INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.

La zonizzazione del territorio dell'Emilia-Romagna è realizzata attraverso le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993. Tale Piano rappresenta il documento di base per la definizione della zonizzazione aziendale e nel quale sono individuate le 23 "Unità di paesaggio" che formano le tre zone omogenee seguenti:

1) La montagna:

Unità di paesaggio nn. 18,19,20,21,22,23;

2) La collina:

Unità di paesaggio nn. 12,13,14,15,16,17;

3) La pianura:

Unità di paesaggio nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Qualora le aziende siano interessate da più unità di paesaggio e pertanto risulti difficoltosa l'individuazione della zona omogenea, si adotta il criterio di quota prevalente che è definita dalla media aritmetica della quota più bassa e di quella più alta. A tal fine si fa presente che può essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale come documento probante la caratterizzazione altimetrica aziendale. In tal senso le zone omogenee corrispondono alle seguenti caratterizzazioni di quota s.l.m.:

- Montagna > 600 m.;
- Collina > 100 m.; < 600 m.;
- Pianura < 100 m.

Pertanto per le superfici aziendali che sono interessate da più unità di paesaggio si adotta il criterio di quota prevalente che è definita dalla media aritmetica della quota più bassa e di quella più alta; a tal fine si fa presente che può essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale come documento probante la caratterizzazione altimetrica aziendale.

4.1.) CODICE DELLE ZONE OMOGENEE

In ottemperanza delle esigenze di compilazione/meccanizzazione dell'allegato P1 - A.I.M.A. la zonizzazione del territorio dell'Emilia-Romagna viene codificata nell'ambito della tabella n. 3 (ALLEGATO N. 1) prevista dalle note illustrative della domanda A.I.M.A.. Tale codifica viene di seguito brevemente descritta:

codice ZONA: 1 per la montagna;

codice ZONA: 2 per la collina;

codice ZONA: 3 per la pianura.

5) AREE PREFERENZIALI

Si definiscono aree preferenziali quei territori che per caratteristiche ambientali risultano essere particolarmente sensibili agli impatti derivanti dall'attività agricola o che richiedono interventi specifici di risanamento e/o di salvaguardia dal degrado biologico, idrologico, pedologico e paesaggistico.

Nelle suddette aree è prevista la corresponsione di un premio modulato, oltre che sulla base della perdita di reddito che l'impegno comporta, anche su una quota aggiuntiva finalizzata ad incentivare l'applicazione della misura.

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

L'elenco di tali aree è riportato integralmente nell'Allegato n. 4 della presente circolare.

Il richiedente dovrà riportare nelle note all'allegato P1, nell'apposito spazio riservato, l'indicazione del codice delle aree preferenziali (allegato n. 4 alla presente circolare) con l'indicazione del numero di riga, cui si riferiscono le particelle elencate nel medesimo allegato P1 (riquadro n. 8).

5.bis) CODICE AREE PREFERENZIALI E CODICE AREE ORDINARIE.

In ottemperanza alle esigenze di compilazione/meccanizzazione dell'allegato P1 - A.I.M.A., del riquadro n. 8 (tipo di area) del QUADRO B si utilizza esclusivamente il codice n. 6 (altre aree preferenziali) per indicare le aree preferenziali di cui all'allegato n. 4, e si utilizza il codice n. 9 (altre zone) per indicare le aree ordinarie. Tali codici sono quelli rilevabili dal riquadro n. 8 delle note esplicative del modulo di domanda A.I.M.A.

Per quanto riguarda le aree preferenziali individuate con la dicitura "parchi previsti" si ribadisce che per l'annata agraria 1996/1997, fra questi sono da considerare quelli che risultano approvati e delimitati da apposito provvedimento nazionale o regionale.

Nell'ambito delle aree preferenziali di cui al n. 6 dell'allegato n. 4 della presente circolare si precisa che l'area di pre-parco è equiparata, ai fini dell'applicazione programma zonale agro-ambientale, a quella di parco, in quanto ambedue sono delimitate dallo stesso provvedimento istitutivo.

6) BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli in possesso di partita IVA agricola o combinata che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle AZIONI previste dai presenti Programmi zionali agro-ambientali dell'Emilia-Romagna.

Possono godere degli aiuti previsti, gli imprenditori agricoli individuati dall'art. 2135 del Codice Civile ("chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse") senza che gli stessi dimostrino di ricavare almeno il 25% del proprio reddito totale direttamente dall'attività agricola esercitata.

Per godere dell'aiuto gli imprenditori agricoli devono dimostrare di aver condotto la propria azienda per almeno un annata agraria ad eccezione dei seguenti casi:

- cambi di conduzione nell'ambito dell'impresa familiare;
- l'imprenditore agricolo sia subentrante ad un impegno già in essere (es. in caso di vendita parziale o totale di un'azienda agricola già inserita nel Reg. (CEE) n. 2078/92). In questo caso l'imprenditore può prevedere anche l'ampliamento dell'impegno.

L'imprenditore agricolo subentrante, per beneficiare dell'aiuto, deve dimostrare di avere diritto di condurre l'azienda agricola per il periodo per il quale viene sottoscritto l'impegno.

La conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Qualora il periodo di disponibilità di conduzione, nel

caso dell'azienda in affitto, sia inferiore alla durata dell'impegno, la domanda e l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario.

Qualora, durante il periodo di impegno, venga ceduta parte o la totalità dell'azienda ad altri soggetti, il beneficiario deve notificare agli uffici presso i quali è stata presentata la domanda iniziale le variazioni intervenute, ed anche la disponibilità del subentrante a proseguire l'impegno assunto.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al compimento del periodo d'impegno.

Qualora l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e che pertanto si verifichino variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione alla Amministrazione competente.

In tali casi la Regione adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

Nei casi di modifica dello stato della proprietà per successione ereditaria, il vincolo può non essere mantenuto obbligatoriamente dal successore. In ogni caso, le variazioni intervenute devono essere notificate agli uffici presso i quali è stata presentata la domanda iniziale.

In tutti quei casi di vendita parziale o totale delle superfici aziendali per i quali si verifica l'impossibilità del proseguimento dell'applicazione dell'azione sulle superfici vendute, il beneficiario dell'azienda venditrice è tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti dall'inizio dell'impegno relativamente alle superfici oggetto di vendita.

Per il calcolo delle rese medie delle colture nei periodi di riferimento si considerano validi i documenti aziendali (fatture, autofatture, altra documentazione amministrativa ecc.).

Si fa eccezione per i casi di impossibilità di disporre della documentazione comprovante le rese produttive. Tale condizione dovrà essere dimostrabile attraverso una documentazione valida ed in questo caso si fa riferimento alle rese medie delle fasce altimetriche provinciali di cui alla delimitazione I.S.T.A.T..

7) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda va presentata agli Enti Delegati competenti per il territorio sul quale ricade l'azienda (v. Glossario - Allegato n. 8).

Se l'azienda ricade su territori di più Enti Delegati la domanda va presentata all'Ente in cui ricade la sede o il centro aziendale.

Sarà cura dell'Ente, che ha accolto la domanda, informare gli altri Enti interessati.

Qualora l'azienda presenti superfici ubicate in più regioni, la stessa è tenuta a presentare le domande per le relative superfici distinte per le rispettive competenze territoriali. Ove un'azienda fosse situata su aree di confine, dovrà essere presentata una sola domanda

nella Regione in cui è rappresentata la maggior parte della SAU, al fine di consentire la sottoscrizione degli impegni previsti da un solo Programma Agroambientale.

Le domande da presentare agli Enti Delegati dovranno essere predisposte utilizzando i modelli A.I.M.A., a firma autenticata con allegato il mod. P1, debitamente firmato dal richiedente.

Ciascun allegato P1 da compilare sarà relativo ad uno soltanto dei codici tipo intervento di cui all'allegato P2 regionale e ad una sola zona omogenea.

Ciascun allegato P1 dovrà chiaramente riportare tutti i dati richiesti facendo particolare attenzione alla superficie interessata (colonna n. 6) con la quale dovrà essere indicata l'effettiva superficie interessata dall'applicazione dell'azione escludendo le tare presenti nel P2.

Si ribadisce che il modello P1, allegato al modulo di domanda A.I.M.A., si riferisce alle superfici oggetto di aiuto.

Alla domanda base (A.I.M.A.) deve essere aggiunto il previsto modulo regionale P2 anch'esso a firma autenticata.

Il modello P1, del modulo di domanda dell'A.I.M.A., non prevede la casella delle centiare. Pertanto in tutti quei casi in cui le superfici oggetto di aiuti sono quantificabili in centiare, queste ultime si trascriveranno come decimali nella casella delle are. Le are derivanti dalla sommatoria delle centiare, arrotondata per difetto, saranno pertanto oggetto di premio.

Si comunica che negli allegati regionali - P2 la voce **altre qualità** nell'ambito dei codici di tipo di intervento, comprende tutte le superfici che non costituiscono la S.A.U. (per l'esatta individuazione della S.A.U. vedi il glossario allegato).

Si precisa che agli effetti del completamento dell'istruttoria non deve essere richiesto all'azienda il modello P1 - A.I.M.A. relativo alle superfici delle tare, quando queste non sono interessate dall'applicazione delle AZIONI.

Qualora l'azienda aderisca ad un consorzio di servizi (es. eliconsorzio) è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla presente circolare ed a presentare la documentazione relativa agli adempimenti prescritti dalle azioni per le quali ha sottoscritto gli impegni per tutta la superficie aziendale interessata all' AZIONE.

7.1.) DOCUMENTAZIONE DI BASE

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente **documentazione di base**:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui l'interessato dichiara il titolo per il quale l'azienda è stata condotta nell'annata agraria precedente a quella della presentazione della domanda, ad eccezione dei cambi di conduzione nell'ambito del impresa familiare e di imprenditori agricoli subentranti ad impegni già in essere (vedi par. 6) e che le superfici dell'azienda sono disponibili per il periodo di impegno. A tal proposito si ricorda che la materia è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, che esigono, alla conclusione dell'istruttoria la presentazione della documentazione definitiva (es.: contratti di

affitto debitamente registrati ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (G.U. supplemento ordinario n. 99 del 30/4/86);

- certificato o visura catastale; in assenza, presentare documentazione giustificativa del diritto di disponibilità se diverso da quello indicato nel certificato catastale;
- estratto di mappa o planimetria catastale;
- Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000 per individuare l'azienda sul territorio;
- eventuale delega in caso di più comproprietari;
- se ricorre il caso il modello 26 (variazione della qualità di coltura) con allegata ricevuta di presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale;
- eventuale autorizzazione della proprietà, con firma autenticata, se il conduttore ha un contratto di affitto inferiore alla durata dell'intervento (5 anni o 20 anni).
Ciò nel caso che la domanda non sia stata controfirmata dalla proprietà.

Gli elaborati da allegare alla domanda per ottenere gli aiuti relativi all'applicazione degli IMPEGNI f) e g), i quali presentano caratteristiche prettamente naturalistico-ambientali, devono essere redatti da Dottori Agronomi e Forestali, iscritti all'Ordine professionale.

8.) REGIME DI AIUTI DI CUI AL REG. (CEE) 2078/92 E COLTURE CHE BENEFICIANO DEGLI AIUTI COMPENSATIVI DI CUI AL REG. (CEE) N. 1765/92.

Per quanto disposto in virtù del Reg. (CEE) n. 2078/92, le colture previste dalle AZIONI di cui alla presente circolare, che rientrano nel regime di aiuti istituito dal Reg. (CEE) 1765/92 (colture annuali che beneficiano di un premio per ettaro in virtù della regolamentazione relativa alle organizzazioni comuni dei mercati - aiuti compensativi -) e descritte nell'allegato n. 1 degli allegati al prot. n. 28397 del 2/9/1994, devono considerarsi aderenti al regime del Reg. (CEE) 1765/92 anche nel caso in cui non beneficino effettivamente degli aiuti compensativi.

8.bis) REGIME DI AIUTO E DI IMPEGNO DI CUI AL TITOLO VII° DEL REG. (CEE) 2328/91 E REG. (CEE) N. 2078/92.

L'entrata in vigore dei Programmi zionali pluriennali agroambientali consente, alle aziende che hanno aderito al regime di aiuti e di impegno previsti dai programmi specifici nn. 1, 2 e 4 di cui al Reg. (CEE) 2328/91, di poter usufruire degli aiuti fino al termine del quinquennio di impegno oppure di transitare nel regime di aiuti e di impegni previsti dal Reg. (CEE) n. 2078/92.

Pertanto le aziende che attualmente beneficiano degli aiuti previsti dai programmi specifici, possono recedere dagli impegni assunti inviando agli Enti Delegati competenti per territorio, una dichiarazione di rinuncia e transitare nel regime previsto dal Reg. (CEE) n. 2078/92 presentando, entro la data prevista dalla presente circolare per la presentazione delle domande e su apposito modello A.I.M.A., una nuova domanda di impegno valida per il periodo di durata dell'AZIONE o delle AZIONI scelte nell'ambito dei Programmi zionali pluriennali agroambientali della Regione Emilia-Romagna.

8.ter.) **REGIME DI AIUTI DI CUI AL REG. (CEE) 2078/92 E REG. (CEE) N. 2079/92.**

Per quanto riguarda i terreni ceduti nell' ambito del regime di aiuti previsto dal Reg. (CEE) n. 2079/92, gli impegni che sono stati attivati su di essi dal *cedente* (l' imprenditore agricolo che cessa l' attività per beneficiare degli incentivi previsti per il prepensionamento) si trasmettono al *rilevataro* (l' imprenditore che rileva i terreni resisi disponibili per il prepensionamento del loro proprietario) che li deve portare a compimento per le annualità restanti.

A questo scopo al momento della cessione dei terreni dovrà essere notificata all' Ente delegato una domanda di variazione degli impegni precedentemente sottoscritti.

Il relativo premio sarà corrisposto al nuovo beneficiario dall' annata agraria successiva alla data di cessione delle terre o dalla medesima annata se la data di cessione coincide con l' inizio dell' annata stessa.

Il contratto di cessione delle terre tra cedente e rilevataro, che è previsto per accedere al regime di aiuti, descriverà le modalità ed i tempi con cui i premi di cui dal Reg. (CEE) n. 2078/92 spettanti per l' annata agraria in cui avviene la cessione saranno trasferiti al rilevataro.

Qualora un rilevataro acquisisca dei terreni su cui insistono l' AZIONE A1 o l' AZIONE A2, non è tenuto ad estenderne l' applicazione sulle restanti superfici precedentemente in proprio possesso a condizione che vengano tenute separate le gestioni di campo e di magazzino dei suoi precedenti terreni da quelle dei terreni acquisiti in virtù del regime di aiuti del Reg. (CEE) n. 2079/92.

9.) **DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI E DELLE AZIONI ATTIVATE.**

Di seguito si richiamano gli impegni previsti dall'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 2078/92, ed inoltre le condizioni ed i criteri di applicazione di ciascuna azione illustrata dai "Programmi zionali pluriennali agro-ambientali relativi a Pianura, Collina e Montagna dell'Emilia-Romagna".

9.1.) **Impegno a)**

Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;

L'impegno a) è applicato attraverso:

- l'AZIONE A1 "Agricoltura integrata;
- l'AZIONE A2 "Agricoltura biologica".

9.1.1) AZIONE A1 "Agricoltura integrata".

L'obiettivo del Programma zonale agro-ambientale regionale nell'ambito della AZIONE A1 è quello di perseguire l'introduzione e/o il mantenimento della riduzione quantitativa media del 30% dei fertilizzanti e dei fitofarmaci rapportata a quella impiegata nelle aziende agricole che adottano metodi tradizionali di fertilizzazione e di difesa (tale riduzione non deve essere dimostrata nella singola azienda ma è un obiettivo implicitamente raggiunto attraverso il rispetto delle norme previste dall'AZIONE A1).

9.1.1.1) CONDIZIONI.

9.1.1.1.1) ZONE DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE A1

L'AZIONE A1 si applica in pianura e in collina ed in tali territori l'aiuto viene determinato in modo diversificato nelle aree preferenziali rispetto alle aree ordinarie.

Viene altresì differenziato in funzione delle singole colture: quelle annuali che beneficiano di aiuti compensativi in base al Reg. (CEE) n. 1765/92 (Allegato n. 1 dell'allegato al programma regionale agro-ambientale), altre annuali e le colture perenni ed i vigneti.

Le aree preferenziali della pianura e della collina sono contraddistinte dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'allegato n. 4.

9.1.1.1.2) INTERVENTI DI DIFESA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VEGETALI

L'applicazione di linee tecniche di difesa fitosanitaria si rapporta ai principi della metodologia della produzione integrata. Le tecniche che devono essere rispettate sono riportate nelle "Norme tecniche generali e specifiche di coltura" elaborate appositamente per corrispondere agli obiettivi del presente Regolamento.

Si precisa che per l'esatta interpretazione delle norme specifiche di coltura è necessaria una preventiva ed approfondita lettura delle norme generali.

Nelle norme tecniche sopra indicate sono descritte anche le operazioni inerenti la "Giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi ammessi e loro dosi d'impiego (da intendersi quantità di formulato commerciale)", che si riferiscono ai "Criteri d'intervento" e/o alla "Limitazione d'uso e note".

Lo stesso vale per l'impiego dei fitoregolatori e per il controllo delle infestanti.

Il beneficiario si impegna per cinque anni ad applicare l'AZIONE A1 su tutta la S.A.U. aziendale investita con colture per le quali sono state elaborate le norme tecniche generali e specifiche di coltura.

L'estensione e l'ubicazione delle superfici interessate all'AZIONE devono rimanere invariate nel quinquennio.

Le norme tecniche generali e specifiche allegate ai Programmi zonali pluriennali agroambientali sono state elaborate per le seguenti colture:

- **colture arboree:**

actinidia, ciliegio, fragola, melo, pero, pesco, susino, albicocco, kaki, vite ed ulivo;

- **colture annuali erbacee di pieno campo:**

barbabietola da zucchero, soia, girasole, mais, sorgo, frumento duro e tenero, orzo, riso;

- **colture orticole:**

aglio, cocomero, asparago, carota, cetriolo (coltura protetta), cipolla, fagiolo, fagiolino (industria e consumo fresco), lattuga, melone, melanzana (coltura protetta e a pieno campo), patata, peperone (coltura protetta e a pieno campo), pisello, pomodoro da industria, pomodoro da mensa (in coltura protetta), spinacio, zucchini.

Per quanto riguarda precisazioni e interpretazioni relative all'utilizzo delle norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo delle colture agricole, nonché alle deroghe territoriali definite sulla base dell'esperienza delle annate agrarie precedenti, si rimanda agli allegati n.10 e n 11 parte integrante alla presente circolare.

9.1.1.1.2.1.) **DEROGHE ALLE PRATICHE FITOSANITARIE E DI CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI**

Eventuali deroghe alle indicazioni illustrate nelle tabelle, relativamente alla difesa ed al diserbo, previste agli allegati dei Programmi zionali pluriennali agroambientali, devono essere richieste al Servizio Fitosanitario regionale che provvederà alla eventuale autorizzazione.

In ogni caso si precisa che le deroghe possono essere concesse solo per il verificarsi di eventi del tutto straordinari.

Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera o fax) dalle aziende interessate, o da loro delegati, precisando:

- l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda;
- la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga;
- l'avversità che si intende combattere;
- le motivazioni tecniche che la giustificano.

Entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta il Servizio Fitosanitario regionale darà una risposta.

Il Servizio Fitosanitario regionale si riserva di eseguire eventuali sopralluoghi per accertare l'effettivo stato fitosanitario delle colture interessate.

Il Servizio Fitosanitario regionale provvederà a trasmettere copia della risposta alla richiesta di deroga al richiedente ed al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio.

Qualora si verificano particolari situazioni epidemiologiche, tali da determinare per ampie zone la necessità di adottare programmi di difesa delle colture diversi da quelli previsti dalle norme tecniche degli allegati precedentemente richiamati, il Servizio Fitosanitario regionale (o zonale) provvederà a darne comunicazione tramite i Bollettini provinciali agrometeorologici.

In tali casi nei Bollettini saranno precisate le soluzioni alternative autorizzate e l'ambito territoriale nelle quali sarà possibile applicarli.

9.1.1.1.3) INTERVENTI DI FERTILIZZAZIONE

L'applicazione di linee tecniche di fertilizzazione si rapporta ai principi della metodologia della produzione integrata. Le tecniche che devono essere rispettate sono riportate nelle "Norme tecniche generali e specifiche di coltura" elaborate appositamente per corrispondere agli obiettivi del presente Regolamento.

Si precisa che per l'esatta interpretazione delle norme specifiche di coltura è necessaria una preventiva ed approfondita lettura delle norme generali.

Per quanto riguarda la fertilizzazione vi è l'obbligo di redigere un "Piano di concimazione, annuale o poliennale per coltura", compilando le voci presenti nell'apposita "scheda piano di concimazione".

I criteri per la redazione dei piani sono riportati nelle norme tecniche generali e nelle norme tecniche per coltura, di cui agli allegati ai Programmi zionali pluriennali agro-ambientali.

Relativamente alle norme tecniche generali e specifiche di coltura si precisa quanto segue a proposito del piano di fertilizzazione:

Si definiscono UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE le superfici caratterizzate in base al:

- tipo di suolo prevalente;
- tipo di avvicendamento e pratica colturale adottata.

Si evidenzia che l'avvicendamento può essere:

- libero o indefinito (dove la successione delle colture viene stabilita anno per anno);
- a ciclo chiuso detta anche rotazione (dove la successione delle colture è stabilita a priori).

Pertanto l'UNITA' OMOGENEA DI GESTIONE si differenzia a parità di terreno prevalente in base al tipo di avvicendamento ed inoltre, a parità di terreno prevalente e di tipo di avvicendamento, si differenzia in base alle pratiche colturali adottate.

Si ribadisce che per l'individuazione delle UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE è necessaria una rilevazione aziendale. A supporto di questa attività la Regione ha predisposto varia documentazione cartografica accompagnata da note di commento. Per il territorio di pianura, presso i Servizi Provinciali Agricoltura, sono consultabili e riproducibili, dietro esplicita richiesta, le seguenti pubblicazioni:

- carta dei suoli 1:50.000 - edizione provvisoria 1:25.000 - commentata dall'allegato Catalogo regionale dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola;
- carte di orientamento alle pratiche colturali in scala 1:50.000 edizione provvisoria 1:25.000 - commentate dalle allegato schede delle delimitazioni, relative al territorio di pianura di Piacenza, Parma sinistra Taro, Modena.

Per quanto riguarda le modalità di prelievo dei campioni di terreno si stabilisce che devono essere prelevati all'interno delle UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE. Considerando che detta UNITA' è composta da più appezzamenti investiti a colture avvicendate tra di loro, si potrà scegliere un solo appezzamento rappresentativo, senza nessuna discriminazione di estensione, per l'intera UNITA' OMOGENEA DI GESTIONE considerata. Le analisi relative a quel campione di terreno potranno essere utilizzate per tutte le colture presenti all'interno delle UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE.

Per l'annata agraria 96/97, ad integrazione di quanto stabilito nelle norme tecniche generali e specifiche di coltura, si stabilisce l'obbligo di avvalersi, per la impostazione dei piani di concimazione, di analisi del terreno per l'azienda che abbia, indipendentemente dalla entità delle superfici, terreni destinati a

- colture erbacee annuali;
- nuovi impianti di colture arboree ed erbacee pluriennali;
- colture orticole.

I certificati di analisi del terreno devono essere rilasciati da laboratori pubblici e/o privati, che adottino metodiche analitiche conformi agli standards regionali (v. norme tecniche generali), non oltre i quattro anni antecedenti la data di presentazione della domanda ed entro il termine tassativo del 15 marzo del 1° anno di applicazione dell'AZIONE.

Tali certificati di analisi devono riportare accanto ad ogni parametro il metodo di analisi utilizzato.

Qualora si opti per tale metodo, le eventuali stime, relative a
tessitura,
pH,
calcare totale,
calcare attivo,

dovranno essere riportate nel modulo 860 (contenuto nella scheda piano di concimazione) da allegarsi al certificato di analisi.

In relazione ai parametri da determinarsi in laboratorio, si precisa che è richiesta l'analisi, del fosforo in forma assimilabile, secondo Olsen (non del fosforo totale, come erroneamente riportato nelle norme tecniche generali e specifiche di coltura).

Si richiede inoltre di allegare la copia della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000, dalla quale siano rilevabili:

- l'individuazione dell'azienda sul territorio;
 - le coordinate degli appezzamenti campionati (v. norme tecniche generali).
- Nel caso di imprecisa definizione della zona, è ammesso l'impiego della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000.

Riguardo alla fertilizzazione con l'impiego di reflui zootecnici, si precisa che questa dovrà essere effettuata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia (L.R. 24 aprile 1995 n. 50 e delibera di Consiglio del 8 marzo 1995 n. 2409 "Piano territoriale regionale per il risanamento delle acque - stralcio per il comparto zootecnico") tenendo conto che in ogni caso non potranno mai essere superate le 170 unità/ettaro/anno.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda l'efficienza dell'azoto contenuto negli ammendanti organici si fa riferimento alla seguente tabella:

Ripartizione percentuale delle differenti quote di azoto contenute in differenti fertilizzanti organici e loro disponibilità nel tempo. Distribuzione ad intervalli non inferiori ad un triennio.			
Tipo di ammendante	1° anno	2° anno	Azoto residuale (1)
Letame bovino	30	20	50
Compost	40	15	45
Pollina	90	-	-

(1) E' una quota di azoto difficilmente degradabile che si rende disponibile solo nel tempo e rappresenta la "forza vecchia" della concimazione organica.

FONTE: Manuale per la gestione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici - Regione Emilia-Romagna 1993 - Rielaborata.

9.1.1.1.4) ROTAZIONI

Per quanto riguarda la rotazione quadriennale prevista dall'AZIONE A1 si precisa che non è ammesso il ritorno della medesima coltura annuale sugli stessi appezzamenti per almeno tre anni. Ciò implica che la coltura praticata il primo anno di impegno può ritornare sullo stesso appezzamento solo durante il quinto anno di impegno.

Ai fini della successione colturale, si precisa altresì che grano tenero, grano duro e orzo sono considerati colture diverse. Per tali colture in ogni caso non è ammessa la monosuccessione (e cioè non è ammessa la successione grano, sia esso tenero o duro, con grano e/o orzo). Esclusivamente per l'area omogenea di collina è ammessa la monosuccessione grano-orzo tenendo conto che, in ogni caso, tale monosuccessione può essere effettuata una sola volta nell'arco del quinquennio di impegno.

La superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale inerenti la rotazione stessa e/o ad altri fattori.

Si ritiene necessario precisare che per quanto riguarda la successione delle colture poliennali (arboree) non è necessario la pausa di un anno se la coltura che succede è coltivata con un portainnesto di specie diversa da quello della coltura precedente.

9.1.1.1.5) DEROGHE ALLE PRATICHE DI FERTILIZZAZIONE

Eventuali deroghe alle indicazioni illustrate, relativamente alla fertilizzazione e alla rotazione, previste agli allegati dei Programmi zionali pluriennali agroambientali, devono essere richieste all'Assessorato Agricoltura che provvederà alla eventuale autorizzazione.

Anche in questo caso si precisa che le deroghe possono essere concesse solo per il verificarsi di eventi del tutto straordinari.

Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera o fax) dalle aziende interessate, o da loro delegati, precisando:

- l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda;
- la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga;
- la tecnica alla quale si intende derogare e quella che si propone di adottare in alternativa;
- le motivazioni tecniche che giustificano la proposta alternativa.

Allo scopo di consentire l'espressione di un parere, e per consentire la esecuzione di eventuali sopralluoghi in azienda, si richiede di presentare con sufficiente anticipo la richiesta di deroga.

L'Assessorato regionale provvederà a trasmettere copia della risposta alla richiesta di deroga al richiedente ed al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio.

Qualora si verificano particolari situazioni, tali da determinare per ampie zone la necessità di adottare pratiche agronomiche diverse da quelle previste dalle norme tecniche degli allegati precedentemente richiamati, l'Assessorato regionale provvederà a darne comunicazione tramite i Bollettini provinciali agrometeorologici.

In tali casi nei Bollettini saranno precisate le soluzioni alternative autorizzate e l'ambito territoriale nelle quali sarà possibile applicarli.

9.1.1.2.) SCHEDE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Durante il corso dei cinque anni di impegno, il beneficiario è tenuto a redigere le schede di autocertificazione, di cui all'allegato dei Programmi zionali agro-ambientali.

Le schede di autocertificazione si dovranno sempre accuratamente compilare (a penna o comunque con sistemi non cancellabili), secondo le modalità riportate nelle "Norme tecniche generali" e nelle istruzioni contenute nell'allegato n. 12 "Istruzioni per la compilazione della scheda di autocertificazione e scheda piano di concimazione". Tali schede, che devono essere sottoscritte da parte del richiedente al termine dell'annata agraria, sono composte da: scheda campo colture arboree ed erbacee; scheda magazzino fitofarmaci e fertilizzanti; scheda piano di concimazione.

A tal proposito si evidenzia che:

- a) le aziende che nell'annata agraria 1996/97 aderiscono per il primo anno all'AZIONE A1 è necessario:
- registrare la scheda di magazzino dei fertilizzanti e dei fitofarmaci dal 1° novembre al 31 ottobre (a tal proposito si evidenzia che verrà ritenuto valido come di inventario iniziale, quello finale dell'anno precedente);
 - redigere entro il 31 marzo 1997 il "Piano di concimazione" annuale e/o poliennale per coltura. Pertanto la scheda "piano di concimazione" ed i relativi allegati devono essere reperibili presso l'azienda a partire dal 1° aprile del primo anno di applicazione dell'azione;

- aggiornare le schede di autocertificazione entro le 24 ore successive alla realizzazione delle operazioni tecniche.
- b) le aziende che hanno già aderito nelle annate agrarie precedenti all'AZIONE A1 devono:
- registrare la scheda di magazzino dei fertilizzanti e dei fitofarmaci dal 1° novembre al 31 ottobre (a tal proposito si evidenzia che verrà ritenuto valido come di inventario iniziale, quello finale dell'anno precedente);
 - redigere entro il 28 febbraio 1997 il "Piano di concimazione" annuale e/o poliennale per coltura;
 - aggiornare le schede di autocertificazione entro le 24 ore successive alla realizzazione delle operazioni tecniche;
- c) è possibile la gestione informatizzata della scheda di autocertificazione, tenendo conto che:
- la gestione informatizzata deve essere sottoposta a parere di conformità da parte dell'Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;
 - la gestione informatizzata non deve in alcun modo:
 - modificare le modalità di registrazione dei dati richiesti;
 - pregiudicare la possibilità della esecuzione dei controlli.

9.1.1.2.1.) PIANO DI ROTAZIONE

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari dovranno corredare la domanda con il piano della rotazione (minimo quadriennale) da formulare attraverso il riparto colturale aziendale relativo ai cinque anni d'impegno, indicando sulla planimetria catastale per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente, tenendo conto che non è ammesso il ritorno della medesima coltura annuale sugli stessi appezzamenti per almeno 3 anni.

Qualora si verifichino eventi meteorologici, di mercato ecc., successivamente alla presentazione della domanda, tali che non consentano il normale svolgimento della programmazione colturale prevista, la variazione al riparto colturale dell'annata e le relative variazioni al piano di concimazione, dovranno essere formalizzate aggiornando nuovi modelli P1 da consegnare entro il 31 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura, che provvederà a dichiararne l'ammissibilità.

9.1.1.2.2.) ALTRA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario dovrà essere in grado di documentare se richiesto:

- la resa media ottenuta per le colture annuali e poliennali ammesse durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici eccezionali o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito;
- la resa ottenuta nell'annata, rispettivamente per le colture annuali e pluriennali.

Si precisa che le suindicate rese richieste sono funzionali esclusivamente a scopi di natura statistica prefissati dai Programmi zionali agroambientali.

9.1.1.2.3.) LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui sopra deve essere conservata in copia o in originale presso la sede aziendale, il cui indirizzo deve essere segnalato in domanda per eventuali verifiche da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Si stabilisce inoltre che la sede di conservazione della documentazione, deve essere esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda e che tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'impegno.

9.1.1.3) IMPORTI DEGLI AIUTI PREVISTI

Gli importi degli aiuti sono calcolati in ECU/ha come di seguito riportato:

AZIONE A1	Colture			
	Annuali con aiuti Reg. CEE 1765/92	altre annuali e pascoli	oliveti specializzati	altre perenni e vigneto
Aree ordinarie	108,7	193,2	314,0	543,2
Aree preferenziali	157,0	241,6	386,4	676,2

Si evidenzia che qualora le superfici aziendali, esclusivamente per le aziende non composte da più corpi, ricadano per oltre il 50% nelle aree preferenziali, la SAU totale aziendale verrà considerata in area preferenziale.

Di contro se l'azienda ricade nelle aree preferenziali per una porzione inferiore al 50%, o sia composta da corpi separati, si considerano interamente inserite nelle aree preferenziali le sole particelle catastali ricadenti anche solo parzialmente in tale aree.

Le superfici a fragola vengono accettate con riserva relativamente all'entità del premio, in quanto la Commissione Europea è orientata a considerare la fragola come coltura annuale. Diversamente da quanto ritiene la Regione Emilia-Romagna, che ha richiesto la modulazione del premio previsto per coltivazioni perenni, pertanto l'aiuto erogato sarà quello previsto per le colture annuali.

Si evidenzia che la coltura dell'asparago gode degli aiuti previsti per le "altre colture annuali e i pascoli".

Le norme tecniche generali e specifiche di coltura vengono integrate con quelle relative alla coltura del **riso e dell'ulivo**, riportate in ALLEGATO 9.

Pertanto sono **ammesse agli aiuti**, di cui all'art. n. 4 del Reg. (CEE) n. 2078/92, le colture del **riso e dell'ulivo** e specificatamente si evidenzia che la coltura del **Riso** gode degli aiuti previsti per le "altre colture annuali e i pascoli".

Considerando che dette norme sono all'esame dei competenti uffici della Commissione U.E., in attesa di approvazione definitiva gli Enti delegati sono autorizzati ad **accogliere con riserva** le relative domande di impegno e di aiuto.

9.1.1.4) SUPERFICI INTERESSATE DALL'AZIONE A1 NON OGGETTO DI AIUTO

1. Qualora siano presenti anche **superfici in affitto** la cui disponibilità di conduzione sia inferiore al periodo di durata dell'impegno, per le quali la domanda e l'impegno stesso, eventualmente, non possono essere sottoscritti anche dal proprietario, il richiedente è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE A1 anche su tali superfici, ma per le stesse non potrà godere degli aiuti previsti. In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello PI A.I.M.A. con il codice d'intervento SOS; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato PI la dicitura "AGRICOLTURA INTEGRATA/superfici in affitto interessate all'AZIONE A1 non oggetto di aiuto".
2. Le superfici sulle quali si applica il regime di aiuti di cui al **Regolamento (CEE) n. 2328/91 - TITOLO VII**, possono essere mantenute, congiuntamente alle superfici per cui si presenta domanda per l'AZIONE A1. Esse dovranno essere registrate separatamente in un modello PI - A.I.M.A. con il codice di intervento SOA; a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato PI la dicitura "AIUTI DI CUI AL TITOLO VII DEL REG. (CEE) 2328/91/superfici non interessate all'AZIONE A1 e non oggetto di aiuto".
3. Le superfici investite a **colture non previste** dalle norme tecniche specifiche e generali di coltura o destinate a **set-aside** di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 2328/91 e 1765/92 (sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Regolamento 1765/92 e destinate a produzioni per usi non alimentari, qualora esistenti, dovranno essere rispettate le norme tecniche specifiche e generali di coltura) non sono ammesse ad aiuto. Tali superfici, se presenti in azienda, dovranno essere registrate separatamente in un modello PI - A.I.M.A. con il codice di intervento SOO; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato PI la dicitura "AGRICOLTURA INTEGRATA/superfici non oggetto di aiuto.
Qualora siano presenti superfici investite a colture non previste dalle norme tecniche specifiche e generali di coltura e a **set-aside** rotazionale, esse potranno essere messe in rotazione secondo quanto disposto dai Programmi zionali pluriennali agroambientali. Tali superfici potranno pertanto variare di ubicazione e di estensione. La variazione di estensione può essere realizzata sia in diminuzione che in aumento, tenendo conto che se la variazione della S.A.U. non oggetto di aiuto (es.: set-aside) è in aumento, questo non può essere superiore all'equivalente del 25% della estensione della superficie originaria per la quale si è richiesto l'aiuto di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92.
4. Qualora l'azienda preveda di effettuare **coltivazioni in secondo raccolto** si precisa che:
 - possono godere degli aiuti previsti esclusivamente le colture di primo raccolto;
 - le colture di secondo raccolto non potranno godere del regime di aiuti previsti e dovranno essere comunque assoggettate al rispetto delle norme tecniche generali e specifiche di coltura e specificatamente per la fertilizzazione azotata si stabilisce che sullo stesso appezzamento durante l'annata agraria è in ogni caso obbligatorio rispettare il limite massimo di fertilizzazione azotata corrispondente a 170 unità per ettaro/per anno.
Tali superfici dovranno essere registrate in apposito modello PI- A.I.M.A. con il codice di intervento SOR; a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del

quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA INTEGRATA - colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto".

5. Le aziende che intendono aderire all'AZIONE A1 pur avendo una parte della propria S.A.U. investita con colture coltivate secondo il Reg. (CEE) 2092/91 che intendono mantenere tale, non sono escluse dal regime di aiuti di cui al Regolamento in oggetto relativamente all'AZIONE A1 stessa per la restante superficie. Di detti aiuti non potranno però beneficiare quelle superfici su cui è praticata l'agricoltura biologica. In tali casi gli imprenditori dovranno integrare la documentazione già necessaria per l'adesione all'AZIONE A1 con quella attestante l'effettiva adesione al Reg. (CEE) n. 2092/91 per le superfici aziendali interessate; tale documentazione dovrà essere conservata in azienda dichiarando il luogo di reperibilità ed, qualora richiesta, esibita all'atto dei controlli. gli imprenditori dovranno inoltre integrare quanto richiesto a corredo della domanda di aiuto e di adesione all'AZIONE A1 della:
- indicazione delle superfici aziendali di cui al Reg. (CEE) 2092/91, sulla planimetria catastale aziendale con riparto colturale inerente la rotazione prevista (minimo quadriennale) durante il periodo di impegno e indicante per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente;
 - indicazione, con codice di intervento SOO, delle superfici aziendali di cui al Reg. (CEE) 2092/91, sull'allegato P1 A.I.M.A. e P2 regionale.
6. In merito alle aziende che hanno aderito all'impegno a) e che pertanto devono assoggettare la totalità della SAU a quanto disposto dalle AZIONI A1 o A2, che nel contempo hanno aderito ad iniziative di **ricerca-sperimentazione** che insistono sulle superfici oggetto di impegno si notifica quanto segue:
- tali aziende devono comunicare ai Servizi Provinciali Agricoltura competenti per territorio l'esatta estensione ed ubicazione delle superfici interessate dalla ricerca-sperimentazione e l'ente e/o gli organismi pubblici o privati organizzatori della prova. Qualora tali sperimentazioni siano state applicate successivamente alla presentazione della domanda, le variazioni intervenute dovranno essere consegnate entro il 30 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura;
 - tali superfici non potranno godere dell'aiuto comunitario se le tecniche praticate sono in contrasto con quanto disposto dall'AZIONE sottoscritta di cui all'impegno a) e pertanto dovranno essere segnalate nel modello P1 e P2 (da trasmettere agli SPA) con il codice SOO;
 - le operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione dovranno essere comunque registrate secondo quanto disposto dall'AZIONE sottoscritta di cui all'impegno a) trascrivendo i prodotti e le utilizzazioni relative in modo da consentire ai controlli una loro rapida individuazione;

9.1.2) AZIONE A2 "Agricoltura biologica"

9.1.2.1.) ZONE DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE A2

Questa AZIONE si applica in pianura, collina e montagna e senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

9.1.2.2.) CONDIZIONI

9.1.2.2.1.) TECNICHE DI CONDUZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA.

Il beneficiario si impegna per 5 anni ad impiegare le metodologie produttive biologiche, relative alla concimazione, l'ammendamento del terreno, la difesa dai parassiti e ad altre operazioni agronomiche secondo quanto previsto dalle norme per la produzione biologica di cui allegato I e all'allegato II, punto A e B del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto disposto, relativamente alle altre tecnologie colturali, dai Programmi zionali agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna.

Tali norme e metodi dovranno essere applicati sulla totalità della S.A.U.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, detta condizione potrà essere rispettata anche solo su uno o più di essi singolarmente intesi.

Ciò premesso, sono ammesse all'aiuto anche le aziende o quei corpi aziendali interessati all'AZIONE A2, che adottano i metodi dell'agricoltura biologica solo su parte della superficie, purché, al termine del periodo d'impegno, tutta la superficie aziendale, o dei corpi singoli, risulti coltivata secondo i principi stessi e nel rispetto delle altre condizioni descritte per la presente azione.

In questo caso è necessario che:

- annualmente sia riconvertito almeno il 20% (la restante parte nell'ultimo anno; nulla impedisce di accelerare la riconversione in tempi più brevi) della S.A.U. che risultava non biologica all'inizio dell'impegno;
- sulle restanti superfici, in attesa di riconversione, dovrà essere applicata comunque l'AZIONE "A1", mentre verrà corrisposto ad esse il premio previsto per l'AZIONE A2.

A tal proposito si ribadisce che detta prescrizione deve essere attuata anche se l'azienda, o quel corpo aziendale aderente all'AZIONE A2, è situata nell'area omogenea di montagna dove, altrimenti l' AZIONE A1 non è prevista.

In quest'ultimo caso, per le colture praticate seguendo le norme tecniche previste per l' AZIONE A1 sulle superfici equiparate all'AZIONE A2, il controllo è demandato ai Servizi Provinciali Agricoltura, che in occasione della verifica aziendale provvederanno a concordare l'eventuale presenza dei rappresentanti degli Organismi di controllo delle aziende biologiche per effettuare ispezioni mirate nei campi di propria competenza.

9.1.2.2.2.) AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALL'AZIONE A2 ED OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE D1.

Il richiedente ha l'obbligo di rispettare inoltre le condizioni previste dall'AZIONE D1 dei "Programmi zionali pluriennali agro-ambientali dell'Emilia-Romagna" (conservazione e/o realizzazione su di una superficie aziendale pari ad almeno il 5% della S.A.U. aziendale in pianura, 10% in collina e 15% in montagna di elementi naturali e paesaggistici), senza che ciò comporti il cumulo dei rispettivi premi sulla medesima superficie, avendo comunque riconosciuto per la superficie interessata all'AZIONE D1 il relativo aiuto previsto.

Qualora i corpi aziendali siano nettamente separati, l'AZIONE D1 viene applicata solo su quelli per cui è stata inoltrata la domanda di adesione per l'AZIONE A2.

9.1.2.2.3.) AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALL'AZIONE A2 SITUATE NELLE ZONE OMOGENEE DI COLLINA-MONTAGNA ED OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE D1.

Le aziende, ricadenti nelle zone omogenee di collina e montagna, che intendono aderire all'AZIONE A2, qualora presentino la superficie aziendale già investita da superfici boscate e/o arbustate o ad altri elementi naturali anche non corrispondenti alle specifiche tipologie previste, ma aventi una estensione pari ad almeno la percentuale di elementi naturali richiesta dalla stessa AZIONE D1 per le rispettive zone omogenee, soddisfano le condizioni di cui all'AZIONE D1 senza necessità di attuare ulteriori interventi. Pertanto, anche se tali aziende possono accedere al regime di aiuti di cui all'AZIONE A2, rimane inteso che non potranno beneficiare degli aiuti previsti per l'AZIONE D1 tenendo conto che gli elementi naturali in esse presenti non corrispondono puntualmente alle condizioni/criteri di applicazione prescritte dalla stessa AZIONE D1.

9.1.2.2.4.) ROTAZIONI.

E' fatto obbligo, durante il periodo quinquennale di impegno, dell'inserimento sistematico in ogni rotazione prevista di una leguminosa annuale o poliennale (colture miglioratrici) e una coltura da sovescio (coltura Intercalare da effettuare almeno una volta ogni due anni), secondo lo schema di successione di seguito indicato:

- a) Coltura da rinnovo (es. bietola, mais, patata, pomodoro, girasole, ecc.);
- b) Coltura depauperante (es. frumento, orzo, avena, riso, ecc.);
- c) Coltura miglioratrice (es. prati di graminacee, prati di leguminose e leguminose in genere);
- d) Coltura depauperante.

La superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale inerenti la rotazione prevista dai Programmi zionali agro-ambientali e/o ad altri fattori.

Si esclude in ogni caso la monosuccessione.

Resta inteso che le superfici investite a colture erbacee poliennali (es.: medicaie o prati poliennali permanenti) possono insistere sulla medesima superficie fino a conclusione del proprio ciclo produttivo.

9.1.2.3.) CRITERI

L'estensione e l'ubicazione delle superfici interessate all'azione devono rimanere invariate nel quinquennio.

Per le aziende che aderiscono per il primo anno all'AZIONE A2 è fatto obbligo di allegare alla presentazione della domanda:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, dal quale risulti che l'azienda ha notificato l'attività, con relativa data di notificazione, all'Organismo di controllo prescelto e riconosciuto dalla normativa nazionale vigente e che effettivamente è sottoposta ai controlli previsti;
- il riparto colturale, evidenziando sulla planimetria catastale gli appezzamenti ad agricoltura biologica e quelli soggetti all'AZIONE A1 (nei casi di riconversione parziale della SAU), ed anche le superfici di cui all'AZIONE D1.

Si precisa che il riparto colturale, da presentare a corredo della domanda, dovrà in ogni caso evidenziare sulla planimetria catastale gli appezzamenti interessati ai diversi investimenti produttivi e improduttivi o destinati ad altri regimi di aiuti (set-aside ecc.).

Qualora si verificano eventi meteorologici, di mercato ecc., successivamente alla presentazione della domanda, riconosciuti ed accertati dal Servizio Provinciale Agricoltura, tali che non consentano il normale svolgimento della programmazione colturale prevista, la variazione al riparto colturale annuale dovrà essere indicata aggiornando un nuovo modello P1, consegnandolo entro il 31 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura, che provvederà a dichiararne l'ammissibilità.

Inoltre alla presentazione della domanda si devono allegare i moduli P1 avendo cura che ciascuno di essi sia relativo ad uno soltanto dei codici tipo di intervento previsti dall'allegato regionale P2. A tale proposito si fa presente che all'atto della compilazione dell'allegato P1 - A.I.M.A. si riportano le superfici iscritte alla colonna AZIONE A1+A2 di cui all'allegato Regione P2 con i relativi codici di intervento.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il beneficiario che ha aderito per il primo anno all'AZIONE A2, pena l'esclusione dagli aiuti, deve presentare al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, un attestato rilasciato dall'Organismo di controllo comprovante il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'azienda all'albo.

Tutte le aziende che hanno aderito nelle passate annate agrarie, sia quelle che aderiscono per il primo anno all'AZIONE A2, devono presentare ogni anno, entro il 20 settembre, al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, una dichiarazione dell'Organismo di Controllo attestante le ispezioni effettuate, la data, le inadempienze rilevate e le relative sanzioni. Tuttavia tali dati potranno essere trasmessi al Servizio Provinciale Agricoltura, anche da parte dell'Organismo di controllo, previo accordo, anche su supporto informatico.

9.1.2.4.) IMPORTI DEGLI AIUTI PREVISTI

Ai fini della erogazione dei premi, l'entità dell'aiuto è definito su tutto il territorio regionale, senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

Gli aiuti sono calcolati in ECU/ha secondo la tabella seguente:

AZIONE A2	Colture			
	annuali con aiuti Reg. CEE 1765/92	altre annuali	oliveti specializzati	altre perenni e vigneto
Aree preferenziali e ordinarie	181,1	301,9	483,0	845,3

Si evidenzia che le superfici a pascolo per le quali si richiede l'aiuto in applicazione dell'AZIONE A2, sono quelle sulle quali possono essere praticate anche altre coltivazioni e che, comunque, non possono beneficiare di aiuto quelle censite in catasto come tali e che allo stato di fatto risultano essere in evidente stato di degrado o di abbandono.

Si precisa che la coltura dell'asparago è considerata agli effetti della rendicontazione "Altra coltura annuale e pascolo"; si precisa inoltre che le colture non previste dalle norme tecniche specifiche di cui all'AZIONE A1 dovranno essere coltivate secondo le norme previste dal Reg. (CEE) n. 2092/91 sino dall'inizio dell'impegno.

9.1.2.5.) SUPERFICI INTERESSATE DALL'AZIONE A2 NON OGGETTO DI AIUTO

1. Qualora siano presenti anche **superfici in affitto** la cui disponibilità di conduzione sia inferiore al periodo di durata dell'impegno, per le quali la domanda e l'impegno stesso, eventualmente, non possono essere sottoscritti anche dal proprietario, il richiedente è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE A2 anche su tali superfici, ma per le stesse non potrà godere degli aiuti previsti.

In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - A.I.M.A. con il codice di intervento S0S; a tale codice, seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA BIOLOGICA/superfici in affitto interessate all'AZIONE A2 non oggetto di aiuto".

2. Le superfici destinate a set-aside di cui ai **Regolamenti (CEE) nn. 2328/91 e 1765/92** non sono ammesse ad aiuto. Tali superfici, se presenti in azienda, dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - A.I.M.A. con il codice di intervento S00; a tale codice, seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA BIOLOGICA/superfici non oggetto di aiuto".

Qualora siano presenti superfici investite a set-aside rotazionale, esse potranno essere messe in rotazione secondo le norme previste dai Programmi zionali pluriennali agroambientali. Tali superfici potranno pertanto variare di ubicazione.

Sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Regolamento 1765/92 e destinate a produzioni per usi non alimentari, qualora esistenti, dovrà essere rispettato quanto previsto per l'AZIONE A2 senza che ciò comporti il diritto ad usufruire degli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) n. 2078/92.

3. Le superfici sulle quali si applica il regime di aiuti di cui al **Regolamento (CEE) n. 2328/91 - TITOLO VII**, possono essere mantenute, congiuntamente alle superfici per cui si presenta domanda per l'**AZIONE A2**. Esse dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - A.I.M.A. con il codice di intervento SOA; a tale codice seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "**AIUTI DI CUI AL TITOLO VII DEL REG. (CEE) 2328/91/superfici non interessate all'AZIONE 2 e non oggetto di aiuto**".
4. Le aziende non ricadenti nella casistica dei corpi separati, che intendono aderire all'**AZIONE A1** pur avendo una parte della propria S.A.U. investita con colture coltivate secondo il Reg. (CEE) 2092/91 che intendono mantenere tale, non sono escluse dal regime di aiuti di cui al Regolamento in oggetto relativamente all'**AZIONE A1** stessa per la restante superficie. Sia di detti aiuti che di quelli previsti dall'**AZIONE A2** non potranno però beneficiare quelle superfici su cui è praticata l'agricoltura biologica.
In tali casi gli imprenditori dovranno integrare la documentazione già necessaria per l'adesione all'**AZIONE A1** con quella attestante l'effettiva adesione al Reg. (CEE) n. 2092/91 per le superfici aziendali interessate; tale documentazione dovrà essere conservata in azienda, dichiarando il luogo di reperibilità ed esibita, qualora richiesta, all'atto dei controlli.
Gli imprenditori dovranno inoltre integrare quanto richiesto a corredo della domanda di aiuto e di adesione all'**AZIONE A1** della:
- a) indicazione delle superfici aziendali di cui al Reg. (CEE) 2092/91, sulla planimetria catastale aziendale con riparto **colturale inerente la rotazione prevista** (minimo quadriennale) durante il periodo di impegno e indicante per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente;
 - b) indicazione, con codice di intervento SOO, delle superfici aziendali di cui al Reg. (CEE) 2092/91, sull'allegato P1 A.I.M.A..
5. Qualora l'azienda preveda di effettuare coltivazioni in secondo raccolto si precisa che:
- possono godere degli aiuti previsti esclusivamente le colture di primo raccolto;
 - le colture di secondo raccolto non potranno godere del regime di aiuti previsti e dovranno essere comunque assoggettate alle norme tecniche stabilite.
- Tali superfici dovranno essere registrate in apposito modello P1- A.I.M.A. con il codice di intervento SOR: a tale codice seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "**AGRICOLTURA BIOLOGICA - colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto**".

9.2.) Impegno b)

Estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli previsti dall'impegno a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei seminativi in prati o pascoli estensivi.

L'impegno b) non è applicabile sulle superfici interessate dall'impegno a); le superfici investite a foraggiere su cui vengono applicate le azioni di cui al presente impegno non possono usufruire di aiuti relativi ad altre azioni previste dalla presente circolare. I produttori agricoli non possono godere per le stesse superfici degli aiuti previsti dall'art. 3, e dall'art. 2 paragrafo 3, terzo comma, lettera a) del Reg. (CEE) n. 2328/91. Tale impegno si applica attraverso:

- l'AZIONE B1 - pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura ed in collina;
- l'AZIONE B2 - gestione dei terreni con regime sodivo;
- l'AZIONE B3 - pratiche agronomiche da introdurre o mantenere nei vigneti già esistenti e nei frutteti di collina e montagna.

9.2.1.) AZIONE B1 "pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura ed in collina".

Le pratiche agronomiche previste hanno lo scopo di ridurre almeno del 20% il livello medio annuo delle singole produzioni oggetto dell'impegno rispetto al biennio precedente, costituente il periodo di riferimento.

9.2.1.1.) CONDIZIONI

Le colture annuali ammesse all'estensivizzazione sono:

- cereali autunno-vernini, mais, riso, sorgo, soia, girasole, cipolla, patata, pomodoro da industria, cocomero, melone e barbabietola.

Sono escluse le colture annuali coltivate in serra.

Il beneficiario è obbligato a investire, nell'ambito della rotazione aziendale quinquennale programmata, tutta la S.A.U. coinvolta dalle colture ammesse, che comunque dovranno essere almeno due tra quelle previste, per le quali è sottoscritto l'impegno.

Si ribadisce che per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'avvicendamento colturale, questi non prevedono in alcun modo obblighi particolari ad eccezione del divieto assoluto di successione della stessa coltura annuale nell'anno successivo a quello in cui è stata praticata e così pure la successione del cocomero dopo le cucurbitacee, le solanacee, l'aglio ed il fagiolino.

Sulle colture erbacee annuali devono essere impiegate le seguenti tecniche agronomiche:

- arature non superiori a 30 cm. per cipolle, pomodoro, cocomero, melone, mais, barbabietola, patata, riso e sorgo; per la patata, il pomodoro e la bietola è ammessa anche la ripuntatura;
- aratura non superiore a 20 cm. o semina sul sodo per i cereali autunno-vernini, soia e girasole;
- per il riso è ammessa solo la semina in asciutto;
- semina a file binate dei cereali autunno-vernini, per l'effettuazione di un intervento di sarchiatura; è consentito per ogni anno un intervento di diserbo chimico in post-emergenza;
- è proibita la successione della stessa coltura e la successione del cocomero dopo le cucurbitacee, le solanacee, l'aglio ed il fagiolino;
- esclusione degli interventi irrigui, fatti salvi quelli necessari al soddisfacimento idrico minimo indispensabile alla sopravvivenza della coltura. Qualora disponibili i Bollettini provinciali agrometeorologici, dovranno essere adottate le prescrizioni relative alle necessità fisiologiche della coltura specifica.

Riduzione della densità di semina:

- grano duro 320-330 semi germinabili/mq; (da calcolarsi in base alla germinabilità e al peso delle cariossidi; comunque non deve mai essere superata una quantità di seme per ettaro di kg. 170);
- grano tenero 360-380 semi germinabili/mq; (da calcolarsi in base alla germinabilità e al peso delle cariossidi; comunque non deve mai essere superata una quantità di seme per ettaro di kg. 170);
- mais classe 300 5-6 piante/mq; pari a 2,5 unità da 25.000 semi ad ettaro;
- mais classe 400-500 4-5 piante/mq; pari a 2 unità da 25.000 semi ad ettaro;
- mais classe 600-700 3,5-4,5 piante/mq; pari a 1,8 unità da 25.000 semi ad ettaro;
- barbabietola 6-7 piante/mq; pari a 0,9 unità da 100.000 semi ad ettaro;
- soia (non oltre) 25 piante/mq; pari a 2 unità da 150.000 semi ad ettaro;
- riso (non oltre) 150 Kg. di seme/ha;
- girasole 5-6 piante/mq; pari ad 1 unità da 75.000 semi ad ettaro;
- sorgo 30-35 piante/mq. pari a 15 kg./ettaro di seme;
- pomodoro seminato fila singola 4-6 piante/mq pari a 1 kg. di seme ad ha;
- pomodoro seminato fila binata 6-8 piante/mq pari a 1 kg. di seme ad ha;

- pomodoro trapiantato fila singola 2,5-3,5 piante/mq;
- pomodoro trapiantato fila binata 3,5-5 piante/mq.

9.2.1.2.) CRITERI

Per accedere agli aiuti previsti per l'AZIONE B1 il richiedente deve corredare la domanda con i seguenti documenti:

- il riparto colturale aziendale indicato sulla planimetria catastale e la rotazione agraria programmata nel corso del quinquennio, con la descrizione della successione colturale individuata per ogni appezzamento. L'estensione e l'ubicazione delle superfici interessate all'azione devono rimanere invariate nel quinquennio; la superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze di organizzazione aziendale inerenti la rotazione stessa. Qualora per cause eccezionali la ripartizione colturale prevista dai moduli P1 dell'A.I.M.A. subisca variazioni dopo la presentazione delle domande il beneficiario, aggiornando un nuovo modello P1, è tenuto a darne comunicazione entro il 31 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura che provvederà a verificarne l'ammissibilità.
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la resa media ottenuta, relativamente alle colture annuali per le quali è stato richiesto l'impegno, durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella di presentazione della domanda. In una sede, dichiarata all'atto della domanda, deve essere reperibile la documentazione (fatture, bolle di consegna, altri documenti amministrativi) comprovante la resa media degli anni di riferimento. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi eccezionali (meteorici e/o attacchi parassitari dannosi alla produzione), si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito, inoltre, alla presentazione della domanda si devono allegare i moduli P1 avendo cura che ciascuno di essi sia relativo ad uno soltanto dei codici tipo di intervento previsti dall'allegato regionale P2.

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a:

- documentare la resa annuale ottenuta per le colture interessate; Si ribadisce che è necessario dimostrare al termine di ogni annata agraria la riduzione del 20% della produzione media annuale delle singole colture oggetto di impegno rispetto alla media del periodo di riferimento.
In casi eccezionali può accadere che in alcune annate, ancorché le azioni siano state correttamente applicate, l'azienda non abbia potuto ridurre le produzioni rispetto al livello medio del periodo di riferimento, in tal caso l'azienda deve poter dimostrare ai tecnici preposti ai controlli, che la media annua della produzione calcolata sulla base delle annate già trascorse risulti conforme all'impegno sottoscritto;
 - provvedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli adempimenti" (allegato n. 7).
Le annotazioni delle operazioni agronomiche previste dai "Programmi" devono essere effettuate entro 24 ore dalla loro attuazione.
Al termine dell'annata agraria la scheda deve essere sottoscritta dal beneficiario dell'aiuto.
- La sede di conservazione della documentazione di cui sopra è quella dichiarata alla presentazione della domanda.

La superficie minima per usufruire dell'aiuto per l'estensivizzazione deve essere pari o superiore a ettari 2.

9.2.1.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

Poiché l'AZIONE B1 può essere attuata solo nelle zone omogenee di pianura e di collina, nell'ambito delle stesse, l'aiuto è diversificato in base alla tipologia colturale ed in funzione delle aree preferenziali o ordinarie. Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Prospetto di attribuzione degli aiuti in ECU/Ha di cui all'AZIONE B1:		
Zone omogenee	Colture annuali erbacee	altre colture annuali
pianura	con aiuti di cui al Reg. (CEE)	
collina	1765/92	
Aree preferenziali	157,0	253,6
Aree ordinarie	96,6	181,1

Le aree preferenziali sono quelle contraddistinte dai nn. 1, 2, 4, 5, 6, di cui all'allegato n. 4.

9.2.2.) AZIONE B2 "Gestione dei terreni con regime sodivo".

In relazione all'applicazione dell'AZIONE B2 sono previste, nell'ambito delle zone omogenee di collina e di montagna, le aree ordinarie e le aree preferenziali che sono contraddistinte dai nn. 1, 2, 4, 5 e 6, di cui all'allegato n. 4.

Nell'ambito della pianura, solo le aree preferenziali godono del beneficio degli aiuti di cui alla presente azione, e solo quelle aree caratterizzate dai nn. 2, 4 e 6 di cui all'allegato n. 4; sono quindi escluse dagli aiuti le aree ordinarie.

L'AZIONE B2 è caratterizzata da tre tipi di interventi agronomici:

- INTERVENTO B2I -** riconversione dei seminativi in prati permanenti e/o pascoli;
- INTERVENTO B2T -** trasemine sui medicai, affermati o a fine ciclo, di specie graminacee prative di lunga durata;
- INTERVENTO B2M -** mantenimento dei prati permanenti e/o pascoli, a condizione che siano stati convertiti da seminativo nell'arco dei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di impegno, oppure si tratti di superfici a seminativo convertite a pascolo in applicazione del Reg. (CEE) n. 2328/91 a partire dalla scadenza del periodo di impegno.

9.2.2.1) CONDIZIONI

Nell'ambito dell'intervento B2I devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- sulle superfici a seminativo effettuare impianti a prati permanenti e/o pascoli impiegando un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee alla dose di almeno 45-50 Kg/ha; sono equiparati a seminativi a partire dalla scadenza del periodo di impegno i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91;
- all'impianto è ammessa unicamente la distribuzione di fertilizzanti organici o di concimi azotati in misura massima di 50 unità/Ha;
- questo intervento deve essere attuato dal primo anno e la superficie deve mantenere la medesima destinazione per tutto il periodo di impegno.

Il beneficiario si impegna per almeno cinque anni ad attuare l'AZIONE B2 con l'obbligo di:

- controllare le erbe infestanti senza ricorrere ai diserbanti chimici;
- effettuare la scerbatura manuale e/o meccanica delle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati all'aiuto;
- non impiegare concimi chimici (ad eccezione che all'impianto, nel caso dell'intervento B2I) e fitofarmaci;
- effettuare la distribuzione eventuale di liquami di allevamento nella quantità e secondo le modalità previste da un apposito piano, redatto in conformità alle disposizioni della L.R. n. 7/83 e successive modificazioni e debitamente approvato dalle Autorità competenti; in ogni caso le unità di azoto totale (compreso l'azoto derivante dall'eventuale pascolamento) non potranno essere superiori a 170 unità/ha per anno;
- mantenere pulita nei pascoli la superficie da essenze arbustive infestanti ed inoltre mantenere in efficienza recinti e punti di abbeverata, qualora esistenti;
- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio;
- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1,4 UBA/ha.

Si assume che le unità di azoto, derivanti dalle deiezioni annuali di un carico di 1,4 U.B.A./ha foraggere è pari a 170 unità.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad 1 ettaro anche in particelle non contigue

9.2.2.2.) CRITERI

In merito alle domande presentate per l'annata agraria 1993/94, di cui all'AZIONE B2, intervento B2M, si ribadisce che le superfici con i requisiti di ammissibilità disposti dalla circolare del 4/5/1994, prot. n. 15473/4.2, potranno godere dell'aiuto nelle modalità stabilite per il periodo di impegno sottoscritto.

Il richiedente, alla presentazione della domanda, deve produrre in allegato la copia dell'estratto di mappa con evidenziata le superfici interessate all'aiuto;

Durante il periodo di impegno il beneficiario è obbligato ad annotare su un'apposita scheda, o registro, al massimo entro 24 ore dalla realizzazione, le operazioni agronomiche effettuate in base a quanto previsto dai Programmi zionali agro-ambientali; la sede di conservazione della documentazione di cui sopra è quella esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda, e al termine di ogni annata il responsabile dell'azienda deve apporre la firma per la conferma. Sulla stessa scheda saranno registrate le informazioni relative il carico di UBA sulla superficie prativa e a pascolo.

9.2.2.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo del premio di cui all'azione B2 espresso in ECU/ettaro è illustrato nella tabella seguente:

Interventi	Zona omogenea collina e montagna	
	Aree	
	Preferenziali distinte dai numeri: 1,2,4,5 e 6 di cui all'allegato n. 4	Ordinarie
- Trasemina su medicai (B2T)	169,1	108,7
- mantenimento pascoli (B2M)		
- Riconversione seminativi (B2I)	301,9	253,6
Interventi	Zona omogenea di pianura	
	Aree	
	Preferenziali distinte dai numeri 2, 4 e 6 di cui all'allegato n. 4	Ordinarie
- Trasemina su medicai (B2T)	169,1	//
- mantenimento pascoli (B2M)		
- Riconversione seminativi (B2I)	301,9	//

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Le superfici a foraggiere che già godono dell'aiuto previsto all'art. 3 e all'art. 2, paragrafo 3, 3° comma, lett. a) del Reg. (CEE) n. 2328/91, non possono essere oggetto di aiuto di cui alla presente azione, mentre potranno essere utilizzate a tal fine le superfici di cui al Reg. (CEE) n. 2066/92.

9.2.3) AZIONE B3 "Estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna"

Per quanto riguarda i vigneti ed i frutteti specializzati sono ammesse all'aiuto soltanto le superfici relative ad impianti che alla data dell'approvazione dei Programmi pluriennali agroambientali della Regione Emilia-Romagna, risultino essere già in produzione.

Sono ammesse all'intervento, nell'ambito della frutticoltura, le specie e le varietà presenti sul territorio regionale, compresi gli oliveti e con esclusione dei castagneti.

9.2.3.1.) CONDIZIONI

Le pratiche agronomiche da introdurre o da mantenere, previste dai "Programmi", devono conseguire una riduzione della produzione di almeno del 10% rispetto al biennio precedente l'impegno, che costituisce il periodo di riferimento.

Sulle superfici oggetto di aiuto il richiedente si impegna a:

- mantenere e ad attuare, già dal primo anno d'impegno, l'inerbimento dell'interfila mediante semina di un idoneo miscuglio di specie prative;
- effettuare la scerbatura manuale e/o meccanica sulla fila e sulle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati all'aiuto;
- non effettuare alcun intervento di irrigazione;
- non effettuare diserbo chimico.

9.2.3.2) CRITERI

Le superfici ammesse a beneficiare dell'aiuto devono essere superiori a ha 0.50; il beneficiario può richiedere nella domanda di estensivizzare una o più colture, in ogni caso l'azione deve interessare tutta la superficie presente in azienda, investita dalla medesima coltura oggetto di impegno.

Per accedere agli aiuti previsti dall'AZIONE B3 i richiedenti devono corredare le domande dei seguenti documenti:

- copia dell'estratto di mappa con evidenziate la delimitazione delle superfici interessate dall'AZIONE B3;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi la resa media ottenuta nel periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. La documentazione (fatture, bolle di consegna, altri documenti amministrativi, ecc....) inerente la resa media ottenuta per il frutteto (in t.) e per il vigneto (in hl.) e per l'oliveto (in t.) durante il periodo di riferimento deve essere conservata nella sede dichiarata all'atto della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono anche prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito.

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a:

- documentare la resa annuale ottenuta dalle superfici a vigneto a oliveto e a frutteto oggetto di aiuto; la documentazione dovrà essere resa disponibile a richiesta dei tecnici dell'amministrazione incaricati dei controlli. In casi eccezionali può accadere che in alcune annate, ancorché le azioni siano state correttamente applicate, l'azienda non abbia potuto ridurre le produzioni rispetto al livello medio del periodo di riferimento, in tal caso l'azienda deve poter dimostrare che la media annua della produzione calcolata sulla base delle annate trascorse risulti conforme all'impegno sottoscritto;
- provvedere alla compilazione di una "scheda di rilevazione degli adempimenti"; le annotazioni delle operazioni agronomiche previste dai "Programmi" devono essere effettuate entro 24 ore dalla loro attuazione. La "scheda" al termine dell'annata deve essere sottoscritta dal beneficiario dell'aiuto.

La sede di conservazione della documentazione di cui sopra è quella dichiarata esplicitamente alla presentazione della domanda.

9.2.3.3) IMPORTO DEGLI AIUTI PREVISTI

L'AZIONE B3 viene attuata solo nelle zone omogenee di collina e montagna nell'ambito delle quali l'importo dell'aiuto è diversificato in funzione della presenza di aree preferenziali o ordinarie.

Pertanto l'importo del premio è commisurato a 301,9 ECU/ha nelle aree preferenziali e a 181,1 ECU/ha nelle aree ordinarie.

Le aree preferenziali sono contraddistinte dai numeri: 1, 2, 4, 5 e 6, dell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda i vigneti si rende noto che l'AZIONE B3 può essere suscettibile di modifiche con l'entrata in vigore del Regolamento relativo all'Organizzazione Comune del Mercato nel settore vitivinicolo.

9.2.3.4) SUPERFICI NON OGGETTO DI AIUTO

Per godere dell'aiuto, l'azienda può richiedere nella domanda di estensivizzare una o più colture purché all'AZIONE B3 siano interessati tutti gli appezzamenti dell'azienda investiti della medesima coltura. Pertanto, qualora si presenti domanda per impianti produttivi per parte dei quali, sulla base di motivate considerazioni tecniche (es. vetustà dell'impianto, ecc.), si preveda una disponibilità temporale di conduzione inferiore al periodo di durata dell'impegno, il richiedente è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE B3 anche su tali impianti, ma per le superfici relative non potrà godere degli aiuti previsti. In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello PI A.I.M.A. con il codice di intervento SOO; a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato PI la dicitura "superfici non oggetto di aiuto interessate all'AZIONE B3".

9.3) Impegno c)

Riduzione della densità del patrimonio bovino ed ovino per unità di superficie foraggiera.

L'impegno c) è applicato attraverso:

- l'**AZIONE C1** "Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di pianura da attuarsi sia con riduzione di capi bestiame allevati (limitatamente ai bovini da latte), sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o a pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge";
- l'**AZIONE C2** "Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di collina e di montagna, da attuarsi attraverso l'aumento delle superfici foraggiere sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge, mantenendo costante il numero di U.B.A. allevato".

9.3.1) **AZIONE C1** "Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di pianura da attuarsi sia con riduzione di capi bestiame allevati (limitatamente ai bovini da latte), sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o a pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge".

Questa azione trova applicazione in pianura nelle aree preferenziali contraddistinte dai n. 2, 5 e 6 dell'allegato n. 4 e in quelle ordinarie.

9.3.1.1.) CONDIZIONI

La riduzione del carico di UBA/ha foraggiere si attua con le seguenti modalità che possono anche essere adottate congiuntamente:

- la riduzione dei capi allevati (limitatamente agli allevamenti dei bovini da latte);
- la conversione delle colture da seminativo a prati e/o pascoli permanenti sia per i bovini da carne e da latte che per gli ovini;
- il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge (interessa gli allevamenti dei bovini da carne e da latte e degli ovini).

Possono accedere all'aiuto le aziende ubicate nelle zone di pianura, che hanno un carico di ingresso non superiore a 4,5 e non inferiore o pari a 2 UBA/ha foraggiere nel periodo di riferimento, che è costituito dall'annata agraria antecedente a quella della presentazione della domanda.

Queste aziende al termine del programma di impegno devono dimostrare che il carico di bestiame non è superiore a n. 2 UBA/ha di superficie a foraggiere.

9.3.2.) AZIONE C2 “Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di collina e di montagna da attuarsi attraverso l'aumento delle superfici foraggiere sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge, mantenendo costante il numero di U.B.A. allevato”.

L'AZIONE C2 riguarda le zone omogenee di collina e di montagna e all'interno di queste sia nelle aree preferenziali contraddistinte dai nn. 2, 5 e 6 di cui all'allegato 4, che in quelle ordinarie.

9.3.2.1.) CONDIZIONI

Questa azione interessa i bovini da latte, da carne e gli ovini.

Possono accedere all'aiuto le aziende che hanno un carico di ingresso non superiore a 4,5 e non inferiore o pari a 2 U.B.A./ha foraggiere nel periodo di riferimento, che è costituito dall'annata antecedente quella della presentazione della domanda.

Queste aziende al termine del programma di impegno devono dimostrare che il carico di bestiame non è superiore a 2 UBA/ha di superficie foraggiere.

9.3.3.) AZIONI C1 e C2: Informazioni congiunte relativamente alle condizioni ed ai criteri.

L'azienda deve osservare la riduzione stabilita con il piano aziendale quinquennale, elaborato all'atto della presentazione della domanda. La riduzione prevista del carico di UBA deve essere realizzata entro il primo anno d'impegno; comunque per ogni annualità d'impegno verrà erogato un aiuto corrispondente alla riduzione di UBA/ha foraggiere prevista dal piano aziendale quinquennale, qualora soddisfatta.

Non è possibile modificare la riduzione del carico prevista durante l'impegno, ad eccezione che per cause di forza maggiore, la cui valutazione è demandata ai Servizi Provinciali Agricoltura. E' ammesso l'aumento del numero di UBA in caso di fusione (mediante acquisto o affitto) con altra azienda zootecnica dotata di bestiame e di superficie foraggiere, purché, se del caso, si proceda a ridurre il carico di bestiame adeguandolo a quello stabilito dal piano aziendale quinquennale, in quest'ultimo caso qualora si debba procedere a riduzione di UBA, queste ultime potranno essere oggetto di aiuto sottoscrivendo una nuova domanda di ampliamento dell'impegno.

L'azienda può ottenere l'aumento della superficie a foraggiere attraverso l'acquisto o l'affitto di terreno, purché ne disponga per la durata dei 5 anni dell'impegno ed a condizione che ciò non determini un aumento del carico di bestiame nelle aziende limitrofe e che le superfici acquistate o affittate siano contigue o comunque in stretta connessione funzionale con l'azienda.

9.3.3.1) CRITERI

Il beneficiario deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- il carico d'ingresso costituito dal patrimonio zootecnico allevato (bovini da carne e da latte, pecore e capre) nell'annata agraria rappresentante il periodo di riferimento;
- la superficie investita a foraggiere suddivisa per specie, nel periodo di riferimento;
- la riduzione in UBA/ha foraggiere che si intende effettuare in azienda attraverso il piano aziendale quinquennale di riduzione. Tale piano deve essere disponibile in azienda.

Si fa presente che la superficie a foraggiera intensiva (es.: silo-mais) rilevata durante il periodo di riferimento può essere inclusa nella superficie a foraggiere individuata per il calcolo della densità di bestiame. Di contro non possono essere incluse superfici a foraggiera intensiva (es.: silo-mais) di nuovo impianto per il calcolo della superficie foraggiera ai fini della determinazione della riduzione prevista nel periodo d'impegno.

La documentazione (fatture, bolle di accompagnamento, atti amministrativi.) comprovante la consistenza dell'allevamento, il peso vivo e morto, degli animali venduti o acquistati nel periodo di riferimento deve essere presente e conservata presso l'azienda dichiarata all'atto della domanda, come pure la planimetria delle superfici a foraggiere, suddivise per specie, utilizzate per la determinazione del carico d'ingresso di UBA.

Il beneficiario deve inoltre redigere il piano aziendale quinquennale di riduzione; non sono ammesse ai fini dell'erogazione dell'aiuto le aziende che hanno un carico all'atto della domanda inferiore o pari a n. 2 UBA/ha foraggiere in pianura, in collina e montagna.

Nell'ambito del programma di riduzione, qualora, al termine dell'anno, il carico di UBA/ha foraggiera vada al di sotto di 1,5 UBA/ha foraggiere in pianura, 1 U.B.A./ha foraggiere in collina e 0,8 U.B.A./ha in montagna, si ritiene ugualmente valida l'azione e la determinazione dell'aiuto deve però essere effettuata sul valore di 1,5 UBA/ha foraggiere in pianura, 1 U.B.A./ha foraggiere in collina e 0,8 U.B.A./ha foraggiere in montagna. Pertanto, a titolo di esempio, per la determinazione dell'aiuto da erogare in pianura occorre operare solo sulle UBA ridotte, comprese nell'intervallo, costituito da un massimo di 4,5 UBA/ha foraggiere ed a un minimo di 1,5 UBA/ha foraggiere. Resta inteso che l'azienda non deve abbandonare l'allevamento del bestiame; La riduzione della densità di UBA per ettaro, attuata anche con l'aumento della superficie a foraggio, viene così calcolata:

$$n^{\circ} \text{ U.B.A. diminuite} = \left(\frac{\text{U.B.A. ante}}{\text{ha For}} - \frac{\text{U.B.A. post}}{\text{ha For}} \right) \times \text{ha For/ante}$$

dove:

UBA/ha foraggiere/ante = densità del patrimonio bovino e/od ovino all'inizio del periodo di impegno per ettaro di superficie foraggiera (compreso foraggiere intensive);

UBA/ha foraggiere/post = densità del patrimonio bovino e/od ovino al termine del periodo di impegno per ettaro di superficie foraggiera (esclusi nuovi impianti di foraggiere intensive);

ha foraggiere ante = ha di superficie foraggiera al momento di presentazione della domanda (comprese le superfici a foraggiere intensive);

Nel corso di ogni annata agraria ed alla fine del quinquennio d'impegno, deve essere disponibile, in azienda, idonea documentazione comprovante il peso vivo ed il peso morto degli animali venduti ed acquistati e le modifiche intervenute nella consistenza delle superfici a foraggiere, indicando su apposita planimetria le specie coltivate.

La documentazione di cui sopra deve essere presente e conservata presso l'azienda, la cui sede deve essere segnalata all'atto della domanda.

Per la conversione dei capi allevati in UBA si applicano i parametri riportati nel retro della domanda A.I.M.A. alla tabella n. 2.

Per superfici foraggiere si intendono le superfici a pascoli, prati permanenti e prati avvicendati e le colture sarchiate da foraggio (colture foraggiere intensive es.: silo/mais), tuttavia l'aumento della superficie a foraggiera può effettuarsi solo con pascoli, prati permanenti e prati avvicendati, erba medica (si escludono le superfici a foraggiera intensiva di nuovo impianto), (allegato n. 8 Glossario).

Quando l'aumento di superfici foraggiere si ottiene attraverso l'alpeggio si deve presentare la documentazione comprovante il diritto di sfruttamento della foraggiera per i cinque anni d'impegno anche se frazionato in pochi mesi all'anno.

9.3.4) IMPORTO DEGLI AIUTI PREVISTI

L'aiuto viene concesso in pianura, collina e montagna per il numero di UBA effettivamente ridotto nella misura di 253,6 ECU/UBA nelle aziende situate in aree preferenziali e di 217,4 ECU/UBA per le aziende situate nelle altre aree.

Si intende azienda in area preferenziale quella che presenta almeno il 50% della SAU nella suddetta area, se tale SAU è inferiore, l'azienda si intende area ordinaria.

I beneficiari non possono utilizzare per il calcolo delle superfici foraggiere quelle che godono già dell'aiuto di cui all'art. 3 e all'art. 2, paragrafo 3, 3° comma, lett. a) del Reg. (CEE) n. 2328/91, mentre potranno essere utilizzate a tal fine le superfici di cui al Reg. (CEE) n. 2066/92.

Allorché viene concesso un premio per la riduzione della densità di UBA/ha di foraggiere, l'aiuto previsto in base all'impegno a) e b) non può essere concesso per le superfici foraggiere utilizzate nel computo dell'estensivizzazione di cui al presente impegno.

9.4.) Impegno d) “Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio o allevamento di specie animali locali minacciati di estinzione.”

Nell'ambito dell'impegno d) si possono attuare le seguenti azioni:

- AZIONI D1 - conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario;
- AZIONI D2 - coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica;
- AZIONI D4 - realizzazione di colture intercalari, che consentano il mantenimento della copertura vegetale;
- AZIONE D5 - allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione.

9.4.1.) AZIONE D1 “Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario”;

Nell'ambito dell'AZIONE D1 il richiedente si impegna a conservare e/o realizzare, per almeno 5 anni, su una superficie minima aziendale comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della SAU in pianura, il 10% della SAU in collina ed il 15% della SAU in montagna:

9.4.1.1.) CONDIZIONI

9.4.1.1.1.) piantate (filari di alberi maritati con la vite), alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti (costituiti da appezzamenti inferiori o pari a ha 0,50 non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da una fascia di terreno coltivato larga almeno 10 metri ed occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva).

Le specie arboree o arbustive presenti o da piantumare sono quelle riportate nell'allegato n. 6, con l'esclusione dei pioppi ibridi euroamericani e degli alberi da frutto. Le specie arboree, noce, ciliegio e castagno, sono ammesse solo nel caso non costituiscono arboreti specializzati e non possono essere trattate con fitofarmaci.

I suddetti elementi naturali devono essere salvaguardati attraverso la creazione e/o il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento anche spontaneo, corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Nel caso di piantate concorre al calcolo della superficie oggetto di aiuto esclusivamente quella compresa nella proiezione ortogonale sul terreno della chioma degli alberi tutori. Tale superficie non deve essere ridotta nel corso del periodo d'impegno.

In caso di reimpianto la fascia di rispetto dovrà essere estesa almeno m. 1,5 per ogni lato dalla pianta, che non dovrà essere di età inferiore ai due anni (ad esclusione delle talee).

Tali indicazioni servono per il calcolo della superficie oggetto di aiuto, la quale comprende pertanto la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno (anche se occupata da fossi di scolo aziendali) nel caso di alberi e arbusti già presenti e la superficie compresa nel raggio di metri 1,5 dal punto di messa a dimora nel caso di reimpianto.

Qualora si proceda all'impianto di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a m. 1,5; le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato n. 6, con prevalenza di quelle arbustive.

Nel caso di impianto di boschetti, la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta; essi devono essere costituiti da almeno quattro specie di arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fascia esterna.

In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite entro l'anno successivo.

Nelle fasce di rispetto così come sulle superfici interessate all'elemento naturale, è comunque vietato l'uso di concimi e di fitofarmaci. L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea, deve essere effettuato manualmente e/o meccanicamente solo a partire dalla seconda decade di luglio (ad esclusione dei primi due anni nel caso di piantumazione durante i quali il controllo può essere anticipato ed effettuato anche con lavorazioni meccaniche del terreno).

Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale od orizzontale, con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature.

E' altresì necessario arricchire le siepi già esistenti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dai collaboratori dei Servizi Provinciali Agricoltura.

9.4.1.1.2.) maceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e fontanili.

Tali elementi naturali devono essere conservati e/o realizzati attraverso:

- il mantenimento, durante tutto l'anno, di un adeguato livello idrico (salvo cause di forza maggiore giustificate dalla verifica del Servizio Provinciale Agricoltura opportunamente avvisato);
- il divieto di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;
- il mantenimento e/o la realizzazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno tre metri e rivestita da vegetazione arborea ed arbustiva (con specie incluse nell'allegato 6) e/o erbacea.

La realizzazione di laghetti deve essere autorizzata dalle Autorità competenti.

Nella fascia di rispetto è vietato l'impiego di concimi e fitofarmaci; l'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea deve essere fatto manualmente o meccanicamente dalla seconda decade di luglio.

Nelle zone umide, maceri, laghetti e stagni l'eventuale controllo meccanico della vegetazione acquatica e delle sponde può essere effettuato solo a partire dal primo agosto.

Per calcolare l'importo dell'aiuto si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata dallo specchio d'acqua maggiorata della fascia di rispetto adiacente le sponde per la larghezza minima di m. 3 e massima di m. 5.

9.4.1.1.3.) eventuali altre peculiarità biologiche e paesaggistiche individuate dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, devono essere segnalate all'Assessorato Agricoltura che provvederà ad attivare le procedure per l'inserimento nell'azione.

Nell'ambito dell'AZIONE D1, nella stessa azienda possono concorrere al computo della superficie gli elementi naturali e paesaggistici ai punti 9.4.1.1.1.) e 9.4.1.1.2.) ed eventualmente 9.4.1.1.3.) di cui sopra. Il reimpianto e/o l'impianto di specie arboree è consentito solo dove l'elemento naturale sia già presente nelle aree circostanti.

9.4.1.2.) CRITERI

Alla domanda di impegno il richiedente deve allegare:

- una relazione, sottoscritta dal richiedente, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno e le modalità di eventuali realizzazioni, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici presenti e/o da realizzare;
- una dichiarazione, per la parte inerente il punto 9.4.1.1.2.), rilasciata dal competente Consorzio di bonifica per garantire l'approvvigionamento di corpi idrici non autosufficienti e un'autorizzazione dell'Ente competente per territorio, qualora si intenda procedere alla realizzazione di laghetti in collina e in montagna.

Si evidenzia che la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, necessari per raggiungere i requisiti richiesti, è da attuarsi entro il mese di giugno. Qualora non sia possibile procedere all'impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) entro giugno, è necessario darne motivata comunicazione al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente per territorio, che può prorogare tale termine fino al 31 dicembre dell'annata di presentazione della domanda. In questo caso, sulla superficie destinata all'impianto, durante l'anno non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di sfalcio o di preparazione del terreno.

Durante il periodo di impegno il richiedente conserva presso una sede, che segnala all'atto della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura, un registro sul quale annota e sottoscrive, nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

Non concorrono al calcolo della superficie ad elementi naturali e paesaggistici necessaria per il raggiungimento della percentuale minima gli esemplari arborei ed arbustivi presenti nei parchi e giardini e comunque adiacenti le abitazioni ed i fabbricati aziendali di servizio (per un raggio di 50 m.), ad eccezione dei maceri già esistenti e dei filari maritati alla vite (piantate) nonché le zone umide, i laghetti e gli stagni e le relative aree di pertinenza di estensione complessiva superiore a ha 2 ed i bacini dove venga praticata l'acquacoltura.

Pertanto per concorrere al calcolo della superficie oggetto di premio, gli stagni, i laghetti, le zone umide devono essere pari o inferiori ad ettari due, e devono comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno metri 50 da analoghe superfici presenti in azienda.

Non concorrono altresì le superfici imboschite in virtù dei Reg. (CEE) nn. 1094/88, 1609/89 e 2080/92 oppure ritirate dalla produzione in base all'impegno f).

9.4.1.3.) **IMPORTO DEGLI AIUTI**

Il premio viene commisurato alla superficie interessata, indipendentemente dalle aree preferenziali ed ordinarie, nella misura di:

- 0,24 ECU/mq. in pianura;
- 0,12 ECU/mq. in collina e montagna.

Per poter accedere agli aiuti il beneficiario dovrà in ogni caso conservare e/o realizzare nell'azienda una **superficie minima di elementi naturali e paesaggistici pari al 5% della SAU aziendale in pianura, ed al 10% in collina ed al 15% in montagna.** Qualora l'azienda sia costituita da più corpi, ma situata nella stessa area omogenea, la superficie globale interessata all'aiuto, può essere localizzata su uno o più corpi, ad eccezione di quelli oggetto dell'AZIONE A2, per i quali dovranno essere rispettate le condizioni previste per la medesima azione.

In ogni caso, se l'azienda è costituita da più corpi ricadenti in aree omogenee diverse, ogni corpo aziendale deve rispettare le condizioni previste dalla presente azione, relativamente all'area omogenea a cui appartiene. L'aiuto non potrà comunque essere commisurato a superfici superiori al 10% della SAU aziendale in pianura ed al 20% della SAU aziendale in collina e montagna.

Pertanto il valore dell'aiuto rapportato alla intera superficie aziendale non potrà comunque essere superiore a 250 ECU/ha. All'atto della domanda la superficie interessata agli elementi naturali e paesaggistici va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58 (altro); nel modello regionale P2 la superficie viene riportata in corrispondenza del codice tipo di intervento.

9.4.2.) AZIONE D2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica".

9.4.2.1.) CONDIZIONI

Il richiedente si impegna per almeno 5 anni ad effettuare le coltivazioni a perdere per la fauna su una superficie di S.A.U. pari ad almeno il 2% di quella aziendale e ad eseguire le seguenti operazioni o adempimenti:

- coltivare in consociazione almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, saggina, girasole, miglio, panico, veccia e soia;
- effettuare il controllo della vegetazione erbacea spontanea di argini, bordi di fossi e banchine, contigue alle superfici oggetto d'impegno, dopo la seconda decade di luglio, senza ricorrere al diserbo chimico o al pirodiserbo; anche sulla coltura a perdere è proibito intervenire con concimi chimici di sintesi e con fitofarmaci. Qualora vengano utilizzati concimi organici la dose massima di azoto ammissibile non potrà superare le 170 unità/ettaro;
- mantenere la coltura a perdere in campo almeno fino al 31 gennaio dell'anno seguente e non fare delle produzioni ottenute in ogni caso, un uso diverso da quello dell'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica;
- mantenere invariata durante il periodo di impegno l'estensione della superficie oggetto dell'AZIONE;
- comunicare, compilando nuovi modelli P1, entro il 31 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, eventuali variazioni nel Piano di utilizzazione delle superfici a perdere, indicando le specie seminate.

9.4.2.2.) CRITERI

Alla domanda di impegno il richiedente deve allegare:

- copia della planimetria catastale che individui gli appezzamenti interessati alle colture a perdere e la rispettiva estensione;
- piano di utilizzazione degli appezzamenti in funzione delle colture a perdere, indicando le specie da seminare nel corso del quinquennio.

Durante il periodo di impegno sarà conservato, presso una sede segnalata al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, all'atto della domanda, un registro sul quale verranno annotate e sottoscritte dal richiedente, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche realizzate sugli appezzamenti investiti a colture a perdere.

All'atto della domanda la superficie investita a colture a perdere va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58; nel mod. P2 regionale la superficie viene riportata in corrispondenza del codice tipo di intervento.

L'applicazione dell' AZIONE D2 è vietata sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei Regolamenti comunitari vigenti in materia ed anche su tutte le superfici che usufruiscono dei premi di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia e nelle Aziende Faunistico-venatorie situate entro i confini dei parchi, l'applicazione dell'azione D2 deve essere autorizzata dall'Ente di gestione del Parco.

Negli anni successivi al primo di impegno, qualora il beneficiario modifichi l'ubicazione delle superfici interessate all'AZIONE, deve presentare la domanda di aggiornamento sull'apposito modulo A.I.M.A..

9.4.2.3.) **IMPORTO DEGLI AIUTI**

Il premio verrà commisurato alla superficie investita, **esclusivamente nelle aree preferenziali di cui ai numeri 6 e 8** (per quest'ultimo esclusivamente nelle oasi di protezione della fauna) dell'allegato n. 4

- pianura = 0,12 ECU/mq;
- collina e montagna = 0,06 ECU/mq.

L'aiuto non potrà comunque essere commisurato a superfici superiori al **5% della SAU aziendale in pianura, e al 10% in collina e montagna.**

L'importo del premio rapportato all'intera superficie aziendale non potrà essere comunque superiore a 250 ECU/ha.

9.4.3.) **AZIONE D4 "Realizzazione di colture intercalari che consentono il mantenimento della copertura vegetale".**

Il richiedente si impegna per almeno 5 anni a realizzare, sulle superfici oggetto dell'AZIONE, colture intercalari per ottenere la copertura vegetale nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 28 febbraio di ogni anno, durante il quale è vietato sulle superfici interessate l'impiego di fertilizzanti chimici ed organici e il pascolo del bestiame.

9.4.3.1.) **CONDIZIONI**

L' AZIONE si applica mediante le seguenti opzioni adottabili anche congiuntamente:

- inerbimento spontaneo tra due colture principali; in questo caso dalla raccolta della coltura precedente fino al 28 febbraio è vietato effettuare qualsiasi lavorazione meccanica del terreno ed il diserbo chimico;
- semina di un erbaio intercalare di graminacee;
- semina di una coltura non leguminosa da sovesciare.

La superficie impegnata, individuata annualmente all'interno della rotazione praticata, deve essere almeno di ha 2, anche in particelle non contigue.

9.4.3.2.) CRITERI

L'AZIONE D4 si applica:

- nella zona omogenea di collina nelle aree ordinarie e in quelle preferenziali ai nn. 1, 2, 4, 6, 8 e 9 dell'allegato n. 4;
- nella zona omogenea di pianura, solo nelle aree preferenziali contraddistinte dai nn. 1, 2 e 4 dell'allegato n. 4.

Nelle aree preferenziali viene compresa l'intera superficie delle particelle catastali, incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Alla domanda di aiuto si allegano:

- copia della planimetria catastale che individui gli appezzamenti interessati; tali superfici dovranno essere indicate in funzione della rotazione prevista nel corso del quinquennio di impegno; l'estensione della superficie oggetto di impegno deve rimanere costante nel corso del quinquennio;
- piano di utilizzazione quinquennale degli appezzamenti interessati dalle opzioni colturali programmate; qualora durante il periodo di impegno si intenda variare tale piano è necessario darne comunicazione al Servizio Provinciale Agricoltura entro il 1° di settembre.

Durante il periodo di impegno sarà conservato, presso una sede segnalata al Servizio Provinciale Agricoltura, all'atto della domanda, un registro sul quale verranno annotate e sottoscritte dal richiedente, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche realizzate sugli appezzamenti investiti.

All'atto della domanda la superficie investita a colture intercalari va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58; nel mod. P2 regionale la superficie viene riportata in corrispondenza del codice tipo di intervento.

Negli anni successivi al primo di impegno, qualora il beneficiario modifichi l'ubicazione delle superfici interessate all'AZIONE, deve presentare la domanda di aggiornamento sull'apposito modulo A.I.M.A..

9.4.3.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo dell'aiuto viene calcolato nella misura di 181,1 ECU/ha di superficie a coltura intercalare in area preferenziale (collina e pianura) e in quelle ordinarie della collina nella misura di 120,8 ECU/ha.

9.4.4.) AZIONE D 5 "Specie animali locali minacciate di estinzione".

9.4.4.1.) CONDIZIONI

L'applicazione di questa azione avviene per ogni singola razza di cui all'allegato n. 3.

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere per 5 anni le U.B.A. delle razze oggetto di aiuto, escludendo quelle relative agli animali castrati;
- effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate nei programmi relativi ad ogni razza; a questo proposito farà fede, in sede di controllo, la documentazione prevista dal D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, art. 28 (regolamento di esecuzione della L. 15/1/1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale");
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze precedentemente indicate entro il 31 agosto 1997. Per quanto riguarda le razze ovine Cornigliese e Cornella bianca (o Cornetta) sono state avviate le procedure per l'istituzione di uno specifico Registro Anagrafico: nell'attesa che questo sia ufficialmente approvato ed operativo, le Associazioni provinciali allevatori provvederanno alla marcatura e alla registrazione dei soggetti rispondenti allo standard di razza;
- consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato n. 3);
- provvedere ad identificare gli animali (marcatura) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici.

9.4.4.2.) CRITERI

Il calcolo delle U.B.A. verrà effettuato sulla base della tabella di conversione (tabella 2) riportata nelle istruzioni a tergo della domanda di aiuto (modulo A.I.M.A.);

Non è consentita la riduzione della consistenza complessiva (espressa in UBA) della mandria o gregge per cui si presenta domanda di aiuto, salvo documentati casi di forza maggiore.

Inoltre è possibile aumentare il numero di UBA, a condizione che ciò sia compatibile, per le razze da latte, con la disciplina che norma l'assegnazione delle quote latte. In ogni caso la variazione in aumento potrà essere oggetto di aiuto solo se sarà sottoscritta una nuova domanda di "ampliamento dell'impegno". In questo caso il periodo di impegno dell'ultima o delle ultime domande saranno sincronizzate con il periodo di impegno della domanda iniziale. Si fa presente pertanto che le domande di variazione in aumento presentate nelle annate successive sono da considerarsi come domande di ampliamento dell'impegno delle domande iniziali.

E' consentito il trasferimento di tutte le U.B.A. ad un'altro proprietario, purché questi rilevi anche gli obblighi previsti dal Regolamento in oggetto e sottoscritti dal precedente proprietario. Inoltre i capi delle razze durante l'impegno possono essere sostituiti per il normale avvicendamento dovute a ragioni anagrafiche o a causa di forza maggiore.

Sul modulo A.I.M.A. bisogna riportare la superficie agricola utilizzata e quella totale aziendale oltre le U.B.A. interessate all'aiuto.

Le specie locali di cui all'allegato 3 minacciate di estinzione possono godere dell'aiuto previsto dall'AZIONE D5 qualora siano allevate sul territorio regionale.

In riferimento alla **documentazione di base** di corredo alla domanda, si precisa che per questa Azione non è necessario presentare:

- l'estratto di mappa o planimetria catastale;
- la Carta Tecnica Regionale;
- l'eventuale modello 26 (variazione della qualità di coltura).

9.4.4.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'erogazione del premio avverrà nella misura di 120,8 ECU per anno per ogni U.B.A. allevata.

9.5) Impegno e) Cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati.

Questo impegno si attua attraverso le seguenti azioni:

AZIONE E1 "Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione".

AZIONE E2 "Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna".

All'impegno e) potranno accedere, oltre agli agricoltori o conduttori di fondi agricoli, anche altri soggetti che si impegnano all'adozione delle azioni previste, purché alla domanda sia allegata una dichiarazione di assenso sottoscritta con firma autenticata da parte del proprietario dei terreni oggetto dell'aiuto.

Gli aiuti non possono essere concessi ad Enti pubblici per lavori riconducibili a quanto previsto dal presente impegno che essi sono tenuti ad effettuare, con mezzi propri; questo comporta che l'Ente pubblico come conduttore dei terreni di sua proprietà non ha diritto agli aiuti di cui al Reg. (CEE) 2078/92.

Qualora, invece, dette superfici siano state date in concessione regolare ad operatori agricoli singoli o associati, questi possono godere degli aiuti comunitari relativamente alle AZIONI E1 e E2, nei casi in cui la durata dell'impegno rientri nel periodo della concessione.

9.5.1.) AZIONE E 1 "Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione".

L' AZIONE si applica esclusivamente nella zona omogenea di montagna nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri: 6, 7 e 9 dell'allegato n. 4.

9.5.1.1.) CONDIZIONI

Il richiedente si impegna, per un periodo non inferiore a 5 anni:

- ad effettuare nell'ambito del suddetto periodo, almeno due sfalci, da praticarsi dopo la seconda decade di luglio e ad asportare la biomassa prodotta In ogni caso il primo sfalcio dovrà essere effettuato entro il 31 agosto del primo anno di applicazione dell'AZIONE;
- ad eseguire la ripulitura dalle essenze arbustive infestanti nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti Delegati o dagli Enti gestori dei Parchi per il territorio di loro competenza;
- a praticare la manutenzione annuale per la conservazione del cotico erboso (rimediando alle eventuali fallanze con risemine);
- ad effettuare la manutenzione della regimazione idrica superficiale;
- a non utilizzare fitofarmaci, diserbanti e concimi chimici ed organici;
- a mantenere, nel caso di pascoli già arbustati o alberati, una percentuale di essenze arbustive non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto.
- ad effettuare l'eventuale pascolamento, tenendo conto che in tali casi decade l'obbligo di sfalcio indicato al primo punto, a condizione che il carico di UBA/ha a pascolo non sia mai superiore a 1,4 e che su tali superfici non venga distribuito alcun fertilizzante ad eccezione di quello derivante dalle deiezioni degli animali pascolanti.

9.5.1.2.) CRITERI

Sono ammesse all'aiuto di cui all'Azione E1) esclusivamente le superfici a prato-pascolo situate ad altitudini superiori ai 600 m. s.l.m. che alla data di assunzione dell'impegno non abbiano subito uno sfalcio e/o non siano state inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 3 anni e siano in evidente stato di degrado; tali condizioni devono essere attestate dal richiedente con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1, anche in particelle non contigue.

Le eventuali produzioni delle superfici ammesse agli aiuti non possono essere commercializzate, ma solo eventualmente reimpiegate nell'azienda del beneficiario.

Il richiedente alla domanda di aiuto allega la copia della planimetria catastale che individua gli appezzamenti interessati all'impegno;

Durante il periodo dell'impegno il richiedente conserva, presso una sede che segnala all'atto della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura, un registro sul quale annota e sottoscrive, nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

9.5.1.3.) **IMPORTO DEGLI AIUTI**

L'importo del premio sarà commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- 120,8 ECU/ha nelle aree preferenziali;
- 60,4 ECU/ha nelle altre aree.

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali, incluse anche solo parzialmente in tali aree.

9.5.2) **AZIONE E 2 "Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna".**

L' **AZIONE** nelle zone omogenee di collina e di montagna si applica nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri 6, 7, 8, e 9 di cui all'allegato 4. Viene compresa nella aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

9.5.2.1.) **CONDIZIONI**

Il beneficiario si impegna per almeno cinque anni, durante i quali ha l'obbligo di effettuare annualmente le seguenti operazioni sulle superfici oggetto dell'impegno:

- taglio degli arbusti infestanti (vitalba e rovo) ed eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati o dagli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;
- impiego di tecniche di controllo manuale o meccanico della vegetazione, che escludono in ogni caso quello chimico;
- sfalcio ed asportazione, entro la prima decade di luglio, della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;
- manutenzione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna e della regimazione idrica superficiale esistente.

Il beneficiario deve impegnarsi a salvaguardare la composizione del popolamento forestale, con particolare riferimento al mantenimento delle specie arbustive presenti di cui all'allegato n. 4 e ad asportare il materiale legnoso di risulta, che non deve essere bruciato all'interno del bosco.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1; qualora siano presenti particelle inferiori ad 1 ettaro queste devono essere contigue.

Sono ammesse all'aiuto di cui all' AZIONE E2) esclusivamente le superfici forestali a bosco ceduo in evidente stato di abbandono o di degrado tale da rappresentare una minaccia per l'ambiente e per le quali il proprietario non può essere obbligato ad effettuare la manutenzione.

Gli aiuti saranno concessi a condizione che tali superfici non siano state interessate, nel corso del decennio precedente alla data di assunzione dell'impegno, da nessuno degli interventi necessari di carattere forestale...

9.5.2.2.) CRITERI

Il richiedente alla domanda di aiuto allega la copia della planimetria catastale che individui gli appezzamenti interessati all'impegno;

Durante il periodo di impegno il richiedente conserva, presso una sede che segnala all'atto della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, un registro sul quale annota e sottoscrive nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

9.5.2.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo del premio è commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- n. 301,9 ECU/ha per le aree preferenziali;
- n. 181,1 ECU/ha per le altre aree.

9.6.) Impegno f) "Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve, di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici".

Nelle zone omogenee di pianura si applica nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 di cui all'allegato n. 4; nelle zone omogenee di collina e di montagna solo nelle sopra citate aree preferenziali.

I terreni ritirati dalla produzione devono essere allo stato di seminativo alla data del 30-7-92; a questi sono equiparati i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91.

Per le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 1765/92 e successive modificazioni si può procedere al recesso entro il 15 dicembre ed accedere al presente impegno come descritto dalla circolare ministeriale D/478 del 10/8/94, utilizzando l'apposito modulo. Per quanto riguarda i seminativi ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91, si può procedere al recesso a partire dalla fine del 3° anno d'impegno sottoscrivendo il modello B entro la fine del 1995. Copia della domanda di rescissione deve essere allegata alla domanda.

La superficie minima oggetto del ritiro deve essere estesa almeno per 1 ettaro; qualora siano presenti particelle inferiori all'ettaro queste devono essere contigue. Sono da considerarsi contigue le particelle catastali a seminativo anche qualora siano tra loro separate da una particella con qualità catastale "fabbricato".

L'impegno f) si articola in tre azioni:

AZIONE F1 "Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica";

AZIONE F2 "Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico";

AZIONE F3 "Realizzazione di ambienti idonei alla salvaguardia dei sistemi idrologici".

9.6.1.) AZIONE F1 "Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica".

9.6.1.1.) CONDIZIONI

L'AZIONE F1 si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- creazione di "zone umide", caratterizzate dal mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno su tutta od almeno su 3/4 della superficie ritirata; sulla superficie non sommersa, soggetta ad inerbimento permanente, possono essere piantati alberi e/o arbusti. Il controllo della vegetazione tramite sfalcio o trinciatura sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini (ad esclusione della carreggiata di servizio) può essere effettuato solo a partire dal primo agosto. La realizzazione delle strutture deve

essere terminata entro la fine della primavera per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio;

- creazione di "prati umidi", con mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi all'anno, indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 50% della superficie interessata al ritiro. Qualora le superfici a prato umido non siano contigue a superfici permanentemente sommerse, per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica è necessario mantenere la sommersione di una parte della superficie ritirata anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. La superficie che non è interessata alla sommersione deve essere investita a prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, la cui gestione comporta il controllo della copertura vegetale solo a partire dal 1° agosto. Su di una estensione non superiore al 10% della superficie ritirata possono essere piantumati alberi e/o arbusti.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro la fine della primavera per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio;

- creazione di "complessi macchia-radura", dove la superficie piantumata con cespugli ed arbusti deve occupare almeno 1/5 e non più di 1/3 della superficie ritirata; le formazioni vegetali realizzate devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie (di cui almeno 3 arbustive) scelte tra quelle elencate nell'allegato n. 6; tra le specie arboree devono essere piantumate esclusivamente acero campestre, pero e melo selvatico, carpini, gelsi, salici, ontani e sorbi.

Tali formazioni devono essere realizzate attraverso la piantumazione di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato con una distanza minima tra le piante di m. 1,5; le piante possono essere distribuite più o meno uniformemente (ad esempio a macchia di leopardo) su tutta la superficie ritirata, oppure accorpate in una o più fasce che attraversano il centro delle particelle catastali, compatibilmente alla loro orografia.

In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite entro l'anno successivo.

La superficie a radura è costituita dal prato permanente, ottenuto con la semina primaverile o, nel caso di in un medicaio affermato o a fine ciclo con la trasemina, di un miscuglio prevalentemente composto da graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: bromo catartico, festuca arundinacea, festuca rossa, festuca ovina, poa, erba mazzolina, lolio perenne, coda di topo, trifoglio ibrido, trifoglio bianco, trifoglio pratense, ginestrino, lupinella, sulla. Tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: panico, veccia, favino, saggina, sorgo, miglio, girasole, facelia, granturco cinquantino. La gestione del prato permanente comporta il controllo della vegetazione *erbacea* solo a partire dalla seconda decade di luglio;

Il complesso ambientale deve essere realizzato entro il mese di giugno per essere sottoposto a verifica entro il mese di luglio.

9.6.2) AZIONE F2 "Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico".

9.6.2.1.) CONDIZIONI

L' AZIONE è rivolta alla creazione di ambienti variamente strutturati, attraverso la realizzazione di prati permanenti alternati, anche congiuntamente, a:

- boschetti anche lineari;
- siepi preferibilmente alberate;
- arbusti isolati o in gruppi;
- alberi isolati, in gruppo o in filare;
- stagni o laghetti;

Questo intervento presenta aspetti polifunzionali e può essere applicato in forma articolata per soddisfare esigenze diverse, correlate alle specifiche caratteristiche territoriali.

In particolare le strutture ambientali possono essere realizzate su seminativi ritirati dalla produzione, allo scopo di creare corridoi ecologici di salvaguardia e di valorizzazione delle aree limitrofe a laghi, bacini, corsi d'acqua e/o con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico fra elementi territoriali di diverso interesse (storico, culturale, architettonico, archeologico ecc.).

Questo intervento, è altresì indicato per procedere alla costituzione di fasce ecologiche, che adempiono a funzioni di collegamento o di valorizzazione di elementi di interesse storico-paesaggistico quali: strade panoramiche; ville di interesse storico; colonie; edifici termali; architetture tipiche; fortificazioni; ponti; navili storici; manufatti idraulici. La superficie interessata dall'intervento deve comunque essere investita con una estensione di prato permanente non inferiore al 50%, riservando agli elementi naturali sopra elencati una estensione di almeno il 30%.

Il prato permanente deve essere realizzato attraverso la semina di un miscuglio comprendente almeno quattro delle specie erbacee previste, con esclusione di quelle annuali, per la copertura vegetale nei complessi macchia radura di cui all' AZIONE F1.

Per il calcolo delle superfici occupate da elementi naturali quali alberi e arbusti, si tenga conto di quanto di seguito specificato:

- la superficie da attribuirsi ad una specie arborea sia singola che in gruppo, si calcola stabilendo il valore di tre metri di raggio a partire dal tronco;
- la superficie da attribuirsi a cespugli ed ad arbusti sia singoli che in gruppo, si calcola stabilendo il valore di m. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora. Qualora gli arbusti facciano parte di formazioni lineari (siepi) da piantumarsi sul perimetro della superficie ritirata, ai fini del calcolo della superficie occupata dagli elementi naturali, si assegna al valore di metri 0,50 di raggio anziché di metri 1,50.

Per gli eventuali altri elementi realizzati quali stagni o laghetti, la superficie da calcolare è quella effettivamente occupata.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro il mese di giugno per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio.

9.6.3.) AZIONE F3 “Realizzazione di ambienti idonei a contribuire alla salvaguardia dei sistemi idrologici”.

9.6.3.1.) CONDIZIONI

Questa AZIONE trova applicazione con i seguenti interventi:

1. realizzazione, sui seminativi ritirati dalla produzione, di bacini per l'approvvigionamento idrico a fini multipli e specificatamente per l'impinguamento della falda freatica e la regimazione delle acque.
2. rinaturalizzazione delle casse di espansione finalizzate alla salvaguardia delle aree soggette a rischi di esondazione, come previste ed approvate dalle competenti Amministrazioni. L'intervento prevede essenzialmente la rinaturalizzazione delle casse di espansione, ritirando i seminativi in esse presenti.

Gli interventi di cui ai punti nn. 1 e 2 devono essere autorizzati ed approvati dalle Autorità competenti (Autorità di bacino, Amministrazioni provinciali, Consorzi di bonifica, ecc.), le quali, in relazione alle specificità territoriali, daranno disposizioni sulle modalità di progettazione e di realizzazione. Le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti fanno parte della documentazione da allegare all'elaborato alla presentazione della domanda.

La superficie interessata alla rinaturalizzazione di cui al punto n. 2, deve essere realizzata e gestita con le modalità illustrate all'AZIONE F1.

La realizzazione della struttura deve essere completata entro il mese di giugno per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio.

3. creazione di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato, esclusivamente nelle zone di rispetto dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. n. 17 del P.T.P.R...

Le superfici a seminativo ritirate devono essere investite a prati permanenti costituiti in prevalenza da graminacee; qualora fosse consentito dalle autorità competenti è ammessa anche la piantumazione di alberi e/o arbusti delle specie autoctone di cui all'allegato n. 6 su una estensione comunque non superiore al 10% della superficie ritirata, da calcolarsi con le modalità previste per l'AZIONE F2.

La realizzazione delle strutture ambientali deve essere completata entro il mese di giugno per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio. Ai fini dell'applicazione dell'AZIONE F3, per zone di rispetto di cui all'art. n. 6 del D.P.R. 236/88 devono intendersi unicamente le particelle catastali incluse anche solo parzialmente nell'area delimitata dalla circonferenza avente un raggio di m. 200 rispetto al punto di captazione dei pozzi.

9.6.4) CRITERI

Nell'ambito degli interventi previsti dall'impegno f) deve essere favorita la variabilità specifica, utilizzando specie autoctone corrispondenti alla vegetazione caratteristica dell'area, comunque esclusivamente quelle incluse nell'allegato n. 6.

La piantumazione di alberi è comunque consentita solo dove l'elemento sia già presente nelle aree circostanti.

Nella scelta delle specie arboree, arbustive ed erbacee è opportuno dare la preferenza a quelle più appetite dalla fauna selvatica.

Per favorire l'affermazione delle piante e la copertura vegetale del terreno, specie nei primi anni successivi alla piantumazione, possono essere effettuate adeguate irrigazioni di soccorso ed attuate operazioni di ripulitura e di sarchiatura.

Il richiedente è tenuto nel ventennio d'impegno ad eseguire le operazioni di manutenzione della struttura ambientale realizzata in applicazione dell'impegno f), avendo cura di:

- non utilizzare fitofarmaci sulla superficie ritirata;
- non spandere concimi chimici, organici o liquami in generale;
- non effettuare il pascolo o la stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno;
- non effettuare la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse;
- non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento;
- effettuare la gestione della vegetazione erbacea (sfalcio o trinciatura), almeno una volta all'anno con tempi e modalità che consentano di salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica.; effettuare la eventuale manutenzione della vegetazione arborea ed arbustiva, con attrezzature che non provochino sfibrature.

Il richiedente deve corredare la domanda della seguente documentazione:

- elaborato tecnico, redatto da un dottore agronomo o forestale iscritto all'Albo professionale, corredato da copia della planimetria catastale nel quale sono individuati e delimitati gli appezzamenti interessati alle azioni. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed inoltre il piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti realizzati;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 30-7-92 del terreno ritirato, o l'equiparazione a seminativo del terreno a set-aside ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91;

- dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio qualora l'intervento preveda la sommersione anche parziale dell'area interessata;

Durante il periodo di impegno il beneficiario deve:

- conservare presso una sede, comunicata all'atto della presentazione della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed inoltre un registro sul quale devono essere annotate e sottoscritte dal richiedente, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione che si attuano durante il ventennio di impegno;
- comunicare tempestivamente al Servizio Provinciale Agricoltura le modifiche e le variazioni al piano di gestione e conservazione degli ambienti realizzati, che si renderanno necessarie per cause di forza maggiore.

Le strutture ambientali di cui alle AZIONI F1, F2 e F3 devono essere terminate entro il mese di giugno per potere essere sottoposte a verifica entro la fine di luglio.

Qualora il beneficiario, nonostante abbia iniziato i lavori per la realizzazione delle strutture, non sia in grado di completarli entro i termini indicati, deve segnalare le motivazioni del mancato realizzo al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, il quale, a suo insindacabile giudizio, può prorogare il termine fino al 31 dicembre il termine entro il quale devono essere realizzate le suddette strutture.

La superficie ritirata, sulla quale non è stato ancora effettuato l'intervento, non può essere coltivata nel corso dell'anno e vi possono essere effettuate solo le operazioni di gestione della vegetazione (sfalcio o trinciatura) o di preparazione del terreno. In questo caso il totale della superficie ritirata potrà essere comunque computato per il calcolo dell'aiuto ai fini della elaborazione degli elenchi di liquidazione.

Non saranno inseriti negli elenchi di liquidazione i beneficiari che entro il mese di giugno non abbiano iniziato i lavori di realizzazione delle strutture ambientali; in questo caso essi dovranno presentare rinuncia motivata da trasmettere entro il 30 giugno al Servizio Provinciale Agricoltura e per potere ripresentare nuova domanda nell'anno successivo, dovranno coltivare il seminativo per il quale è stata ritirata la domanda.

9.6.5.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo dell'aiuto di durata ventennale sarà commisurato all'intera superficie ritirata nella misura di:

pianura		collina e montagna
aree preferenziali	aree ordinarie	aree preferenziali
724,5 ECU/ha	483,0 ECU/ha	483,0 ECU/ha

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

9.7) Impegno g) Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative, in applicazione della lettera g) dell'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2078/92.

Questo impegno quinquennale tende a favorire la fruizione dello spazio rurale da parte del pubblico, favorendo altresì la valorizzazione di aree di interesse storico, ambientale, naturalistico e architettonico.

L'impegno g) si articola in:

- **AZIONE G1 -** **realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell'ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna dai rispettivi Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero adottati dalla Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa con le aziende agricole che hanno concesso a tali scopi i loro terreni;**

- **AZIONE G2 -** **realizzazione di idonee sistemazioni (quali aree attrezzate e di sosta, spazi di fruizione pubblica, ecc..., con l'esclusione degli investimenti fissi) atte a favorire l'accesso del pubblico ad attività culturali e ricreative anche in prossimità di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti ecc.), di edifici di interesse storico o di notevole valore architettonico inseriti in ambiti naturali.**

9.7.1.) CRITERI

Il richiedente allega alla domanda i seguenti documenti:

- elaborato, redatto da un dottore Agronomo e forestale iscritto all'albo professionale nel quale vengono illustrate: l'estensione e la localizzazione delle superfici oggetto di aiuto su planimetria catastale aziendale; le destinazioni degli appezzamenti prima dell'intervento; gli interventi da realizzare sulle suddette superfici (percorsi, sentieri, attraversamenti, aiuole, piazzole, radure ecc.); le modalità di manutenzione, di gestione e di conservazione delle superfici destinate alla fruizione pubblica;

- atto di convenzione con l'Ente pubblico o con altri Enti o organizzazioni competenti, per la gestione del servizio di fruizione, determinando la disciplina degli accessi, degli orari e delle modalità di fruizione pubblica;

- autorizzazione (se richiesta) dall'Ente pubblico per l'attuazione dei piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero;

- capitolato d'oneri approvato dall'Ente competente per territorio che dimostri il mancato reddito ed eventuali costi aggiuntivi derivanti dagli obblighi assunti, per giustificare anche eventualmente la riscossione di una tariffa dai fruitori. In quest'ultimo caso il beneficiario nella domanda deve dichiarare che è intenzionato a praticare la riscossione di una tariffa, e pertanto al termine dell'annata agraria l'importo totale riscosso come tariffa verrà dedotto dal premio previsto.

Nell'ambito delle modalità di gestione e di manutenzione delle superfici interessate si prevede la seguente operazione:

- sulle superfici direttamente interessate alle opere (percorsi ecc. piazzole ecc.) è vietato il controllo delle erbe spontanee con diserbanti e/o dissecanti;

Per la determinazione delle superfici oggetto di aiuto per le AZIONI G1 e G2 si considera la superficie effettivamente interessata (facente parte della S.A.U. vedi glossario), eventualmente maggiorata di una fascia di rispetto estesa fino a due metri per lato.

L'importo da attribuire all'anno è pari a 301,9 ECU anno per ogni ettaro di superficie oggetto dell'applicazione dell'azione.

Le superfici che godono di aiuti per questa azione non possono usufruire di quelli previsti dagli altri impegni del Reg. (CEE) n. 2078/92 ed anche da altri regolamenti comunitari.

10.) PROCEDURE

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare dell'aiuto devono presentare specifica domanda all'Ente Delegato competente per territorio in funzione dell'ubicazione del centro aziendale.

Alla domanda base (modulistica A.I.M.A.) redatta in triplice copia e corredata dalla documentazione prevista per l'azione che si intende attuare, deve essere aggiunto il modello regionale P2 redatto in duplice copia.

L'annata agraria inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Gli Enti Delegati, sono tenuti ad avvalersi dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura, che provvedono alla istruttoria, ad accertare che la domanda ed il modello regionale siano stati debitamente compilati e sottoscritti con firma autenticata e che siano completi dei dati, delle informazioni e delle documentazioni richieste e a respingere le domande che risulteranno mancanti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e dai Programmi zionali pluriennali regionali.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, prima della compilazione della scheda di liquidazione da trasmettere all'A.I.M.A., l'Ente Delegato provvederà a richiedere la documentazione "antimafia" di cui alle leggi 31/5/65 n. 575 e 13/9/82 n. 646 e successive modificazioni.

In caso di istruttoria negativa, il mancato accoglimento dovrà essere notificato al richiedente a mezzo raccomandata A.R., informandolo che potrà presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

I beneficiari degli aiuti previsti dai Programmi non possono recedere, pena le sanzioni previste, dagli impegni assunti, né disattendere gli adempimenti e obblighi in essi contenuti, salvo nei casi di forza maggiore comprovati da idonea documentazione e così come disciplinati dalle norme nazionali e comunitarie.

Inoltre la Regione disciplinerà eventuali circostanze particolari riconducibili a cause di forza maggiore con propri atti.

La Regione informerà la Commissione dei casi riconosciuti come casi di forza maggiore.

L'interessato è tenuto ad inviare all'Amministrazione competente, entro un termine comprovato di 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di farlo, la notifica scritta dei casi di forza maggiore e le relative prove.

10.1) INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Le organizzazioni professionali agricole, nell'ambito delle attività di supporto ai loro associati, potranno presentare le domande anche su supporto informatico optando tra due possibilità:

a) usando un apposito "pacchetto" predisposto dall'Assessorato Agricoltura regionale;

b) fornendo i dati su tracciato AIMA mediante proprio pacchetto.

Nel caso b) si precisa che i dati, oltre che rispettare il tracciato, dovranno rispettare in toto le normative della presente circolare nonché, se non modificate, quelle della circolare prot. n. 40699 del 19/12/95.

In entrambi i casi è richiesta la stampa degli allegati P1, mentre la domanda potrà essere compilata manualmente: il collegamento tra il modulo di domanda A.I.M.A. ed i suoi allegati P1 sarà dato dal codice a barre.

I Servizi Provinciali Agricoltura, utilizzando il software fornito dall'Assessorato completeranno l'inserimento con le domande presentate solo su supporto cartaceo.

Al termine dell'istruttoria sarà possibile compilare automaticamente gli elenchi di liquidazione.

11.) CONTROLLI

In relazione all'approvazione del Regolamento (CE) n. 746/96 che introduce norme generali sui controlli che richiedono un recepimento nazionale e regionale, si provvederà all'emanazione di specifici atti con le nuove norme dei controlli.

Allegati n.:

1. - Tab. 3 Codice zone omogenee;
2. - Tab. 3.1 e 3.2 codici tipo di intervento, descrizione delle AZIONI previste e valori in ECU/ha e in ECU/U.B.A.;
3. - Tabella relativa all'azione D 5;
4. - Codice delle aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna;
5. - Codice degli Organismi di controllo;
6. - Elenco delle specie ammesse;
7. - Scheda di rilevazione degli adempimenti;
8. - Glossario;
9. - Norme tecniche specifiche del riso e dell'ulivo;
10. - Deroghe territoriali e precisazioni alle norme tecniche AZIONE A1;
11. - Prodotti fitosanitari non più utilizzabili;
12. - Istruzioni per la compilazione della scheda di autocertificazione e scheda piano di concimazione.

Moduli degli "ALLEGATI REGIONALI - P 2" inerenti a:

- A1 - agricoltura integrata;
- A2 - agricoltura biologica;
- B1 - pratiche agronomiche da applicare congiuntamente per le colture annuali in pianura e collina;
- B2 - gestione dei terreni con regime sodivo;
- B3 - estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti (esclusi castagneti);
- C1 - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di pianura;
- C2 - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di collina e montagna;
- D1 - conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agro-ecosistema e del paesaggio agrario;
- D2 - coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;
- D4 - realizzazione di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale;
- D5 - specie animali locali minacciate di estinzione;
- E1 - cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione;
- E2 - cura dei boschi cedui abbandonati in collina e montagna;
- f - ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici.
- g - gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative.

ALLEGATO 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Regolamento (CEE) n. 2078

CODICE DELLE ZONE OMOGENEE

Zona omogenea	CODICE
MONTAGNA	1
COLLINA	2
PIANURA	3

Tabella 3.1
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92
Codici di intervento, descrizione delle azioni previste e valori in E.C.U./ha e in E.C.U./U.B.A.

Imp.	Codice AZIONI	Codice Tipo int.	Descrizioni	E.C.U./ha		U.B.A./ha										
				Prefer. o Ord.	Area	Preferenziali	Ordinario	Prefer. o Ord.	Area	Preferenziali	Ordinario					
a)	A1		Agricoltura integrata													
			A1.C.	- superfici investite a colture che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92;		157		108,7								
			A1.N.	- superfici investite ad altre colture annuali;		241,6		193,2								
			A1.P.	- superfici investite a colture perenni e/o vigneto;		676,2		543,2								
			A1.U.	- superfici investite ad uliveto;		386,4		314								
			S0S	- superfici in affitto interessate all'azione A1 non oggetto di aiuto;												
			S00	- superfici non oggetto di aiuto;												
			S0A	- aiuti TITOLO VII 2328/91/superfici non interessate all'azione A1 non oggetto di aiuto;												
			S0R	- superfici investite a colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto;												
			A2		Agricoltura biologica											
					A2.C.	- superfici investite a colture che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92;		181,1								
					A2.N.	- superfici investite ad altre colture annuali e/o pascoli;		301,9								
					A2.U.	- superfici investite ad uliveti specializzati;		483								
A2.P.	- superfici investite a colture perenni e/o vigneto;				845,3											
S00	- superfici non oggetto di aiuto;															
b)	B1		Pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura e collina													
			B1.C.	- superfici investite a colture che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92;		157		96,6								
			B1.N.	- superfici investite ad altre colture annose.		233,6		181,1								
			B2	Gestione dei terreni con regime sofitivo												
				B2.I.	- superfici investite a seminativi da convertire in prati permanenti e/o pascoli;		301,9		253,6							
				B2.M.	- superfici mantenute a prati permanenti e/o pascoli;		169,1		108,7							
				B2.T.	- superfici investite a prati da insemiare.		169,1		108,7							
			B3	B3	Estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna		301,9		181,1							
			c)	C.1.	C1	Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di pianura							253,6		217,4	
						C.2.	C2	Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di collina e montagna.						253,6		217,4

Tabella 3.2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92

Codici di intervento, descrizione delle azioni previste e valori in E.C.U./ha e in E.C.U./U.B.A.

Segue allegato n. 2

Imp.	Codice AZIONI	Codice Tipo Int.	Descrizioni	E.C.U./ha		U.B.A./ha				
				Prefer. e Ord.	Area	Preferenziali	Ordinarie	Preferenziali	Ordinarie	
d)	D1		Conservazione edo ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agro-ecosistema e del paesaggio agrario							
		D1.A	- pianure, alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti.....;	pianura 0,24 ECU/haq collina montagna 0,12 ECU/haq						
			- maceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni rigorive e fontanili;							
		D1.B.	- eventuali altre peculiarità biologiche e paesaggistiche.							
	D2		Coltivazione a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica							
		D2.P.	- consociazione in pianura di almeno due delle specie erbacee previste;							
		D2.C.	- consociazione in collina e montagna di almeno due delle specie erbacee previste.							
	D4		Realizzazioni di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale							
		D4.								
e)	D5	D5.	Specie animali locali minacciate di estinzione (U.B.A.)							
		E1	Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante manutenzione		120,8		60,4			
		E2	Cura dei boschi cedui abbandonati in collina e montagna		250		181,1			
f)	F		Ritiro dei seminativi dalla produzione per ventenni.....							
		F								
g)	G	G	Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico.....		301,9		//			

ALLEGATO N. 3

TABELLA RELATIVA ALL'AZIONE D 5

Specie locali minacciate di estinzione oggetto di aiuti di cui ai Programmi zonali pluriennali agroambientali.

Ogni specie sottoindicata è oggetto di aiuto in tutto il territorio regionale.

RAZZA	ORGANISMO DI GESTIONE
BOVINI	
ROMAGNOLA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (ASS. NAZ. ALLEVATORI BOVINI ITALIANI DA CARNE)
REGGIANA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI REGGIO EMILIA (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
MODENESE O BIANCA VALPADANA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OTTONESE-VARZESE	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OVINI	
CORNIGLIESE	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
CORNELLA BIANCA (o CORNETTA)	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
EQUINI	
CAVALLO DEL VENTASSO	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
BARDIGIANO	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO BARDIGIANO
CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.

Codice aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna

AREE PREFERENZIALI

Codici AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA IDROLOGICA	
1.	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);
2.	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
3.	Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica: per i corsi d'acqua tutelati dall'art. n. 34 del P.T.P.R. e i principali canali di bonifica viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree;
4.	Aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui agli art. n. 5 e 6 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 236;
5.	Aree ad elevato rischio ambientale individuate ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 349/86.

Codici AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA NATURALISTICA	
6.	Parchi nazionali e parchi e riserve regionali istituiti e previsti dall'art. n. 30 del P.T.P.R.;
7.	Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del P.T.P.R.);
8.	Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie.

Codici AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA PAESAGGISTICA	
9.	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. n. 19 del P.T.P.R.).

Allegato n 5

Codice degli organismi di controllo

1. Cod. A S S - Associazione Suolo e Salute - via Sacchi, 48 -1012 Torino
via Castello 15/2 - 40097 Sasso Marconi (Bo).
2. Cod. B A C - BIOAGRICOOP - via Berretta Rossa 61/5 - 40133 Bologna
3. Cod. C P B - Consorzio per il controllo dei prodotti biologici
viale A. Masini, 4/II - 40126 Bologna.
4. Cod. A I B - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica
via Ponte Muratori, 6 - 41058 Vignola (Mo).
5. Cod. D E M- DEMETER - Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia
via Fometto, 4 - 43030 Basilicanova (Pr).
6. Cod. A M B- Associazione marchigiana per l'Agricoltura Biologica
via Fratelli Bandiera, 28 - 60019 Senigallia (An).
7. Cod. A E B- Associazione AGRI.ECO.BIO.
via Martiri d'Italia, 38 - 10014 Caluso (To).

ALLEGATO 6

ELENCO DELLE SPECIE AMMESSE
(Nella zona omogenea di montagna sono ammesse anche tutte le specie indicate nell'ambito territoriale Basso Montano)
AMBITI TERRITORIALI

SPECIE ARBOREE	L	P	C	BM	M
1) Cipresso (*)	X	X	X		
2) Leccio (*)	X	X	X		
3) Pino domestico (*)	X	X	X		
4) Pino marittimo	X				
5) Farnia	X	X			
6) Frassino ossifilo	X	X	X	X	
7) Pioppi (bianco e nero)	X	X	X	X	X
8) Salici	X	X	X	X	
9) Ontani	X	X	X	X	
10) Carpino bianco	X	X	X	X	
11) Acero campestre	X	X	X	X	
12) Olmo		X	X	X	
13) Noce	X	X	X	X	
14) Robinia (**)			X	X	X
15) Pero selvatico			X	X	
16) Melo selvatico		X	X	X	
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X	X	X
18) Tiglio		X	X	X	X
19) Ciliegio		X	X	X	
20) Rovere			X	X	
21) Sorbo domestico		X	X	X	
22) Gelso		X	X	X	
23) Bagolaro			X	X	
24) Roverella		X	X	X	
25) Orniello			X	X	
26) Pino silvestre			X	X	
27) Carpino nero			X	X	
28) Castagno			X	X	
29) Ciavardello			X	X	
30) Pioppo tremolo			X	X	X
31) Cerro				X	X
32) Pino nero			X	X	X
33) Sorbo uccellatori				X	X
34) Sorbo montano		X	X	X	X
35) Frassino maggiore			X	X	X
36) Acero montano			X	X	X
37) Acero niccio				X	X
38) Acero opalo				X	X
39) Olmo montano					X
40) Abete bianco					X
41) Faggio					X
42) Abete rosso					X

LEGENDA:

L	=	Litoraneo
P	=	Padano
C	=	Collinare
BM	=	Basso Montano
M	=	Montano

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (collinare) e Ferrara (litoraneo).
(**) Solo nel caso di mantenimento e non di reimpianto.

N.B. Le Province competenti per territorio, possono modificare le indicazioni relative agli ambiti territoriali.

segue allegato 6

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI				
	L	P	C	BM	M
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X	X	
2) Biancospino * (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X	X	
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X	X	
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X	X	
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X	X	
6) Fusaggine (<i>Evonymus eropeaus</i>)	X	X	X	X	
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X	X	
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X	X	
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X	X	
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X	X	
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)		X	X	X	
12) Azzeruolo (<i>Crataegus azarohus</i>)			X	X	
13) Nespolo (<i>Mespilus germanica</i>)			X	X	
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>)		X	X		
15) Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i>)				X	X
16) Ginestra odorosa (<i>Spartium juniceum</i>)			X		
17) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)			X	X	
18) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X	X	X
19) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X	X	X
20) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X	X	
21) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)		X	X	X	X
22) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)		X	X	X	
23) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X		
24) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X			
25) Vesicaria (<i>Cohutea arborescens</i>)		X	X	X	
26) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X	X	X
27) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)			X	X	X
28) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)		X	X	X	
29) Agazzino * (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X	X	
30) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X	X	
31) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X	X	
32) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X	X	

LEGENDA:

- L = Litoraneo
P = Padano
C = Collinare
BM = Basso Montano
M = Montano

* Solo in caso di mantenimento e non di reimpianto (specie molto sensibile al colpo di fuoco batterico *Erwinia Amylovora* per prevenire il quale sono in corso di applicazione misure fitosanitarie specifiche).

NB. Le Province competenti per territorio possono modificare le indicazioni relative agli ambiti territoriali.

**PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. N.3 DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92.**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE ADEMPIMENTI RELATIVA AGLI INTERVENTI EFFETTUATI IN APPLICAZIONE
DELL'AZIONE B1 - PRATICHE AGRONOMICHE DA IMPIEGARE CONGIUNTAMENTE PER LE COLTURE
ANNUALI IN PIANURA E IN COLLINA.**

partita iva o codice del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

COLTURE ANNUALI	Ha S.A.U.	Profondità aratura cm.	Ripuntatura Ha.	Semina in asciutto Ha.	Coltura precedente 19....	Data adacquamento	Densità investimento	Resa annuale	Data diserbo
GRANO TENERO						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
GRANO DURO						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
ORZO						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
RISO						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
SORGO						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
MAIS classe 300						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
MAIS classe 400-500						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
MAIS classe 600-700						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
BARBABIETOLA						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
SOLA						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
GIRASOLE						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
POMODORO						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			
						.../199..			

TOTALE S.A.U.

DATA _____

Firma del beneficiario _____

Indirizzo _____

GLOSSARIO

A titolo indicativo si riporta di seguito il significato che si può attribuire ad alcuni termini, affinché possa essere di aiuto nella fase operativa:

Azienda Agraria	si intende l'insieme dei terreni condotti in proprietà o in affitto sotto la medesima partita I.V.A.
Superficie Agricola Utilizzata - (S.A.U.)	la totalità delle superfici dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni e coltivazioni permanenti e degli orti familiari. (Esclusi i pioppeti specializzati).
Seminativi	terreni che entrano generalmente nell'avvicendamento, compresi i seminativi ritirati dalla produzione ai sensi dei Regolamenti (CEE) nn. 2328/91 e 1765/92; sono esclusi gli orti familiari, i prati permanenti e pascoli, le coltivazioni permanenti.
Foraggiere	coltivazioni foraggiere erbacee che entrano nell'avvicendamento ed occupano una stessa superficie per meno di 5 anni.
Prati permanenti e pascoli	superfici non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzione erbacee, seminate o spontanee. Sono esclusi: prati, pascoli e alpeggi non utilizzati.
Coltivazioni permanenti	coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscano raccolti ripetuti.
Imprenditore agricolo	si intende (art. 2135 del Codice Civile) chi "esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse" senza che lo stesso dimostri di ricavare almeno il 25% del proprio reddito totale direttamente dall'attività agricola esercitata.
Corpi aziendali separati	si intendono quelle parti dell'azienda tra loro separate da elementi fisici extra aziendali, quali: strade pubbliche, strade vicinali, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.
Foraggiera intensiva	Le superfici a foraggiere coltivate con elevati input produttivi energetici. Vengono considerate intensive le superfici investite con le seguenti colture: mais ceroso, silo mais, sorgo da foraggio, silo sorgo, erbai misti.

ALLEGATO 9

NORME TECNICHE SPECIFICHE DEL RISO E DELL'OLIVO

RISO

Successione colturale

Ammesso	Non Ammesso
<p>Durata impianto risala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - su terreni torbosi max 5 anni - su terreni sciolti max 7 anni <p>Intervallo fra i cicli di risala</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimo 3 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - durata dei cicli superiori a quelli ammessi. - intervalli fra cicli inferiori ai 3 anni.

Concimazione

Ammesso	Non Ammesso
<p>Azoto</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dose calcolata sulla base del bilancio, ridotta del 25%, comunque non oltre i 50 Kg/ha nei terreni con S.O. dal 2 al 4% ed i 100 in quelli con S.O. < 2%; ● per dosi > 70 Kg/ha di N in copertura, frazionarne parte in presemina; ● utilizzare in copertura i solo concimi ammoniacali ed ureici. <p>Fosforo e Potassio</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dose calcolata sulla base dell'asporto più le perdite dovute a lisciviazione. - dotazione terreno elevata, molto elevata P₂O₅: nessun apporto. K₂O: nessun apporto. - dotazione terreno normale P₂O₅: dose pari all'asportato. K₂O: dose pari all'asportato + il lisciviato. - dotazione terreno scarsa P₂O₅: dose di mantenimento + arricchimento; comunque non oltre i 150 Kg/ha. K₂O: dose di mantenimento + arricchimento; comunque non oltre i 250 Kg/ha. 	<ul style="list-style-type: none"> ● stimare l'obiettivo senza fare riferimento a parametri oggettivi. ● apporti di azoto in terreni con S.O. > 4% ● distribuire in pre-semina dose > 60% di N ● distribuire concimi azotati in autunno-inverno ● apporti di fondo in terreni con dotazione elevata o molto elevata

Diserbanti

<i>Programmi per il controllo delle infestanti del riso</i>			
EPOCA	Principio attivo %	Dose formulato (l-Kg/ha)	Note
SEMINA IN ACQUA o con IMMEDIATO ALLAGAMENTO			
1° ANNO D'IMPIANTO			
IMMISSIONE PRIMA ACQUA O DOPO 1^a ASCIUTTA			
- Alghe			
Idrossido di rame	50.0	30-50	Dose da stabilire in base ai livelli di infestazione
Ossicloruro di rame	50.0	30-50	
PRIMA ASCIUTTA			
- Giavone (*)			
Propanil	35.0	8.0-10.0	In caso di intervento frazionato (min. 48h) la dose massima è di 7+7 litri.
SECONDA ASCIUTTA			
- Ciperacee, Alismatacee, Butomacee.			
Bensolfuron-metil	60.0	0.1	
Cinosolfuron	20.0	0.4	
- Giavone Ciperacee, Alismatacee e Butomacee.			
Bensolfuron-metil + propanil	60.0+35.0	0.1+8.0-10.0	Dosi da determinare in base allo sviluppo delle infestanti.
Cinosolfuron + propanil	20.0+35.0	0.4+8.0-10.0	
Pretilachlor+ propanil	23.18+35.0	4.5-5.0+8.0-10.0	
- Eterantera			
(Bensolfuron-metil + metsolfuron metil)	(5.8+2.0)	0.1	Interventi mirati nelle aree infestate
2° ANNO D'IMPIANTO E ANNI SUCCESSIVI (**)			
PRE-SEMINA			
- Eterantera			
Oxadiazon	25.5	1.2-1.6	Impiegarlo se nell'anno precedente si sono avute consistenti infestazioni. Il prodotto è parzialmente attivo su Giavone, Scirpus e Cyperus da seme. Sommergere il terreno dopo 1-2 gg.
- Giavone (***)			
Tiobencarb	50.0	6.0-8.0	
- Riso crodo			
Dalapon	85.0	10.0	Interventi da eseguire solo in caso di consistente infestazione. Impiegare dopo la sommersione anticipata prima della semina
SEMINA IN ASCIUTTA CON SEME INTERRATO			
Dalla prima foglia			
- Giavone (****)			
Propanil	35.0	5.0-8.0	Solo in presenza dell'infestante. 2 interventi a 8-10 gg. di intervallo; fino a 4 in caso di necessità
- Ciperacee, Alismatacee, Butomacee.			
Bensolfuron-metil	60.0	0.1	Se presente anche il Giavone, aggiungere propanil nella 2 ^a -3 ^a applicazione.
Cinosolfuron	20.0	0.4	

(*) Nel primo anno di impianto è consentito l'impiego massimo complessivo di 24 l/ha di propanil.

(**) In aggiunta ai diserbi qui ammessi, si possono adottare anche quelli indicati per il primo anno di impianto.

(***) Dal secondo anno, se si impiega in pre-semina il tiobencarb, la quantità massima complessiva ammessa di propanil è di 21 l/ha, altrimenti la quantità massima di propanil ammessa è di 28 l/ha.

(****) In presenza di forte infestazione gli ultimi interventi possono essere alla dose di 8 l/ha. In ogni caso la quantità massima di propanil ammessa è di 28 l/ha.

N.B. Diserbo degli argini non sono ammesse applicazioni di diserbo ma solo sfalci.

Insetticidi

Programmi per il controllo integrato per i fitofagi del riso				
AVVERSITA'	Criteri di intervento	Ammesso (principi attivi)	L-Kg/ha	Limitazioni d'uso
Crostacei				
Coppette (<i>Triops cancriformis</i>)	Interventi agronomici: - asciutta.	-	-	
Insetti				
Ditteri Chironomidi (<i>Chironomus spp.</i>) (<i>Chicotopus spp.</i>)	Interventi agronomici: - asciutta.	-	-	
Ditteri Efiridi (<i>Hiridella griseicola</i>)	Interventi agronomici: - asciutta.	-	-	non sono ammessi interventi chimici
Vermi				
Vermi di risala (<i>Brachiura spp.</i>)	Interventi agronomici: - asciutta.	-	-	non sono ammessi interventi chimici

Anticrittogamici

Programmi per il controllo integrato delle Crittogame del riso				
AVVERSITA'	Criteri di intervento	Ammesso (principi attivi)	L-Kg/ha	Limitazioni d'uso
Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>)	LOTTA CHIMICA: - concia del seme	Mancozeb (Plochloraz + Mancozeb)	0.15-0.20 0.15	
Elmintosporiosi (<i>Drechslera oryzae</i>)	LOTTA CHIMICA: - concia del seme	Iprodione Mancozeb (Carbossina + Thiram) (Plochloraz + Mancozeb)	0.15-0.20 0.15-0.20 0.25-0.30 0.15	Gli interventi in fioritura sono ammessi solo per la produzione del riso da seme.
		Iprodione (¹) Propiconazolo (²)	0.80-1.00 0.50	
Brusone delle foglie (<i>Pyricularia oryzae</i>)	LOTTA CHIMICA - concia del seme INTERVENTI AGRONOMICI - uso di varietà tolleranti; - evitare somministrazioni eccessive di azoto; - evitare semine troppo ritardate; - evitare semine troppo fitte.	Mancozeb	0.15-0.20	

(¹) Prodotti (e dosi) utilizzabili in fioritura e solo nella produzione del riso da seme.

OLIVO

DISERBO	
Non ammesso	

DIFESA			
Difesa integrata dell'olivo			
AVVERSA'	Criteri di intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note
CRITTOGAME			
Occhio di pavone (<i>Spiloteo oleaginea</i>)	Di norma non sono necessari interventi se non a seguito di primavera particolarmente umide o piovose; in questi casi l'intervento dovrà essere effettuato nella tarda primavera.	Poltiglia bordolese. Idrossido di rame. Ossicloruro di rame	
BATTERIOSI			
Rogna (<i>Pseudomonas savastanoi</i>)	E' opportuno intervenire solo in seguito a gelate tardive o grandinate	Poltiglia bordolese. Idrossido di rame. Ossicloruro di rame	
FITOFAGI			
Mosca delle olive (<i>Dacus olae</i>)	Soglia: - 6-8% di drupe con punture fertili (uova o larve) a seconda della produttività della pianta. - 3% di drupe con punture fertili per le olive da tavola	Formotion	
Tignola dell'olivo (<i>Prays olae</i>)	Intervento dopo l'allegagione, da valutare sulla base del rilievo effettuato l'anno precedente sulle drupe cadute a terra durante il mese di agosto, per consistente cascola conseguente ad una infestazione del fitofago	Fenitrothion microincapsulato <i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i>	
Cotonello dell'olivo (<i>Euphyllura oliviana</i>)	Interventi agronomici: - riduzione della concimazione azotata;		In presenza di infestazioni di rilevante gravità consultare un tecnico per valutare l'opportunità di effettuare interventi specifici con Quinalphos, soprattutto per <i>Saissetia olae</i> .
Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia olae</i>)	- potature primaverili per asportare le parti di pianta maggiormente infestate;		
Margaronia (<i>Palpita unionalis</i>)	Intervenire solo negli impianti in allevamento dopo aver accertato una consistente presenza larvale sui germogli.	Fenitrothion microincapsulato	
Fleotribo dell'olivo (<i>Phloeotribus scarabaeoides</i>)	Interventi: allestire fascine di rami esca da sistemare in zone ombreggiate per attirare le femmine ovideponenti. Le suddette fascine vanno poi bruciate entro la metà di maggio per distruggere le covate dell'insetto.		

Fertilizzazione

OLIVO

Azoto

In riferimento ad impianti di 400 piante/ha non è ammesso superare le seguenti dosi espresse come Kg./ha di azoto

In allevamento:

- 2° anno) 30;
- 3° anno) 50;
- 4° anno) 80.

In produzione:

- 2,5 Kg. di azoto per quintale di olive ottenibile

**DEROGHE TERRITORIALI E PRECISAZIONI ALLE NORME TECNICHE
PER L'APPLICAZIONE DELLA AZIONE A1 DEL REG. (CEE) N. 2078/92
DETTAGLIO PER COLTURA
ANNATA 1996/1997**

Tali deroghe risolvono i problemi prioritari e urgenti che l'applicazione del Regolamento ha evidenziato. Queste indicazioni, pertanto, non costituiscono una modifica alle norme tecniche di coltura. In tal senso una specifica richiesta di modifiche è stata da tempo trasmessa alla Commissione Europea.

Per l'applicazione delle norme tecniche di coltura di cui all'AZIONE A1 è pertanto necessario tener conto anche delle disposizioni di cui all' allegato n. 5 "Linee tecniche di produzione integrata" di cui agli allegati ai Programmi zionali pluriennali agroambientali di cui al n. prot. 28397 del 2/09/1994

Difesa Colture Frutticole

ALBICOCCO

Monilia

- Non utilizzabile il Vinclozolin
- Inserito il Tebuconazolo con il vincolo degli altri IBE

Cocciniglia:

- Inserito : Olio Bianco

CILIEGIO

Monilia

- Non utilizzabile Vinclozolin
- Inseriti Iprodione e Propiconazolo

Cocciniglia

- Inseriti Polisolfuro di bario e Olio bianco

FRAGOLA IN PIENO CAMPO - RIPRESA VEGETATIVA-RACCOLTA

Muffa grigia

- Non utilizzabile Vinclozolin

MELO

Ticchiolatura

- Inserito: Polisolfuro di Bario (*)

Cocciniglia di S. José

- Inserito Polisolfuro di Bario.

Afide grigio

- Inserito il Vamidothion con il limite di un trattamento all'anno

Carpocapsa

- Inserito Tebufenozide.
- Raccomandato il metodo della Confusione sessuale (*)

Cicaline

- Inseriti: Buprofezin e Fenitrothion microincapsulato. Quest'ultimo può essere utilizzato solo una volta all'anno indipendentemente dall'avversità.

PERO

Ticchiolatura

- Inseriti Polisolfuro di Bario e di Calcio (*)

Maculatura

- Inserito il Fosetil Al
- Inserito il Tebuconazolo (IBE). Portato da 2 a 4 il limite massimo degli IBE impiegabili all'anno, indipendentemente dall'avversità.

Cocciniglia di S. José

- Inserito Polisolfuro di Bario

Carpocapsa

Inserito Tebufenozide .

Cecidomia

- Inserito l'Oxidemeton metile per interventi sugli impianti in allevamento.

Eriofide rugginoso

- Inserita l'integrazione: Su Decana del Comizio si possono effettuare due interventi il primo dei quali in pre fioritura e il secondo a 10-12 giorni dalla caduta dei petali. Prodotto impiegabile: Bromopropilato

Eriofide vescicoloso

- Inserita come avversità: Trattare se nell'annata precedente si sono verificati attacchi intervenire a rottura gemme. Prodotto impiegabile: Bromopropilato

PESCO

Monilia

- Inserito il Tebuconazolo con i limiti degli altri IBE
- Portato da 3 a 4 il numero degli impieghi per i prodotti indicati con asterisco (indipendentemente dall'avversità)
- Portato da due a tre il numero di interventi contro questa avversità.

Cocciniglie

- Inserito l'Olio Bianco.

Cidia e Anarsia

- Inseriti il Triflumuron e il Teflubenzuron e il Fenitrotaion microincapsulato. Quest'ultimo può essere usato solo due volte all'anno indipendentemente dall'avversità.
- Raccomandato il metodo della Confusione sessuale (*)

Nottue

- Inserito Il Bacillus Th. (*)

Cicaline

- Inserita la possibilità di poter intervenire alla presenza con Fenitrotaion microincapsulato o Buprofezin. Contro questa avversità il Buprofezin può essere usato una volta all'anno. Il Fenitrotaion microincapsulato, indipendentemente dall'avversità, può essere usato due volte all'anno.

SUSINO

Monilia

- Inseriti il Polisolfuro di calcio (*), il Clozolate il Procimidone ed il Propiconazolo
- Non utilizzabili il Bitertanolo e il Vinclozolin

Cocciniglie

- Inseriti il Polisolfuro di bario e l'Olio Bianco.

Cidia funebrana

- Inserito l'Esafumuron (*)

VITE

Peronospora

- Inserito Dimetomorf

Cicaline

- Inseriti Buprofezin e Flufenoxuron.
- Contro questa avversità al massimo un trattamento all'anno

Difesa Colture Orticole

LATTUGA

Afidi

- Non utilizzabile il vincolo che non consentiva i trattamenti chimici nel periodo luglio metà agosto.

LATTUGA - MELANZANA

Liriomiza (*Liriomyza huidobrensis*)

- Inserita come avversità: Interventi biologici : Lanci di 0,2 individui/mq di *Diglyfus isaea* alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago catturati con trappole cromotropiche. In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del parassitoide dopo 7-10gg dal trapianto.

PATATA

Peronospora

- Inserito il Dimetomorf

POMODORO DA INDUSTRIA

Peronospora

- Inseriti il Fosetil Al, Dimetomorf e Diclofluanide

POMODORO IN CULTURA PROTETTA

Aleurodidi

- Inserita la possibilità di utilizzare il *Macrophus caliginosus* (*)

SPINACIO

Nottue Fogliari

- Inserito il Bacillus Th. (*)

Difesa Colture Erbacee

FRUMENTO TENERO E DURO

Fusarium

- Impiego di Prochloraz e Tebuconazolo

Controllo delle Infestanti

MELO - PERO - PESCO - SUSINO - ALBICOCCO - CILIEGIO - ACTINIDIA - OLIVO - VITE

- Ammessi interventi chimici solo sulle file con: Glifosate (con il 30,4% di p.a. al massimo kg. 5 all'anno) o Glifosate trimesio (con il 14,8% al massimo 15 kg/ha all'anno) o Glufosinate ammonio (con il 12% di p.a. al massimo 12 kg/ha). Ammesso anche un impiego proporzionale della combinazione dei tre p.a. ammessi.

FRAGOLA

- Inserito anche il diserbo nelle interfile, solo in presenza di paccimature sulle file, con Glifosate trimesio o Glufosinate ammonio.

FRAGOLA, FRUMENTO, COCOMERO, MELONE E ZUCCHINO IN PIENO CAMPO E CETRIOLO E POMODORO IN CULTURA PROTETTA.

- Impiegabili Glifosate (con il 30,4% di p.a. al massimo kg. 2.5 all'anno) o Glifosate trimesio (con il 14,8% al massimo 7 kg/ha all'anno) o Glufosinate ammonio (con il 12% di p.a. al massimo 7 kg/ha). nella preparazione dei letti di semina o di trapianto . Glifosate trimesio non ammesso su melone.

FRUMENTO E ORZO

- Inserito il Triasulfuron (*)

SOLA

- In post emergenza la dose ammessa dell'Imazetapyr è di 0,6 - 0,8 litri per ettaro.

SORGO

- In pre emergenza inserito il Propaclor per il diserbo del giavone.

ASPARAGO

- Glifosate trimesio utilizzabile solo in pre trapianto

AGLIO - CIPOLLA - FAGIOLINO - MELANZANA - PEPPERONE

- Non utilizzabile il Glifosate trimesio

POMODORO DA INDUSTRIA SEMINATO

- Non utilizzabile il Metribuzin in presemina

Altre deroghe per tutte le colture

PRODOTTI PREVISTI DAL REG. CEE N. 2092/91 (*)

- Possono essere utilizzati tutti i principi attivi previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 a condizione che siano regolarmente registrati in Italia.

GRANDINATE

- A seguito di grandinate può essere eseguito un intervento disinfettante con uno dei fungicidi già ammessi per ciascuna coltura. Tale intervento non incide nel numero massimo di fungicidi ammessi.

Nota: Con asterisco sono state riportate tutte le deroghe che consentono di utilizzare soluzioni a minor impatto ambientale rispetto a quelle attualmente previste.

Allegato n. 11

PRODOTTI FITOSANITARI NON PIU' UTILIZZABILI

- **Vinclozolin**
Non impiegabile nelle colture: Albicocco, Ciliegio, Fragola, Susino,
- **Bitertanolo**
Non impiegabile nella coltura del Susino
- **Glifosate trimesio**
Non impiegabile nelle colture: Aglio, Cipolla, Fagiolino, Peperone, Melanzana, Asparago (ammesso solo in pre-trapianto) .
- **Haloxifop etossietile**
Non impiegabile in post emergenza nelle colture: Aglio e Cipolla
- **Fluazifop butile**
Non impiegabile in post emergenza nelle colture: Aglio e Spinacio
- **Metribuzin**
Non impiegabile in pre impianto su pomodoro
- **Ciclossidim**
Non impiegabile in post emergenza sullo spinacio
- **Aclonifen**
Non impiegabile in post emergenza su pisello
- **Pendimetalin**
Non impiegabile in post emergenza su aglio
- **Azociclotin**
Non impiegabile su fagiolino
- **Deltametrina**
Non impiegabile su fagiolo

ALLEGATO 12

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE
E SCHEDA PIANO DI CONCIMAZIONE**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI:

- SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE

- SCHEDA PIANO CONCIMAZIONE

(Azione A1 - Reg. CEE 2078/92)

SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE

(Azione A1 - Reg. CEE 2078/92)

1. SCHEDA DI CAMPO COLTURE ARBOREE

1.1. ISTRUZIONI GENERALI

- la scheda è riferita ad una sola coltura; non è possibile quindi utilizzarla per più colture appartenenti alla stessa azienda. Qualora se ne ravvisasse la esigenza (es. corpi aziendali separati; appezzamenti di grandi dimensioni o comunque soggetti ad interventi agronomici significativamente diversi), una singola azienda può utilizzare più schede per ciascuna coltura;
- la scheda è suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per almeno una delle seguenti caratteristiche: cultivar, portainnesto, anno di impianto. Tale suddivisione è riportata nella Tabella Appezamenti.

NOTA: allo scopo di rendere possibile la verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e di fertilizzanti globalmente impiegati in azienda, si consiglia di registrare su una scheda a parte gli impieghi riferiti alle colture non soggette ad aiuto.

1.2. DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- USL: la indicazione non è richiesta;
- codice coltura: la indicazione non è richiesta;
- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa);

1.3. TABELLA CODICI UBICAZIONE APPEZZAMENTI

Non è richiesta la compilazione.

1.4. TABELLA APPEZZAMENTI

- la scheda è suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per almeno una delle seguenti caratteristiche: cultivar, portainnesto, anno di impianto. Tale suddivisione viene utilizzata per la eventuale indicazione dei diversi interventi fitosanitari e di fertilizzazione; a questo fine si utilizza, nelle rispettive sezioni il progressivo pre-stampato nella colonna N.ro APP., qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti alla intera scheda). Il progressivo pre-stampato della colonna N.ro APP. viene utilizzato anche nella compilazione della scheda del Piano di concimazione.
- COD. UBIC. (Codice ubicazione): non è richiesta la compilazione;
- PROG. PART. (progressivo particella): ne è richiesta la attenta compilazione in quanto si tratta dell'unica connessione con la domanda presentata, in particolare con il quadro P1; sulla colonna dovrà quindi essere riportato il numero di riga del modulo P1 relativo alla particella catastale nella quale ricade l'appezzamento; possono ricorrere i seguenti casi:
 - esatta corrispondenza fra appezzamento e particella: nella colonna si indica il numero di riga del quadro P1;
 - appezzamento che comprende più particelle catastali: nella colonna si indicano più numeri di riga del modulo P1 corrispondenti alle particelle interessate;

- particella catastale che comprende più appezzamenti: nella colonna si indica la riga del modulo P1 relativa alla particella nella quale ricadono gli appezzamenti (quindi il numero di riga comparirà più volte, su tutti gli appezzamenti interessati);
 - numero di particelle catastali superiore a 44, da cui presenza di più moduli P1: oltre al numero di riga deve essere riportato il numero del modulo P1 al quale ci riferisce la riga (es.: riga n.4 del modulo P1 n.2 si indica con 4/2);
- qualora le dieci righe a disposizione non fossero sufficienti alla indicazione di tutti gli appezzamenti, si può ricorrere o ad una copia del frontespizio allegata alla scheda o a una tabella anch'essa allegata.

1.5. TABELLA FERTILIZZAZIONI

- **FORMULATO COMMERCIALE** (o refluo zootecnico): deve essere riportata la denominazione del formulato commerciale impiegato o del refluo zootecnico (liquame, letame, ecc.); anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati e si dovrà tenere conto di tali componenti ai fini nel calcolo delle quantità impiegate.
- **Dose totale impiegata**: deve essere indicata la quantità complessivamente ed effettivamente impiegata sulla superficie totale della scheda, oppure, in caso di distribuzioni parziali, sulle superfici indicate nelle note;
- **NOTE**: qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti a tutti gli appezzamenti riportati nella Tabella appezzamenti) vanno indicati gli appezzamenti oggetto di intervento (in termini positivi: es. solo n.1 e 3 - o in termini negativi: es. escluso 2 e 4); nella colonna note possono anche essere indicati i periodi di effettuazione degli interventi di fertirrigazione (es.: nel periodo dal 5/6 al 10/7 fertirrigazione): in questo caso la quantità da indicare è quella complessivamente distribuita nel periodo e l'aggiornamento dovrà avvenire al termine del periodo di fertilizzazione.

1.6. TABELLA INTERVENTI INSETTICIDI, ACARICIDI, FUNGICIDI, ERBICIDI E FITOREGOLATORI

- **NOME PRESIDIO** (Formulato commerciale): deve essere riportata la denominazione del presidio sanitario (formulato commerciale) impiegato per la/e avversità trattata/e;
- **NUMERO DI REGISTRAZIONE**: non è richiesta la compilazione;
- **Quantità totale impiegata** (lt o Kg): deve essere indicata la quantità complessivamente ed effettivamente impiegata sulla superficie totale della scheda, oppure, in caso di distribuzioni parziali, sulle superfici indicate nelle note;
- **Miscela totale distribuita** (Q.li acqua): deve essere indicata la quantità complessivamente ed effettivamente distribuita sulla superficie totale della scheda, oppure, in caso di distribuzioni parziali, sulle superfici indicate nelle note; per i trattamenti polverulenti non riportare in questa colonna alcun valore oppure riportare il valore 0.
- **NOTE E GIUSTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI**:
 - qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti a tutti gli appezzamenti riportati nella Tabella appezzamenti) vanno indicati gli appezzamenti oggetto di intervento (in termini positivi: es. solo n.1 e 3 - o in termini negativi: es. escluso n.2 e n.4);
 - nella colonna deve essere indicata, se richiesta dalle Norme tecniche generali o da quelle di coltura, la giustificazione del trattamento (superamento soglia con rilievi visuali o su trappole, presenza infestante, ecc.); non è obbligatoria la indicazione dei bollettini provinciali che hanno autorizzato l'intervento (es. per peronospora del pomodoro o vite): la giustificazione può essere omessa se riportata nella tabella "Rilievi eseguiti";
 - nella colonna note possono anche essere indicati i periodi di effettuazione degli interventi con fitofarmaci (es.: nel periodo dal 10/6 al 20/8 antiriscaldamento): in questo caso la quantità da indicare è quella complessivamente distribuita nel periodo e l'aggiornamento dovrà avvenire al termine del periodo di trattamento; per i trattamenti polverulenti riportare in questa colonna che si tratta di questo tipo particolare di metodo di distribuzione.

1.7. TABELLA RILIEVI ESEGUITI

- Le colonne possono essere intestate con i rilievi che si ritiene più opportuno possano essere registrati con continuità al fine della definizione delle linee di difesa (es. trappole sessuali).
- I valori riportati nella tabella possono giustificare i trattamenti eseguiti secondo quanto definito nelle Norme tecniche generali o da quelle di coltura (superamento soglia con rilievi visuali o su trappole, presenza infestante, ecc.); la giustificazione in questa tabella può essere omessa se riportata nella colonna NOTE E GIUSTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI della Tabella "TRATTAMENTI INSETTICIDI,".

1.8. TABELLA PIOGGE

- Non è richiesta la compilazione.

1.9. TABELLA INDICE DI MATURITA' E RACCOLTA

- È richiesta la compilazione per ciascuna cultivar della sola data di raccolta (la nota "Dati non richiesti da Reg. (CEE) 2078/92" si riferisce ai soli indici di raccolta).

1.10 TABELLA IRRIGAZIONI (e altre operazioni colturali ...)

- Non è richiesta la compilazione.

1.11. AGGIORNAMENTO

La scheda deve essere aggiornata ENTRO 24 ORE DALLA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI AGRONOMICHE utilizzando penna o comunque mezzi non cancellabili.
Le registrazioni hanno inizio dal 1 novembre e terminano il 31 ottobre.

1.12. FIRMA

La scheda deve riportare alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

2. SCHEDA DI CAMPO COLTURE ERBACEE

Ai fini dell'uso nell'ambito della Azione A1 del Programma regionale agroambientale di attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92 valgono esattamente le stesse indicazioni riportate al punto 1. per le colture arboree, ad eccezione di quanto segue:

ISTRUZIONI GENERALI (vedi 1.1.):

- la scheda è suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per cultivar. Tale suddivisione è riportata nella tabella Appezzamenti.

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI(vedi 1.2.):

È richiesta la indicazione (sotto alla coltura) del sistema di coltura: se di pieno campo o protetta.

TABELLA APPEZZAMENTI (vedi 1.4):

- la scheda è suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per cultivar. Tale suddivisione viene utilizzata per la eventuale indicazione dei diversi interventi fitosanitari e di fertilizzazione; a questo fine si utilizza, nelle rispettive sezioni il progressivo pre-stampato nella colonna N.ro APP., qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti alla intera scheda).

TABELLA ROTAZIONE

La compilazione non è richiesta.

3. SCHEDA DI MAGAZZINO FITOFARMACI

È richiesta la compilazione (utilizzando penna o comunque mezzi non cancellabili) con le seguenti avvertenze.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

3.1. INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Presidi sanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

3.2. REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato ENTRO 24 ORE. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

3.3. INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Presidi sanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

4. SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

La compilazione (utilizzando penna o comunque mezzi non cancellabili) è richiesta ai soli fini del Reg. CEE 2078/92. Non è invece richiesta ai fini dell'uso nell'ambito dei Programmi provinciali di assistenza tecnica alle coltivazioni (L.R. 52/90), né ai fini del marchio "QC" (L.R. 29/92), né del Decreto 217/91.

Ai fini dell'uso nell'ambito della Azione A1 del Programma regionale agroambientale di attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92 devono essere rispettate le seguenti indicazioni.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

4.1. INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

4.2. REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato ENTRO 24 ORE. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

4.3. INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

5. SCHEDA PIANO DI CONCIMAZIONE

CENTRO AZIENDALE: Per la applicazione ai fini dell'azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92 è richiesta compilazione delle sole parti retinate: P.IVA, Anno e AZIENDA (ragione sociale).

Nella scheda di COLTURA prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Devono essere riportati P.IVA e Anno e compilati i campi COLTURA e Codice (utilizzando i codici della domanda).
- Area omogenea campionata: deve essere indicata la lettera corrispondente alla area omogenea riportata sulla apposita Carta Tecnica Regionale (1:10.000) da allegare al Piano di concimazione.
- N.ro App.: deve essere impiegato il progressivo pre-stampato della colonna N.ro APP. delle schede di autocertificazione.

Le istruzioni per la compilazione del MODULO 860 (Stima delle caratteristiche fisico-chimiche degli appezzamenti in base alla documentazione cartografica ed alle verifiche di campagna), nel caso di impiego, possono essere richieste ai referenti provinciali del Servizio Analisi e Consulenza Terreni.

partita iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19.... -19....

A1 - AGRICOLTURA INTEGRATA

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:

- A1C superfici investite a colture che beneficiano del Reg. (Cee) N. 1765/92
 - A1N superfici investite ad altre colture annuali
 - A1P superfici investite a colture perenni e o vigneti
 - A1U superfici investite ad uliveto
 - S0S superfici in affitto interessate all'AZIONE A1 non oggetto di aiuto
 - S0A superfici (TITOLO VII-2328/91) non interessate all'AZIONE A1 e non oggetto di aiuto
 - S0O superfici non oggetto di aiuto destinate a serbatoio e/o a colture non previste
 - S0R superfici investite con colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto
 - S0T altre qualità
- TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

AREE PREFERENZIALI	
ETTARI	ABIS

AREE ORDinarie	
ETTARI	ABIS

+

=

--	--

Il sottoscritto

--

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg. (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali plurenni Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna:

- ad applicare, durante il quinquennio di impegno, le linee tecniche generali e specifiche di coltura come da allegati tecnici ai Programmi zonali suddetti e da disposizioni applicative,
- a redigere le schede di autocertificazione secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle norme tecniche generali,
- di cui agli allegati tecnici ai Programmi zonali plurenni agroambientali della Regione Emilia-Romagna e dalle relative disposizioni applicative,
- a rendere disponibile il certificato di analisi dei terreni entro il 15 marzo, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche generali,
- a redigere, qualora si verificano eventi eccezionali che non consentono il normale svolgimento della rotazione programmata,
- il riparto colturale definitivo su planimetria catastale, da consegnare entro il 31 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura,
- a documentare la resa media ottenuta durante il periodo di riferimento e quella ottenuta nel corso dell'annata, durante il periodo di impegno, attraverso l'utilizzazione di idonei documenti aziendali (fatture autofatture ed altre documentazioni contabili valide);
- la documentazione richiesta per l'applicazione dell'AZIONE A1 è reperibile al seguente indirizzo:

dichiarare che:

allega

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
 - planimetria catastale aziendale con riparto colturale inerente la rotazione prevista (minimo quadriennale) durante il periodo di impegno
 - indicante per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

[]

[]

partenza rva del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19.... -19....

A2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

ORGANISMO DI CONTROLLO DI RIFERIMENTO

(CODICE organismo di controllo)

(CODICE ZONA)

Numero di moduli P1 allegati: []

Codice tipo di intervento:

- A2C superfici investite a colture che beneficiano del Reg. (Cee) N. 1765/92
- A2N superfici investite ad altre colture annuali e pascoli
- A2U superfici investite a uliveti specializzati
- A2P superfici investite a colture perenni e o vigneti
- TOTALE SUPERFICI DI CUI ALL'AZIONE A2**
- AD1 superfici investite da elementi naturali
- S0A superfici (TITOLO VII-2328/91) non interessate all'AZIONE A2, non oggetto di aiuto
- S0R colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto
- S0S superfici in affitto, interessate all'azione A2, non oggetto di aiuto.
- S00 superfici non oggetto di aiuto destinate a set-back
- S0T altre qualità
- TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE**

AZIONE A2	
ETTARI	ARE

AZIONE A1	
ETTARI	ARE

AZIONE A1+ AZIONE A2	
ETTARI	ARE

Il sottoscritto [] **ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali**

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zionali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna:

- a redigere, qualora si verificano eventi eccezionali che non consentono il normale svolgimento della rotazione programmata, il riparto colturale definitivo su planimetria catastale, da consegnare entro il 30 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura ;
- a presentare ai Servizi Provinciali Agricoltura entro e non oltre i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda, un attestato rilasciato dall'Organismo di controllo comprovante il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro ;
- a presentare entro il 20 settembre al Servizio Provinciale Agricoltura un attestato rilasciato dall'Organismo di controllo dichiarante le ispezioni effettuate (data, eventuali inadempimenti e sanzioni);
- per cinque anni ad applicare le metodologie dell'agricoltura biologica conformi al Reg. (CEE) n. 2092/91 e recepite nell'ambito del programma di gestione delle colture soggette all'agricoltura biologica elaborato dall'Organismo di controllo;
- ad applicare le metodologie dell'agricoltura biologica conformi al Reg. (CEE) n. 2092/91 su tutta la superficie aziendale o su parte di essa nel rispetto delle condizioni di cui ai Programmi zionali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna e alla circolare regionale;
- a rispettare le condizioni previste dai Programmi zionali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna relativamente all'azione D1;
- ad applicare le tecniche previste dai Programmi zionali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna relativamente all'azione A1 sulle superfici ancora da convertite alle metodologie dell'agricoltura biologica conformi al Reg. (CEE) n. 2092/91;
- ad applicare le metodologie dell'agricoltura biologica sulle colture non previste dalle norme tecniche specifiche di coltura di cui all'AZIONE A1 dei Programmi zionali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna ;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute relativamente alla scelta dell'Organismo di controllo;

allega oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:

- attestato dell'Organismo di controllo dichiarante che l'azienda ha notificato l'attività ed è sottoposta ai controlli previsti;
- planimetria catastale aziendale con riparto colturale inerente la rotazione prevista durante il periodo di impegno indicante per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente ed anche le superfici oggetto di aiuto di cui all'AZIONE D1.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A: []

IL []

[]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Ente Delegato

Regione Emilia-Romagna
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19.... -19....

B1 - Pratiche agronomiche da applicare congiuntamente per le colture annuali in pianura e in collina .

Numero di moduli P1 allegati:

CODICE ZONA

Codice tipo di intervento:
B1C superfici investite a colture che beneficiano del Reg. (Cee) N. 1765/92
B1N superfici investite ad altre colture annuali
SON altra S.A.U.
SOT tare
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

AREE PREFERENZIALI	
RTTARI	ARE

AREE ORDINARIE	
RTTARI	ARE

+

=

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna.
si impegna: - ad applicare, durante il quinquennio e sulla medesima superficie oggetto di impegno, le linee tecniche agronomiche previste dai Programmi zonali pluriennali agroambientali della Regione Emilia-Romagna e dalle disposizioni applicative;

- a redigere, qualora si verificano eventi eccezionali che non consentono il normale svolgimento della rotazione programmata, il riparto colturale su planimetria catastale, da consegnare entro il 31 maggio al Servizio Provinciale Agricoltura;
 - a documentare la resa ottenuta nell'annata per le colture annuali interessate all' AZIONE B1, attraverso l'utilizzazione di idonei documenti aziendali (fatture autofatture ed altre documentazioni contabili valide) dimostrando la riduzione della produzione, almeno del 20%, rispetto alla resa media del periodo di riferimento;
 - a redigere la scheda di rilevazione degli adempimenti entro 24 ore dall'esecuzione delle operazioni agronomiche di cui ai Programmi zonali pluriennali agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna e dalla circolare regionale.
- declinara che: - la scheda di rilevazione degli adempimenti è reperibile al seguente indirizzo:
- allega: - planimetria catastale aziendale con riparto colturale e con la successione prevista durante il periodo di impegno per ogni superficie interessata;
- copia della porzione della Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la resa media delle colture oggetto di impegno durante il periodo di riferimento;

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

Ente Delegato

Regione Emilia-Romagna

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRICO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNATA AGRARIA 19..... -19.....

B2 - GESTIONE DEI TERRENI CON REGIME SODIVO

Numero di moduli P1 allegati: []

Codice tipo di intervento:

B2I superfici investite a seminativi convertite a prati permanenti o pascoli

B2M superfici mantenute a prati permanenti e/o pascolo

B2T superfici investite a 목적이 da trascinare

TOTALE SUPERFICI DI CUI ALL'AZIONE B2

S0N altra S.A.U.

S00 altre qualità

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

ABBE PREFER	ALTRE AREE		CODICE ZONALE
ETTARI	ABE	ETTARI	

Il sottoscritto [] ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zionali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna:

- a controllare le erbe infestanti senza ricorrere ai diserbanti chimici;
- ad effettuare la scerbatura manuale o meccanica delle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati dall'aiuto;
- a non impiegare concimi chimici e fitofarmaci ad eccezione dei casi previsti dalla circolare regionale;
- ad effettuare l'eventuale distribuzione di effluenti di allevamento nelle quantità previste dalla circolare regionale;
- a non superare le 170 unità di azoto totale per ettaro sulle superfici oggetto di impegno;
- a mantenere pulita la superficie dei pascoli da essenza arbustive infestanti e a mantenere in efficienza i recinti e i punti di abbeverata qualora esistenti;
- ad effettuare, qualora le superfici oggetto di aiuto non siano pascolate, almeno uno sfalcio asportando il relativo prodotto;
- a non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1,4 UBA/ha;
- ad annolare, su apposita scheda, entro 24 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche effettuate;
- per l'intervento B2M che le superfici oggetto di aiuto sono state convertite da seminativo a prato e/o pascolo, nell'arco dei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;
- che sulle superfici prative e a pascolo oggetto di aiuto, l'eventuale carico di bestiame è pari a: n. UBA/ha.....
- che la documentazione relativa all'applicazione della presente azione, così come previsto dalla circolare regionale è disponibile al seguente indirizzo:

allega oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- copia dell'estratto di mappa o planimetria catastale con evidenziata le superfici interessate;

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A: [] IL []

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

REPORTAGE E NOME DELLA DONAZIONE

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19... -19....

B3 - ESTENSIVAZIONE DEI VIGNETTI GIA' ESISTENTI E DEI FRUTTETI (ESCLUSI CASTAGNETTI) DI COLLINA E MONTAGNA

Numero di moduli P1 allegati: []

CODICE ZONALE

Codice tipo di intervento:					
B3F	superfici investite a frutteto (in produzione)				
B3O	superfici investite ad oliveto (in produzione)				
B3V	superfici investite a vigneto (in produzione)				
	TOTALE SUPERFICI DI CUI ALL'AZIONE B3			=	[]
S00	superfici non oggetto di aiuto interessate all'azione B3				
SON	altra S. A. U.				
S0T	altre qualità				
	TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE			=	[]

Il sottoscritto [] ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n. 2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione

al impegno: di documentare la resa media di riferimento e quella ottenuta nell'annata per le colture interessate all'AZIONE B3, attraverso l'utilizzazione di idonei documenti aziendali (fatture, autofatture ed altra documentazione contabile valida);

- a mantenere ed ad attuare, già dal primo anno di impegno, l'impegnamento dell'interfila secondo le modalità previste dai Programmi;
 - ad effettuare la scerbatatura manuale e/o meccanica sulla fila e sulle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati;
 - a non effettuare alcun intervento di irrigazione;
 - a non effettuare diserbo chimico;
 - a compilare la "scheda di rilevamento adempimenti" entro le 24 ore successive alla esecuzione delle operazioni tecniche previste;
 - ad applicare quanto previsto per la presente azione su tutta la superficie relativa alla medesima coltura presente in azienda;
 - che la documentazione relativa all'applicazione della presente azione, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:
-
oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che indichi la resa media del periodo di riferimento (in t. per i frutteti e oliveti, in hl. per i vigneti);
- planimetria catastale con evidenziate le superfici interessate all'azione.

allega

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

[Empty box for signature authentication]

FATTA A:

[Empty box for date]

IL

[Empty box for name]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

[Empty box for signature]

partita iva del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Allegato Regionale-P2

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNA TA AGRARIA 19.....-19.....
C1 - RIDUZIONE DEL CARICO DI UBA/HA FORAGGERE NELLA ZONA OMOGENEA DI PIANURA

Numero di moduli P1 allegati: []

Codice tipo di intervento:
CIP riduzione del carico di UBA/HA for.: []

Totale UBA
Totale superfici foraggiere
Valore del rapporto UBA/ha for.
SON
altre S.A.U.
altre qualità
SON
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

Riduzione del carico ottenuta attraverso:
il ritiro di UBA (ammesso solo per capi da latte)
l'aumento di superfici foraggiere convertite da seminativo
l'aumento di superfici foraggiere extra aziendali da acquisire

Il sottoscritto []

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali plurisettoriali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/1/1994).

- allega: - a raggiungere e documentare la riduzione del carico così come previsto dai Programmi Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna ed entro la prima annata agraria del periodo di impegno;
- declara: - a conservare e rendere disponibile la documentazione comprovante il carico di UBA/ha for. nel periodo di riferimento e negli anni di impegno;
- a redigere durante ogni singola annata di impegno le annotazioni e conservare gli atti amministrativi relativi alla gestione o movimentazione dei capi di bestiame;
 - a non modificare il n° di UBA durante il periodo di impegno ad eccezione dei casi previsti dai Programmi Agro-ambientali;
 - che la documentazione necessaria alla verifica dell'applicazione dell'AZIONE C1, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:
-

- allega: - che all'atto della presentazione della domanda il carico di UBA/ha for. non è superiore a 4,5 e non è inferiore o pari a 2;
- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il carico di ingresso in UBA/ha for. nel periodo di riferimento, l'estensione nel periodo di riferimento delle superfici a foraggiere suddivise per specie e la riduzione di carico che si intende effettuare.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

[]

ANTE

POST

* = comprese le superfici foraggiere di tipo intensivo
** = escluse nuove superfici foraggiere di tipo intensivo

[] X Tot. sup. for. ANTE =

UBA AD AIUTO

UBA E/O ETIARI

AZIENDA IN AREA PREF.
AZIENDA IN AREA ORD. []

PATTA N.

[]

IL

[]

FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

[]

partita iva del richiedente

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Allegato Regionale-P2

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNAZZA AGRARIA 19.... -19....

C2 - RIDUZIONE DEL CARICO DI UBA/HA FORAGGERE NELLA ZONA OMOGENEA DI COLLINA E MONTAGNA

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:
CIM riduzione del carico di UBA/HA for.:

Totale UBA
Totale superfici foraggere
Valore del rapporto UBA/ha for.
SON altra S.A.U.
S00 altre qualità
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

ANTE

POST

=

X Tot. sup. for. ANTE =

UBA AD AIUTO

AZIENDA IN AREA PREF.
AZIENDA IN AREA ORD.

ETTARI

Riduzione del carico ottenuta attraverso:
laumento di superfici foraggere convertite da seminativo
laumento di superfici foraggere extra aziendali da acquisire

Il sottoscritto

[]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali plurinazionali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna: a raggiungere e documentare la riduzione di UBA, come previsto dai Programmi Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna, entro la prima annata agraria del periodo di impegno;

- a conservare e rendere disponibile la documentazione comprovante il carico di UBA/ha for. nel periodo di riferimento e negli anni di impegno;
- a redigere durante ogni singola annata di impegno le annotazioni e conservare gli atti amministrativi relativi alla gestione e movimentazione dei capi di bestiame;
- a non modificare il n° di UBA durante il periodo di impegno ad eccezione dei casi previsti dai Programmi Agro-ambientali;
- che la documentazione necessaria alla verifica dell'applicazione dell'AZIONE C2, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:

allega

- che all'atto della presentazione della domanda il carico di UBA/ha for. non è superiore a 4,5 e non è inferiore o pari a 2;
- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il carico di ingresso in UBA/ha for. nel periodo di riferimento, l'estensione nel periodo di riferimento delle superfici a foraggere suddivise per specie e la riduzione di carico che si intende effettuare.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A

[]

IL []

[]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita tra del richiedente

REPORTAGE E NUMERO DELLA DOMANDA

Allegato Regionale-P2

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANAZZA AGRARIA 19... -19...

D1 - Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario.

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:

- D1A piante, alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti ecc.
- D1B maceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e fontanili, eventuali altre peculiarità biologiche e paesaggistiche
- SON TOTALE SUPERFICIE DI CUI ALLAZIONE D1
- S00 altra S.A.U.
- S00 altre qualità
- TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

PIANURA		
ETTARI	ARE	CENTIARE

COLLINA E MONTAGNA		
ETTARI	ARE	CENTIARE

Il sottoscritto al sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluritemali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

- el lampagna:
- a conservare e/o realizzare gli spazi naturali e gli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario, così come previsto dai Programmi zonali pluritemali agroambientali della Regione Emilia-Romagna e dalla circolare regionale;
 - a conservare/reintrodurre le specie arboree/arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e indicate nell'allegato n. 6 della circolare regionale;
 - a salvaguardare i maceri, i laghetti, gli stagni, le risorgive attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, evitando l'immissione di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere e mantenendo una fascia di rispetto circostante le sponde larga almeno 3 metri;
 - a salvaguardare le piante, le siepi, gli alberi isolati o in filare e i boschetti mediante il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta incolta;
 - a non usare nelle fasce di rispetto prodotti fitofarmaceutici controllando la vegetazione erbacea spontanea manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda decade di luglio;
 - ad effettuare l'eventuale manutenzione delle siepi mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di trinciamentoni o altri attrezzi meccanici che provocano sfibratura;
 - a redigere, su apposito registro, le annotazioni relative alle operazioni tecniche effettuate sugli elementi naturali, entro 48 ore dall'esecuzione;
 - il registro delle operazioni tecniche e la documentazione relativa all'applicazione della presente azione, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:

allega: oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- relazione, che illustra le modalità di conservazione e/o realizzazione e di gestione degli elementi naturali, corredata da copia della planimetria catastale indicante la dislocazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici presenti o da realizzare;
- dichiarazione (se del caso) di nulla osta rilasciata dal competente Consorzio di bonifica per garantire l'approvvigionamento dei corpi idrici non autosufficienti;
- autorizzazione dell'Ente competente per territorio, per la realizzazione di laghetti in collina e in montagna.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A. IL
FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

partita iva del richiedente

REPERTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Regione Emilia-Romagna
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
 ANNATA AGRARIA 19.... -19....

Bente Delegato

D2 - Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica .

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:

D2P consociazione in pianura di almeno due delle specie erbacee previste
 D2C consociazione in collina e montagna di almeno due delle specie erbacee previste

TOTALE SUPERFICIE DI CUI ALLAZIONE D2

SON altra S.A.U.
 S00 altre qualità

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

PIANURA*		
ETIAB	AMB	CENTABE

COLLINA E MONTAGNA*		
ETIAB	AMB	CENTABE

* = esclusivamente nelle aree preferenziali: parchi e oasi di protezione della fauna.

Il sottoscritto

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

chiede:

- a coltivare in consociazione almeno due delle seguenti specie erbacee: mais, sorgo, seggins, girasole, miglio, panico, vecchi, soie;
- ad effettuare il controllo della vegetazione erbacea spontanea contigua agli appezzamenti interessati, senza ricorrere a diserbio chimico, dopo la seconda decade di luglio;
- a non utilizzare sulle superfici interessate, fitofarmaci o concimi di sintesi;
- ad utilizzare esclusivamente concimi organici senza mai superare le 170 unità di N/ha/anno;
- a destinare la produzione ottenuta dalle coltivazioni a perdere esclusivamente all'alimentazione naturale della fauna selvatica;
- a mantenere invariata l'estensione e l'ubicazione della superficie interessata dall'azione durante il periodo di impegno;
- a comunicare al Servizio Provinciale Agricoltura entro il 31 maggio l'eventuale variazione del piano di utilizzazione;
- a registrare, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche agronomiche realizzate sulle superfici interessate all'azione;
- ad effettuare la coltura a perdere su di una superficie minima di SATU pari ad almeno il 2% di quella aziendale;
- a mantenere la coltura a perdere in campo almeno fino al 31 gennaio dell'anno successivo e a non farne, in ogni caso, un uso diverso da quello dell'alimentazione naturale della fauna selvatica;

dichiara che:

- la documentazione e i registri delle operazioni agronomiche, sono disponibili al seguente indirizzo:

allega

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale l seguenti documenti:
- copia della planimetria catastale indicante gli appezzamenti interessati alla coltura a perdere e la relativa estensione;
- piano di utilizzazione degli appezzamenti in funzione delle colture a perdere, indicante le specie da utilizzare nel corso del quinquennio.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

**DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19... -19...**

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Allegato Regionale-P2

D4 - Realizzazione di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale.

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:

D41 Inerbimento spontaneo tra due colture principali

D4E Semina di un erbaio intercalare di graminacee

D4S Semina di una coltura non leguminosa da bovescio

TOTALE SUPERFICIE DI CUI ALL'AZIONE D4

SON altra S.A.U.

S00 altre qualità

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

AREE PREFERENZIALI	
PIANTURA E COLTURA	AREE
ETIVAI	AREE

AREE ORDinarie	
COLTURA	AREE
ETIVAI	AREE

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg. (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5483 del 21/1/1994).

si impegna:

- a realizzare, su superfici a regime arativo, gli interventi previsti dall'AZIONE D4 dal 1° settembre al 28 febbraio di ogni anno;
- a non effettuare, sulle superfici interessate dall'intervento D4I, qualsiasi lavorazione meccanica del terreno ed il diserbo chimico, durante il periodo intercorrente tra la raccolta della coltura precedente e il 28 febbraio;
- a non utilizzare sulle superfici interessate dall'AZIONE D4, fertilizzanti di sintesi e/o organici;
- a non effettuare sulle superfici interessate dall'AZIONE D4 il pascolo di bestiame;
- a mantenere invariata l'estensione e l'ubicazione della superficie interessata dall'AZIONE D4 durante la durata dell'impegno;
- a comunicare al Servizio Provinciale Agricoltura l'eventuale variazione del piano quinquennale di utilizzazione entro il 1° Settembre;
- a registrare, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche agronomiche realizzate sulle superfici interessate all'azione;
- il registro delle operazioni agronomiche e la documentazione relativa all'applicazione dell'AZIONE D4, sono disponibili al seguente indirizzo:

dichiaro che:

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale I seguenti documenti:
- copia della planimetria catastale indicante gli appezzamenti interessati alla AZIONE D4;
- piano quinquennale di utilizzazione degli appezzamenti interessati alle opzioni colturali.

allega

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita iva del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE

ANNATA AGRARIA 19.... -19....

REG. (CEE) N. 2078/92

D5 - SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo intervento: D5E - Specie animali locali minacciate di estinzione

SPECIE

RAZZA /POPOLAZIONE

ORGANISMO GESTORE DELLA RAZZA/E:

CONSISTENZA DEL BESTIAME OGGETTO DI AIUTO IN UBA:

VACCHE	<input type="text"/>	X 1,0	UBA=	<input type="text"/>
TORI, ALTRI BOVINI DI ETA' SUP. A 2 ANNI	<input type="text"/>	X 1,0	UBA=	<input type="text"/>
BOVINI DI ETA' TRA 6 MESI E 2 ANNI	<input type="text"/>	X 0,6	UBA=	<input type="text"/>
EQUINI DI ETA' SUP. A 6 MESI	<input type="text"/>	X 1,0	UBA=	<input type="text"/>
PECORE	<input type="text"/>	X 0,15	UBA=	<input type="text"/>

UBA TOTALI DI CUI ALL'AZIONE D5

ALTRE UBA AZIENDALI

UBA TOTALI AZIENDALI

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonal plurenni Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna:

- a mantenere per 5 anni i soggetti delle razze oggetto di aiuto escludendo i castrati;
- ad effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate per ogni razza nei programmi relativi;
- a provvedere a far iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze bovine ed equine precedentemente indicate;
- a consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
- a provvedere ad identificare gli animali (marcatura) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici;
- a non ridurre la consistenza complessiva della mandria o del gragge oggetto di impegno salvo che per causa di forza maggiore;
- a consentire il trasferimento delle UBA oggetto di impegno ad altro proprietario secondo le modalità previste dalla circolare regionale.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita iva del richiedente

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Regione Emilia-Romagna
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANMATA AGRARIA 19.... -19....

Ente Delegato

E1 - CURA DEI PASCOLI ESTENSIVI DI MONTAGNA MEDIANTE ORDINARIA MANUTENZIONE

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo di intervento:
E20 superfici investite a pascoli estensivi
SON altra S.A.U.
S00 altre qualità
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

AREE PAST.	
ETTARI	AREE

AREE ORDINARIE	
ETTARI	AREE

+

=

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n 2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/1/1994).

si impegna: - ad effettuare nel periodo di cinque anni almeno due sfalci da farsi dopo la seconda decade di luglio, effettuando il primo sfalcio entro il 31 agosto 1997;

- ad effettuare lavori di ripulitura, di cui almeno uno nel corso del 1° anno di impegno, delle essenze arbustive infestanti, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati o dagli Enti gestori dei Parchi per il territorio di loro competenza;
- ad effettuare la manutenzione della regimazione idrica superficiale;
- a conservare il cotico erboso rimediando a l'eventuale fallanza con rimesima;
- a non utilizzare fitofarmaci, diserbanti e concimi chimici sulle superfici oggetto di aiuto;
- a non commercializzare eventuali produzioni ricavate dalla cura e dalla manutenzione dei pascoli;
- a mantenere nei pascoli arbustati o alberati una percentuale di essenze arbustive non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto;

declara: - ad annotare, su apposito registro, entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche realizzate sulle superfici interessate all'azione;

- che le superfici oggetto dell'impegno sono situate ad altitudine superiore a 600 m. s.l.m.;

- che le superfici oggetto di aiuto, alla data di assunzione dell'impegno, non hanno subito uno sfalcio e non sono state iscritte in un ciclo di rotazione colturale da almeno tre anni e sono pertanto in evidente stato di degrado;

- che il registro delle operazioni tecniche e la documentazione richiesta per l'applicazione dell'AZIONE E1) è reperibile presso la sede di cui al seguente indirizzo:

.....

oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale I seguenti documenti:

- copia della planimetria catastale che individua gli appezzamenti interessati all'AZIONE E1.

allega

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

REPORTAGE E NOME DELLA DOMANDA

partita iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19.... -19....

E2 - CURA DEI BOSCHI CEDUI ABBANDONATI IN COLLINA E MONTAGNA

Numero di moduli P1 allegati: []

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:
E10 superfici investite a bosco ceduo
SON altra S.A.U.
S00 altre qualità

AREE PREFER.	
ETTARI	ARE

ALTRE AREE	
ETTARI	ARE

+ = []

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

[]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

Il sottoscritto [] chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n. 2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 21/1/1994).

si impegna: - ad effettuare annualmente, durante l'inquennio di impegno, il taglio delle infestanti vitalba e rovo e l'eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati o dagli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;

- ad effettuare annualmente il controllo della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;
- ad effettuare la manutenzione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna, nonché delle regimazioni idriche superficiali esistenti nelle superfici oggetto dell'impegno;
- a salvaguardare la composizione del popolamento forestale con particolare riferimento al mantenimento delle essenze arbustive presenti di cui all'allegato n. 6 della circolare regionale;
- ad asportare il materiale legnoso di risulta e a non bruciarlo all'interno del bosco;
- ad annotare, su apposito registro, entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche realizzate sulle superfici interessate all'azione;
- che il registro delle operazioni tecniche e la documentazione richiesta per l'applicazione dell'AZIONE E2) è reperibile presso la sede di cui al seguente indirizzo:

declara:
- che le superfici forestali oggetto di aiuto, nel corso del decennio precedente alla data di assunzione dell' impegno, non sono state interessate da nessun intervento a carattere forestale e che, attualmente, sono in evidente stato di abbandono;
oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- copia della planimetria catastale che individua gli appezzamenti interessati all'AZIONE E2.

allega

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

[]

IL []

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)



partita iva del richiedente

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Allegato Regionale-P2

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNAITA AGRARIA 19.... -19....

Impegno 0 - RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER ALMENO VENT'ANNI.

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo intervento/AZIONE:

F1 creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza

e la riproduzione della flora e della fauna selvatica;

F2 creazione di ambienti variamente strutturati

con funzione di collegamento paesaggistico ed ecologico;

F3 realizzazione di ambienti idonei alla salvaguardia

dei sistemi idrologici;

S00 S.A.U.

S0T altre qualità

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

CODICE ZONALE

AREE PRERER.		ALTRE AREE	
ETTARI	ARE	ETTARI	ARE

AREE PRERER.		ALTRE AREE	
ETTARI	ARE	ETTARI	ARE

=

Il sottoscritto

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 21/1/1994).

chiede:

si Impegna:

- a non impiegare sulle superfici ritirate diserbanti, fitofarmaci e concimi;
- a non spandere liquami a non effettuare pascolo o stazzo di bestiame sulle superfici ritirate;
- a non commercializzare eventuali produzioni ricavate dalle superfici oggetto di impegno e a non praticare l'acquacoltura nelle aree sommate;
- a piantumare, qualora previsto, esclusivamente le specie arboree e/o arbustive incluse nell'allegato n. 6 della circolare regionale;
- ad effettuare la gestione della vegetazione erbacea con modalità e tempi previsti dalla circolare regionale;
- ad effettuare nel ventennio di impegno le operazioni di gestione e di conservazione riportate nella relazione allegata alla domanda, annotandole su apposito registro, entro e non oltre le 48 ore seguenti all'esecuzione;
- il registro delle operazioni e la documentazione richiesta per l'applicazione dell'impegno 0 è reperibile presso la sede di cui al seguente indirizzo:

allega

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- elaborato, corredato da planimetria catastale, indicante gli interventi, le finalità ecc. come da circolare regionale;
- piano ventennale di gestione e conservazione, degli ambienti realizzati;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di seminativo della superficie ritirata, secondo quanto stabilito dalla circolare regionale;
- dichiarazione di bonifica, qualora si preveda la sommissione, totale o parziale, delle superfici ritirate;
- dichiarazione e autorizzazione da parte delle Amministrazioni competenti per territorio, qualora si realizzino opere di rinaturalizzazione di cui ai punti 2 e 3 dell'AZIONE F3 di cui alla circolare regionale.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita iva o codice del richiedente

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Allegato Regionale-P2

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19.... -19....

Impegno g) - gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo intervento/AZIONE:

- G1 realizzazione di percorsi obbligati.....
- G2 realizzazione di idonee sistemazioni atte a favorire l'accesso del pubblico
- SON altra S.A.U.
- S00 altre qualità

SUPERFICIE INTERESSATA	
ETTARI	ARE
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE	

(CODICE ZONA)

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

Il sottoscritto **ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali**

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da programma Agroambientale della Regione Emilia-Romagna
si impegna: - a realizzare gli interventi di cui alle AZIONI G1 e G2 secondo quanto disposto dai suindicati Programmi e dalla relativa circolare regionale;
- a non utilizzare disertanti sulle superfici interessate agli interventi;
dichiara che: - la documentazione richiesta ai fini dell'applicazione dell'impegno g) è reperibile presso la sede di cui al seguente indirizzo:
.....

allega **oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale, i seguenti documenti:**
- elaborato indicante: la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto di aiuto su planimetria catastale; le destinazioni delle superfici prima dell'intervento; gli interventi da realizzare sulle suddette superfici; le modalità di manutenzione, gestione e di conservazione delle superfici destinate alla fruizione pubblica;
- atto di convenzione con l'Ente pubblico o con altri Enti o Organizzazioni competenti per la gestione del servizio di fruizione, determinante la disciplina degli accessi, degli orari e delle modalità di fruizione pubblica;
- autorizzazione (se del caso) dall'Ente pubblico per l'attuazione dei piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero;
- capitolato d'oneri approvato dall'Ente competente secondo quanto disposto dalla circolare regionale e dai suindicati Programmi.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

